1. UM1E 014136

2. VAPE 021168

3. RAVE 005306

4. BVEE 050208

5 RAVE 004357

6. BVEE 078167

7. RAVE 003063

RICERCHE ECCLESIASTICHE

A OCCASIONE

DELLA LETTERA PASTORALE

DI

MONSIG. GIUSEPPE PANNILINI

VESCOVO DI CHIUSI E PIENZA

DE' 3 GENNAJO 1788

SULL' OSSERVANZA DELLA QUARESIMA

E DELLA DI LUI ISTRUZIONE PASTORALE SU LA SANA DOTTRINA DEL 1786,

DA SERVIRE ANCHE

PER MONSIGNOR NICCOLA SCIARELLI

VESCOVO DI COLLE

IL QUALE CON PUBLICO EDITTO DISPENSÒ NELLA QUARESIMA DI DETTO ANNO 1786.

L'ANNO M. D. CC. LXXXVIIII.

LETTOR BENEVOLO

Era già innoltrata la Quaresima del decorso Anno 1788 *allorchè mi giunse la Pastorale di Monsig. di Pienza* sull'osservanza della Quaresima, *segnata li* 3 *Gennaro dell'anno stesso; la quale ha dato principale occasione alle Ricerche presenti. Mi venne allora al pensiero, che essendo ormai da varj anni, e da alcuni pochissimi Vescovi anche di là da' monti promossa questa nuova opinione, che ogni Pastore particolare potesse in sua Diocesi dispensare nell'uso de' cibi vietati in tempo Quadragesimale, con Dispensa che all'intiera popolazione generalmente renda lecito il mangiar carni, e latticini come nel resto dell'anno; essendo, dissi, ridotte le cose a tal punto, e posta anzi da alcuni in pratica questa malintesa Dispensa, conveniente cosa si fosse di richiamare il punto ad esame, e sottoporlo alla pietra lidia del sistema Ecclesiastico, e della tradizione de' nostri Padri. Finalmente si ragiona di cosa piena di scandalo, e di pericolo, e ove si sbagli, si tratta di anime, che costano tanto prezzo al Figliuolo di Dio: imperocchè se vacilla ne' Vescovi il fondamento di queste arbitrarie loro Dispense,*

saremmo al caso, di cui in altra circostanza diceva S.Cipriano, di una facoltà pericolosa a chi la concede, e di nessun giovamento innanzi a Dio per coloro, che la ricevono. Gli uomini si possono facilmente ingannare, e si può sovente ire impunito nel Tribunale del Mondo; ma gli uomini passano, e Dio, e l'anima durano sempre. La Legge, che vieta a ogni Cristiano ne' santi giorni della Quaresima l'uso di alcuni cibi, è in un possesso certo, anteriore, e pacifico: come potrà in coscienza sottrarre alcuno da osservar questa Legge un autorità almen dubbiosa, controvertibile, incerta? In tanta notorietà, che il potere de' Vescovi particolari non si estenda attualmente a tali generali Dispense: in tanto consentimento delle Scuole tutte su questo punto: nell' accordo moralmente totale dell'Episcopato, che ne conviene: mentre la riserva possiede, e l'osservanza ogni giorno ripetesi sotto gli occhi di tutti; vorrem noi dire, che possano restar tranquilli innanzi all'eterna, ineluttabile Verità quegli sconsigliati Fedeli, che si prevalessero dell'Indulto di un Vescovo, in ciò discorde da tutti gli altri suoi Confratelli, e dalla prima Sede del Cristianesimo? Come lasciare in sì funesto cimento, e in sì desolante incertezza tante anime, che l'autorità di un Pastore fà titubanti contro la publica notorietà, contro la propria persuasione medesima, e contro il sentimento e la pratica de' Maggiori? Mi ri-

cordo, che il Signore comanda al Profeta, ed al Sacerdote di alzar voce di tromba, e di non cessar mai di gridare contro i disordini d'Isdraello: di scuoprire al Popolo i suoi pericoli, e i lacci, che se gli tendono, e di insegnargli la via diritta, per cui cammini, e al Porto giunga della salute. Sò, che le labbra del Sacerdote debbon farsi tesoro della scienza del Santuario, e che da lui ricercherebbe la Plebe qual sia la Legge del suo Signore. Sò, che il debito di dare ajuto, e consiglio, e istruzione, cresce a misura del bisogno, che altri ne abbia: che in tempo della tempesta ognuno dee raddoppiare la diligenza alle sue funzioni sull'agitato Naviglio, e che nel Pellegrinaggio per lo Deserto, ciascuno dee contribuire di sue sostanze alla Fabbrica del Tabernacolo. Væ mihi si non evangelizavero. *Risolvei dunque, comparsa appena la Pastorale rammentata a principio, di contribuire anche io quel poco, che da me fosse, alla ricerca di verità sì importante, e al disinganno de'semplici, che nel vortice tumultuoso di tante ardite, e pericolose novità, non sanno oramai più discernere ove sono aggirati, nè ove balzati saranno. Il dispensare dalla Quadragesimale osservanza l'intiera Comunità, che trenta, o quaranta anni indietro non vi fu un sol Vescovo, che pretendesse poterlo fare, e di che non si trova, nè si è trovato, nè addotto fin quì dagli stessi Avversarj un solo esempio di*

un Vescovo, che l'abbia fatto in quanti Secoli sono trascorsi di Cristianesimo; solo oggi incomincia a sostenersi di proposito essere un diritto inerente, ed intrinseco all'Episcopato, inamissibile, e illimitabile da qualsiasi creato potere. E per quanta diligenza abbia posto nell'investigare le prove, che si sono allegate nella nostra Italia, e nella Germania di così nuova sentenza, (le quali esaminerò distintamente a suo luogo) *ho veduto, che si riducono al solo solo principio saldissimo, se il Ciel ne salvi, che il Vescovo può in sua Diocesi dispensar'anche dalla Quaresima, per quella gràn ragione per cui può tutt'altra cosa, e alla disposizione di lui libera, e sciolta da ogni vincolo, o dipendenza, almeno dalla prima Sede, tutto è rimesso il sistema del governo Ecclesiastico di sue Plebi. A chiunque altro debbano subordinarsi, o servire i Vescovi nel regolamento disciplinare, ne sono poco, o nulla solleciti coloro con i quali trattiamo: e ovunque si trasportino pure gli Ecclesiastici affari, basta che Roma non c'entri punto, e che nulla dipenda dal Successor di S.Pietro, cui è di Fede, che Gesù Cristo assoggettò tutto il Gregge, sì i Figliuoli, che i Padri, le Agnelle, come i Pastori. Per qualunque via si rivenga a tal punto, e con qualunque pretesto, o colore vi si rivenga, monta assai poco. Si leghino, per valermi della frase del Caporione de'moderni Increduli, le mani al Papa,*

e se gli bacino pure i piedi; si dirà anche, che non si tocca alla Fede, poichè si tratta di Disciplina, benchè chiaramente si riduca a nulla, e si impugni acerbamente un' autorità, che la Fede estende alla Disciplina eziandio dell'intiero Gregge del Salvatore. Il nodo adunque principale (come io ne reputo) nella discussione presente, si riduce a fissare se, e qual dipendenza abbiano le particolari Chiese dalla Romana nel regolamento Disciplinare, quali vincoli all'autorità Episcopale abbia posti la vetusta tradizione de' nostri Padri su questo punto, quali poi se ne debbano riconoscere indotti ne' tempi a noi più vicini. Se in diciotto Secoli di Cristianesimo vi fù mai tempo, che un Vescovo particolare fosse libero in sua Diocesi di moderare a talento ne' punti più gravi la Disciplina; e le Ecclesiastiche Leggi di Sistema generale, e comune, proporzionare a franco suo piacimento nel governo della sua Greggia; la causa de' nostri contradittori sarebbe men vacillante, e allora si darebbe luogo ad esaminare il vago, e indeterminato loro pretesto di richiamare i primitivi diritti, e la Disciplina vetusta. Se poi dimostrisi, che non vi è punto nella serie de' Secoli, in cui i Vescovi abbiano avuta questa facoltà illimitata, e indipendente, di regolare in Diocesi loro ogni cosa; noi siamo al taglio del nodo, e ogni opposizione s'inchioda ne' primi passi. Ed ecco il principale articolo, che mi sono pro-

posto di sviluppare, risalendo a meditare sul Sistema Ecclesiastico stabilito dalla Sapienza umanata, e interrogando la tradizione, e la pratica de'nostri Maggiori. In due parti ho diviso il mio Scritto. Mi sono proposto di dimostrar nella prima, che ripugna intrinsecamente alla costituzione Ecclesiastica, all'armonia delle parti, all'unione del tutto, al buon'ordine, quella sfrenata licenza, che da alcuni si pretende di accordare al Vescovo nella Disciplina, e nelle Leggi Ecclesiastiche. Che tal sistema, ove posto fosse una volta, ridurrebbe la Chiesa a una Babilonia di confusione, getterebbe ogni cosa nella volubilità continua, e nell'incertezza: aprirebbe la porta a qualunque siasi disordine, o stravaganza, toglierebbe ogni mezzo da rimediarvi, e tutto farebbe capo allo spirito privato, all'impunità, alla disputa interminabile. Dunque non può esser da Dio un piano, un sistema di Chiesa, di sacra Società tanto stravagante, e disordinato. Laonde si osserva di fatto, che i nostri Padri non mai la intesero a cotesta foggia, nè mai adoprarono di abbandonare i regolamenti Ecclesiastici di molto rilievo, al particolare arbitrio di ciascun Vescovo. Le quali cose tutte allorchè siano condotte a punto di prova ineluttabile, e ferma, ruina dunque spontaneo l'unico fondamento degli Avversarj, ed è evidentemente falso (lo che discendo a provare nella Parte Seconda) *che in una Leg-*

ge di tanta antichità, di tanto momento, di tanta venerazione presso de' Padri Santi, come è l'osservanza Quaresimale, abbia giammai potuto, e molto meno oggi possa attentare un Vescovo particolare. Niuna Chiesa, dice unanime l'Antichità, può, o dee venire a discordia dalla Chiesa principale di Roma, nè farsi parte difforme dalle altre per non accordarsi con lei, con la quale mestiero è, che convengano tutte, cioè a dire tutti, ovunque siano i Fedeli. Ma egli è così, che dalla Romana, e dalle altre Chiese eziandio, quella è discorde, che una dispensa si arroga, non mai, nè in alcuna Disciplina rimessa ad arbitrio di un sol Pastore, e dipoi per immemorabile consuetudine, e per consenso universale de' Vescovi, alla matrice Chiesa devoluta, e riserbata privativamente: egli è dunque un contraddire apertamente l'Antichità sotto il vago pretesto di richiamarla, quando si vuol por mano a Indulti generali per la Quaresima, indipendentemente dal Padre, e Dottore di tutti i Cristiani, il Capo dell'intiero Ovile del Salvatore. Con tal disegno ho condotta questa qualunque siasi Opericciuola, e con tal metodo mi è sembrato, che il punto principale di controversia resti condotto al suo dovuto grado di prova, e che se ne estenda l'utilità sopra tutte le questioni, che con tanto calore oggi si agitano circa la Ecclesiastica Disciplina. Conciosiacosachè veduto bene una volta

il generale principio : esser cosa inaudita affatto per tutti i Secoli, che un solo Vescovo disponga a suo parere delle cose rilevanti nel Sistema Ecclesiastico : *abbiamo un punto generale, e di fondamento, che toglie mille dubbiezze, e fissa con precisione l'idea della Polizia della Chiesa, e della esteriore potestà Episcopale, da cui mille dipendono delle odierne controversie particolari. Di quì è, che altra Pastorale eziandio dello stesso Monsig. Pannilini dell'anno 1786, benchè di altro argumento; mi è naturalmente venuta sotto la penna, e cammin'facendo ho potuto far rilevare non pochi assurdi, che vi son corsi, e che giusta riprensione meritarono dal Romano Pontefice. Si accorge ognuno, ch'io dico della celebre* Istruzion Pastorale su la sana Dottrina, *che diede occasione a un contrasto poco decente.*

In tal guisa ho cercato di rivestire il mio assunto di tal varietà, che suol'esser piacevole, ed istruttiva, quando, come mi son prefisso di fare, si prende a stabilire l'assunto con de'principj generali, e momentosi, i quali servono anche fuor di quella occasione. Lo che sia detto del mio disegno. Avrollo poi esattamente eseguito, e ridotto al suo compimento? Di ciò tocca a giudicarne a voi, mio Lettore, con quella indifferenza, che è tutto propria di chi studia unicamente per cercare la verità soda, ed in grande ; e non già per malignare,

o ostinarsi nella opinione. Sarei troppo semplice, se non mi fossi già da lunga pezza avveduto, che vi son delle teste, per le quali non accade affaticarsi a provare, e che non sono formate per discendere dal seggio, sopra cui si son poste. Ma se per una parte bisogna rimettere alla misericordia di Dio cotesti uomini, come de' Donatisti disse il grande Agostino, e abbandonare al solo rifugio della preghiera tutte le speranze del loro sempre possibile ravvedimento; non si dee mai per questo lasciare indifesa la verità, la causa di Dio alla discrezione, e le coscienze de' Fratelli infermi allo scandolo. Noi infelici se i nostri Padri fossero stati nelle materie di Religione tanto prudenti! Gli Atanasi, e i Crisostomi, mentre ingagliardiva contro di loro la tempesta, continuavano ad annunziare la Fede, e la verità da i deserti più inospiti, e da' sepolcri de' morti. I Donatisti infierivano ogni dì più sotto la contraddizione degli zelanti Cattolici; e mentre si gettavano disperati dalle rupi, e ne' precipizj, S. Agostino compiva tranquillamente la serie delle 22 Opere, che ci rimangono scritte contro di loro. Noi dovremmo piangere amaramente se l'amore alla santissima Religione che professiamo, si illanguidisse talmente ne' nostri petti, che arrivassimo a calcolare su le vicende umane in tal modo, che ogni sacro dovere dovesse in sostanza cedere a' nostri comodi, e a' nostri tem-

porali interessi. Una, Santa, amabile Chiesa di Gesù Cristo, fondata su la Pietra angolare, ed immacolata nel santo Deposito della verità fino al consumarsi de' Secoli! Prima la mia destra s'inaridisca, e secca mi si attacchi alle fauci la lingua, che abbia per un sol momento a dimenticarmi di voi, e non farvi sempre il primo de' miei dolci pensieri! Le umane rivoluzioni si compiranno: io andrò veloce a riunirmi al numero de' miei Padri; e voi rimarrete sempre colonna, e fondamento di verità, e la Fede Romana sarà sino alla fine la Fede degli eletti, e de' Giusti, alla quale non potrà la perfidia trovare accesso. Ma non ci dilunghiamo su cosa, che m'incresce d'essere stato troppo costretto a rammentar brevemente. I personali riguardi, specialmente miei, son troppo piccola cosa, per doverne aver nemmeno memoria quando si tratta pubblica Causa. A questa però interessa, che io preghi finalmente la vostra bontà, o mio Lettore, a fare attenzione diligente, che questo Libro, che or vi presento, era nella sua massima parte disteso fin da' primi Mesi dello scorso Anno. e vi potrete rammentare per argumento inalterabile, che in una Nota alla quarta Edizione delle Annotazioni Pacifiche, *data li* 12 *Aprile* 1788, *fu espressamente promesso, essendosene trattenuta la publicazione fin quì, al solo intento di opportunamente presentarvelo in tempo più vicino alla santa Quaresima ora*

imminente. Ecco lo perchè ho creduto dovervi dire queste poche ultime parole. Debitore agl'istruiti, ed a i semplici convien togliere ogni sospetto, che avesse determinatomi (Dio me ne guardi!) a scrivere nuovamente qualche motivo indiretto. Nò: A me tutto và bene, non sento punto alterate le disposizioni del cuore: e se non fosse stato per rendervene persuaso, non ne avrei, mio rispettabil Lettore, fatto nemmen'ora un sol motto. Dio vi feliciti sino a quel punto, in cui vedrete senza alcun velo, che vi ho detta la verità. Pregate, vi supplico intanto, qualche volta per me.

Et nolite timere eos, qui occidunt corpus . . . .
Sic ergo ex his verbis ostenditur, quod non solum ille proditor est veritatis qui transgrediens veritatem, mendacium palam pro veritate loquitur; sed etiam ille, qui non libere pronunciat veritatem, quam pronunciare oportet: aut non libere veritatem defendit, quam libere defendere oportet, proditor est veritatis.

S.Joan.Chrisost. Hom.1. in Matthæum.

A MONSIG. GIUSEPPE PANNILINI

VESCOVO DI CHIUSI E PIENZA

P A R T E I.

Si stabiliscono alcuni principj fondamentali delle presenti ricerche.

I

Dovremo noi dunque, Monsignore, essere ormai condotti a deplorare in qualche luogo ne'tempi nostri, ciò, che de'suoi ebbe a piangere S.Ilario: che erano più castigate le orecchie de'Popoli, che non le bocche de' Vescovi? Non più si tratta di qualche proposizione staccata, e sparsa, che possa riputarsi sfuggita, o sorpresa per inavvertenza: ma di un sistema prefisso, e deliberato di *novità*, in ciò, che al sacro reggimento di Chiesa Santa appartiensi, e nella Polizia tutta del Santuario. Col più manifesto rovesciamento delle umane, e delle divine cose, siamo poco a poco ridotti a vedere farsi un dichiarato pregio di innovazioni, e di cambiamenti, fra quelli stessi, che Dio ha stabiliti *Custodi del Deposito*, e delle Leggi Ecclesiastiche. Quell'ordine ammirabile, quell'armo-

nia salutare del Corpo mistico di G.C., che lo Spirito del divin Padre, per mezzo del suo Figliuolo medesimo, e della Chiesa, ch'egli venne ad acquistarsi col proprio sangue, aveva sì acconciamente collegato, e disposto nei dolci vincoli di obbedienza, e di autorità, di più, o meno estesa sollecitudine, per cui finalmente tutto facesse capo il Governo di Chiesa a quel solo, che l'eterno Verbo prefisse come Centro della preziosa unità, e suo generale Rappresentante; quest'ordine, quest'armonia sono dunque diventati il ludibrio del capriccio, e della ignoranza? Eppure vi traluce sì chiara, diceva fin dal quinto Secolo il gran Pontefice S.Leone (*a*), la sapientissima economia del Fondatore Divino, che basta un sol colpo di occhio tranquillo per ravvisarla: *Magna dispositione provisum est, ne OMNES SIBI OMNIA VINDICARENT, sed essent in singulis Provinciis singuli, quorum inter Fratres haberetur prima sententia: & rursus quidam in majoribus Urbibus constituti, solicitudinem susciperent ampliorem, per quos AD UNAM PETRI SEDEM universalis Ecclesiæ cura conflueret, ET NIHIL A SUO CAPITE DISSIDERET.* Perciò l'unica Sposa del Redentore ci venne nei sacri Oracoli simboleggiata, come un ben disposto Esercito di mili-

(*a*) Ep. 12. vel 14. ad Anast. Thessalon.

zia, come una Nave, come una Famiglia ordinata: onde intendessimo (avverte per tutti i Padri il massimo S.Girolamo (a)), che per varj gradi di presidenza, e di dignità, tutto ultimamente riducesi il governo ad un solo, che presieda a tempo in vece di Cristo stesso: *Singuli Ecclesiarum Episcopi, singuli Archipræsbyteri, singuli Archidiaconi, & omnis Ordo Ecclesiasticus suis Rectoribus nititur. In Navi UNUS Gubernator, in Domo UNUS Dominus, in quam grandi Exercitu UNIUS signum expectatur.* Con questo ordine divino, in questa alimentatrice concordia, lo scarso Gregge del Salvatore si accrebbe, e si dilatò, ed il picciol grano di senapa distese i rami dal Mare al Mare, e fino alle estremità della Terra. Riconcentrata così in unità indissolubile, e compaginate in una grande, e fortissima le Chiese sparse per l'Universo, noi potemmo conservarci nella tempesta di tanti assalti sì esteriori, che interni, mentre un solo di noi non potè mai attaccarsi, senza attaccarci tutti, e niuna Chiesa fu porzione divisa della Società intiera, se non che nell'atto di perdersi. Niuno fu estraneo alla Chiesa finchè fu in lei, onde neppure una costumanza legittima potè appartenere privativamente ad alcuno, nè essere rigettata di pro-

(a) Ep.120. al. 4. ad Rustic.

pria voglia, poichè secondo la profonda avvertenza di Tertulliano, ogni cosa, che veramente è della Chiesa, in qualche modo è di tutti. *Non possumus respuere consuetudinem, quam damnare non possumus, utpote non extraneam, quia non extraneorum . . . Una nobis & illis Fides, unus Deus, idem Christus, eadem spes, eadem lavacri Sacramenta, semel dixerim una Ecclesia sumus. Ita nostrum est quodcumque nostrorum est* (*a*): e così restammo anche al coperto dalla dissipazione interiore, e dimestica. Non furono posti i Vescovi, che a governare indivisa, e sempre unita col tutto, *in solidum*, una porzione dell'indivisibile, ed unico Episcopato, come S.Cipriano lo appella: (*b*) *Episcopatus unus est, cujus a singulis in solidum pars tenetur*: onde semplici amministratori, e Depositarj subordinati del divino potere, avessero a rammentarsi di non esser punto dispotici nelle loro Diocesi, ma Ministri, ed economi responsabili alle Canoniche Leggi, alla particolar Società delle loro Provincie, alla generale della Chiesa tutta, ed al primo Gerarca, a cui *tutte* tutte commise Cristo medesimo ovunque, e di qualsiasi dignità rivestite, le sue Pecorelle: *Loquitur Dominus ad Petrum*:

(*a*) Tertullian. de vel. Virgin. cap. 2.
(*b*) Lib. de unit. Eccl.

Pasce oves meas, pasce agnos meos (*a*). Questo sistema meraviglioso, e divino, nello sbandire dal Governo Ecclesiastico ogni privato arbitrio nelle materie rilevanti, e di conseguenza; servì insieme a render quieto, e tranquillo il ministero de'Pastori particolari, ponendogli al coperto dalle vessazioni importune de'sottoposti, e dalle violenti istanze de'Potenti del Secolo, agli occhi de'quali comparivano nella Sacerdotal resistenza, quando ve ne fosse stato necessario mestiero, scusabili per la debita subordinazione, e per la unione collegata con tutto il Corpo, vieppiù rispettevoli. Di quì a dir corto con San Girolamo, tutta dipende la salute dell'intiera Chiesa, la quale se non riducasi in ultimo, e per varj gradi sotto la più eminente, e generale potestà di un solo Sommo Sacerdote, si faranno altrettanti scismi quanti nelle Chiese diverse sono i Pastori: *Ecclesiæ salus a summi Sacerdotis dignitate pendet, cui si non exors quædam, & ab hominibus eminens detur potestas, tot in Ecclesiis efficientur schismata, quot Sacerdotes.* (*b*)

(*a*) S.Cypr. ibid. conf. S.Bernard. Lib.II. de considerat. cap.8.
(*b*) Dialog. adv. Lucifer.

2

Un tal sistema, di cui mi tornerà occasione di ragionare, fissato sì chiaramente nella concorde tradizione non interrotta de'Santi Padri, ci era stato communicato gelosamente di Padre in Figlio, e di Pastore in Pastore nella Cattolica; e forse ne succhiaste voi stesso, Monsignore, i semi preziosi fin dalla prima vostra istituzione Cristiana, e Ecclesiastica. Specialmente l'Italia, nel di cui seno aveva con ispecial dilezione collocato la Provvidenza il venerato Centro di questa santa unità; erasi fatto un pregio particolare di rispettarne, e custodirne i diritti, e di concorrervi con una più dichiarata, e perfetta subordinazione. Quando ecco un nuovo ordine di cose aprirsi a un tratto innanzi agli occhi nostri medesimi, e farsi strada a un sistema Gerarchico, o onninamente inaudito, o detestato costantemente da'nostri Padri. Siamo giunti ad ascoltar fin de'Vescovi predicare francamente, e su'tetti un'indipendenza sfrenata nel Governo delle loro Diocesi, a vedergli sprezzare ogni vincolo, che riteneva nell'ordine la divina lor potestà, nè riconoscere per la loro condotta più freno alcuno su questa Terra. Non più soggezione alle Leggi; queste son nuove. Non più riguardi per le consuetudini legittimamente introdotte, e diuturne: elle sono (se piaccia)

corruttele, ed abusi. Obbedienza al Primate non più: egli dee il suo innalzamento sopra gli altri Pastori a de'titoli apocrifi, a de'frodolenti artifizj. Via ogni legame di Metropoli, di Provincia, di Nazione, di Concilio: ogni Vescovo è posto immediatamente da Dio al governo della sua Greggia, con libero arbitrio della sua volontà, per darne conto a *Dio solo*, come alla pag.64 della sua Apologia vuol farci credere il vostro Monsignor di Pistoja, e come declama alto la pratica di trè Diocesi della Toscana. Ci sarebbe voluto un S. Atanasio per dare stretta, e breve risposta a questi sistemi Anarchici, loro dicendo: *Sufficit his dumtaxat verbis ad illa respondere: hæc Catholicæ Ecclesiæ non sunt, neque ea est Patrum sententia* (a). E voi lodate sempre gli antichi, direbbe quì Tertulliano, per andare intanto ogni giorno dietro alle novità, e a dimettere ciò, che dovevate lasciare, lasciando ciò, che doveva custodirsi? *Laudatis semper antiquos, sed nove de die vivitis. Per quod ostenditur . . . ea vos retinere, & custodire, quæ non debuistis, cum quæ debuistis non custoditis* (a). Chi può mai concepire, od esprimere a quali, e quanti mali apra la porta questo piano di superbia, di capriccio, d'indipendenza, messo in siste-

---

(a) Epist. ad Epitect. Tom.1. p.2. Opp.
(b) Tertull. in Apologet. cap. VI.

ma, ed incominciato a ridurre alla pratica? Chi avrà forza bastevole per atterrir la coscienza di quegli infelici ingannati, che vi danno mano, e consiglio? Ah, Monsignore! Iddio ci apra coll'onnipotente sua grazia, gli occhi sul precipizio, verso di cui già correte! La presente sperienza, e l'occasione già procurata a future discordie, getta nell' amarezza il cuore di ogni buon Figlio di Chiesa Santa (mi tornano opportunamente a memoria le dolenti espressioni del Pont. S.Ormisda (a)) mentre si pongono in non cale le Regole de'venerandi Padri, e si presume di disprezzare impunemente l'autorità della Sede Apostolica: *Arguit nos & præsens dolor, & futurorum occasio procurata certaminum, per quam & venerabilium Patrum regulæ negliguntur, & Apostolicæ Sedis putatur auctoritas posse contemni.* Fu altre volte agitata la Navicella di Pietro da intestine procelle, e le Porte d'Inferno si sforzarono spesso di prevalere contro di lei: ma il vigore possente della unione fermissima riagì vigoroso, e sollecito contro gli sforzi nemici, e restò separato, e conquiso ognun che cadde su questa Pietra, o su cui ella piombò col suo peso. Fino dagli immediati Successori degli Apostoli santi avevamo appreso, che di precisa *necessità* ogni Chiesa, cioè tut-

(a) Epist.IX. ad Rustic.

ti ovunque fosser Cristiani, *si doveano accordare con la Chiesa di Roma per cagione della di lei possente principalità* (a): e che in questo *accordo* il vero carattere consistesse del buon Cristiano, era così divulgato ne' primi Secoli, che gli stessi Imperatori Gentili ravvisavano per *Cattolici* sol coloro, che *fossero in communione col Papa*. Era noto fino agli Autori Pagani, i più irritati contro il nome Cristiano, che presso di noi si riconosceva nel Vescovo di Roma *un'autorità superiore* a quella degli altri Vescovi, fino al potere di condannargli, e deporgli, e che gli stessi Eretici più dichiarati, erano nella persuasione medesima. Io non rammento mai senza meraviglia, ciò, che dell'Arriano Costanzo ha lasciato scritto uno scrittore Idolatra Ammiano Marcellino (b), che egli cioè desiderava *ardentemente di far condannare S. Atanasio DALL' AUTORITA', CHE SOPRA GLI ALTRI VESCOVI aveva il Vescovo di Roma*. Allora le questioni Ecclesiastiche finivan corto, e si giungeva per via diritta alla separazione degli erranti, imperocchè si argumentava subito con S. Cipriano (c), che

(a) S.Irenæus adv. hæres. Lib.III. cap.III.

(b) Lib.XXII.Ved.la parte II.§.XII. circa il fine del *Discorso su la Stor. univ.* di Bossuet.

(c) S.Cyprian. Ep.LXIX. in Edit.Oxon., XXXVI. Pamel., & Baluzii, *ad Magnum*.

la *Chiesa è col Papa*, e siccome *unica* non potendo *& intus esse*, *& foris*, nemmen poteva essere presso Novaziano, mentre era *apud Cornelium*: e che senza tanti circuiti v'era mestiero di dimostrare d'esser d'accordo col Papa, per accordarsi con la *Chiesa Cattolica*(*a*). Pochi principj sono nella primitiva Tradizione de'Padri fissati sì chiaramente siccome questo: onde per l'intiero corso di sedici Secoli un solo Novatore non potè sorgere nella Chiesa Cristiana, che oppresso tosto dal peso di questo divino sistema, potesse trovar modo di non riconoscersi separato dalla Chiesa di Roma. Tutti Eretici continuarono a vantarsi ortodossi; proseguirono molti a volere il titolo di Cattolici nella medesima loro ostinazione; tutti si dissero seguaci di Cristo, e della Scrittura, e della verità: ma non ROMANI. Non giunti per anche alla perfezione del raffinamento in errore, procederono su questo punto di miglior fede, e con più candore: e l'accordo, e l'unione con la Chiesa di Roma, protestarono coraggiosamente di non curarla, ma non ebbero tanto acume, o impudenza da millantarsi di averla. Questo, Monsignore, in tutta la Storia di Chiesa santa è un gran fatto, fatto, che vi sfido a smentire in

---

(*b*) S.Cyprian.cit., Epist. LII. ad *Antonian.*

tutto il corso di mille e secento anni, e nella serie tutta da Simone a Calvino, e dal primo Concilio di Gerusalemme a quello di Trento. Insegnatemi un uomo solo prima di Paolo Sarpi, che abbia saputo trovare questo segreto meraviglioso di professare dottrine condannate dalla Chiesa di Roma, ed insieme protestare d'essere unito, e d'accordo con lei. Il ripiego di attribuire alla sorpresa, alla precipitazione, al raggiro le Decisioni de'Papi, che non erano di lor piacere, tutti lo seppero i Novatori, e tutti lo allegarono espressamente: figuratevi se volevano confessare d'essere stati condannati maturamente, e a ragione. Sì: questa querela del soccombente, la udirono tutti i Giudici, e di tutti i tempi: ma nemmeno uno de' Predecessori di Frate Paolo, arrivò a gettare i semi per dare al Mondo la sì gran nuova, che la voce del Papa, non era la voce del Papa, e che Roma non aveva parlato, quando Roma aveva parlato. Intanto tutta l'Antichità gridava alto a questi falsi Cristiani: *accordatevi colla Beatitudine del Papa di Roma, cioè con la Cattedra di S.Pietro, e non sarete più Eretici.* Ecco lo scoglio, a cui tutte naufragarono l'eresie: tutte dice il citato Apostolico S.Ireneo, a questa pietra lidia le confondiamo, e con la Tradizione, e con la Fede, che questa Chiesa antichissima fondata in Roma tien dagli Apo-

stoli, restano tutti conquisi coloro, che raccolgono fuor della Regola (a). Non vi fu

---

(a) *Maximæ, & antiquissimæ, & omnibus cognitæ, a gloriosissimis duobus Apostolis Petro, & Paulo Romæ fundatæ, & constitutæ Ecclesiæ, eam quam habet ab Apostolis traditionem, & annuntiatam hominibus fidem, per successionem Episcoporum provenientem usque ad nos, confundimus* OMNES *eos, qui . . . . . præterquam oportet colligunt*: AD HANC ENIM ECCLESIAM PROPTER POTENTIOREM PRINCIPALITATEM NECESSE EST OMNEM CONVENIRE ECCLESIAM, HOC EST EOS QUI SUNT UNDIQUE FIDELES. Citat. Lib. III. Cap. III. In un testo di tanta importanza siccome questo, non hò potuto non ritenere l'antica, e comune lezione, POTENTIOREM *principalitatem*: sebbene abbia sotto gli occhi la famosa Edizione di D. Renato Massuet, che liberamente hà corretto nel testo: POTIOREM *principalitatem*. Il cambiamento veramente nulla appartiene al mio oggetto presente, ma è importantissimo pel Primato *di Autorità* contro i Protestanti, favorito dalla prima espressione, assai più che non dalla seconda, che con meno violenza coloro possono contorcere al semplice Primato *d' ordine*: e non si può reggere tranquillamente a vedere su quali fondamenti Massuet si è avanzato a variare una lezione, e lezione tale di testo. Io nulla fingo. Leggasi la breve nota (r) nella quale a tal luogo (p. m. 175. Tom. 1.) l' Editore dà ragione di questo suo assai libero arbitrio. Confessa in termini, che *tutti gli altri* Codici (e tutte le altre stampe) leggono *potentiorem*: che il *solo* Codice Claromontano hà *pontiorem*, e vi apparisce cassata la lettera *n*. Nè vi sarebbe bisogno d' essere un gran Diplomatico per vedere nella parola *pontiorem* un abbreviatura di *potentiorem*, e nella cassatura della *n*,

mai, ripetiamolo, chi sapesse riparare così gran colpo: e solo a'nostri giorni, può dirsi, un sistema s'è udito di professare un corpo di dottrine condannate dalla Chiesa Romana, standosi, se il Ciel ci salvi, bene uniti, e d'accordo con la Chiesa di Roma: un sistema di rimanersi nella Chiesa contro voglia di lei, e per lacerarne la sacra veste, ed il sen virginale.

3

Quivi fissiamo bene l'intiero senso di questo nostro principio, che dee formare quasi tutto l'appoggio del presente mio scritto. Vorrete dunque sapere di vostro pieno

---

la mano di uno sciolo, che hà creduto, che la bisogna dovesse andare per la più corta così. Or ecco le belle ragioni di preferire, o piuttosto di creare la lezione *potiorem*, che in rigore non è in nessuna stampa, e in nessun Codice, nemmeno in quello di Clermont del Massuet. „ *Nam* (dice l'Edi-„ tore) *principalitati quam in ceteras Ecclesias ob-„ tinebat, obtinuitque semper Rom.Ecclesia, vox* po-„ tior *magis convenit quam* potentior: (Almeno la sentenza è data: ci sarà permesso l'appello ?) E innoltre perchè anche Salmasio (Luterano) *legere amat* potiorem; e ci danno una *congettura* per uno, che S. Ireneo avesse scritto in greco ἐξαίρετον, o più tosto ὑπέρτερον. Questo è tutto tutto il fondamento di Massuet. Io dirò senza congetture, che il Testo de' Monumenti antichi dee rispettarsi, e che non è decenza l'alterargli a capriccio.

diritto, come, ed a quali cose io estenda questa *necessità di accordo con la Chiesa Romana*, in cui vedemmo posta da i Santi Padri gran parte del sistema Ecclesiastico. A quali cose io estenda cotesto accordo? Io Monsignore non lo estendo, nè ho potere alcuno di estenderlo, o di ristringer'o. Dobbiamo domandarne a i Padri testimonj fedeli della Tradizione divina, e ascolteremo da loro, che lo estendono a *tutto*. Così è certamente: essi ci attestano generalmente, e senza distinzioni, o cavilli, che ogni Chiesa, ogni Fedele dee accordarsi colla Chiesa di Roma: non pongono su ciò differenza frà materie di Domma, o di Disciplina, frà massime, o costumanze. Non vi sembri un paradosso questa Proposizione, prima di sentirla enunciata nel suo vero, e unico significato, e di ascoltarne le prove. Dico adunque, che secondo la dottrina de'Santi Padri, a ogni cosa si estende questa *necessità di convenire con Roma*, sì nelle materie speculative, e dommatiche: sì (al modo suo conveniente) nelle materie pratiche, e di Disciplina. Dirò lo stesso con altri termini. Qualunque sia la materia, di che si cerchi; subito, che si verifichi, che siamo in contraddizione, in discordia con la Chiesa Romana; noi siamo in opposizione col sistema Gerarchico de'Santi Padri. Procediamo, Monsignore, di buona fede, e con idee chiare; nè adoperiamo

cavillazioni, o circuiti in materia sì rilevante. Se è vero, siccome è indubitabile, che tutta l'Antichità prescriva al Cattolico generalmente cotesto accordo con la Sede di Pietro; egli è un'assioma evidente, che si ha contro l'Antichità, nel momento medesimo che rompasi simile accordo. Ed ecco con precisione, e chiarezza come ciò possa accadere. „ Nelle cose appartenenti alla Fede: non „ mai altra Dottrina da quella, che decida, „ ed insegni la Chiesa Romana. In cose prati- „ che, e disciplinari: non mai una Discipli- „ na si approvi, che sia riprovata da Roma, „ nè quella disciplina mai si condanni, che „ la Chiesa Romana abbracci, ed approvi. „ Questi sono i casi, ne'quali si verifica propriamente la discordanza riprovata da'Padri. Badiamo a questi principj, che importan tutto. Datemi, per esempio, che una Chiesa di quelle, che *sunt undique*, alcun Fedele, dovunque siasi, tenga dottrina riprovata da Roma, o ne condanni una approvata da lei, è più chiaro del giorno, ch'egli discorda, che *non conviene*, come *necesse est*. Si possono fare delle sottigliezze, e delle impercettibili precisioni per ostinarsi all'errore: sempre l'intimo nostro senso medesimo reclamerà, che non si è d'accordo con la Sede di Pietro. Nelle materie poi, che alla Disciplina appartengonsi, e nelle quali può cadere difficoltà più speciale; la cosa passa alquanto diversamen-

te, ed in tali cose si può essere *diversi* dalla pratica della Chiesa Romana, senza essere a lei *contrarj*, che mai non lice. E mi spiego. Non è la Disciplina come la Fede, che possa, e debba essere la medesima per tutti i luoghi, per tutti i tempi, per tutte le Persone: *Regula Fidei*, saggiamente avvertì Tertulliano (*a*), *una omnino est*, *sola*, *immobilis*, *&* *irreformabilis*; *cetera jam Disciplinæ*, *&* *conversationis admittunt varietatem.* Onde fin da'tempi Apostolici, e dalla prima fondazione delle Chiese, molte si osservano differenze nella esterior Polizia, e molte ce ne presenta la Storia di tutti i tempi perfino ai nostri, le quali ornano anzi che deturpare la faccia della diletta Sposa del Salvatore, alle diverse esigenze del Popolo fedele sapientemente si proporzionano, e nelle maniere relativamente più acconcie, a tutti, dovunque sparsi i Credenti son di profitto per la eterna salvezza. Come l'aria medesima nelle diverse, e ben disposte canne di un Organo, vario il suono produce, e per la stessa sua varietà armonioso lo rende, e gradevole: così lo spirito medesimo del divin Padre, che anima, e regge senza interruzione nelle circostanze diverse la Chiesa santa; una, e immutabile rimanendo la Fede, diversi modi, giusta le diverse esigenze, sembra ispirar-

(*a*) Lib. *de velan. Virgin.*

gli quanto all'esterior Polizia. Anche questa Polizia variabile però era un bene posto nelle mani degli uomini: onde due opposti eccessi erano da temersi, e da prevenire: la nocevole, ed impossibile immutabilità di ogni cosa, e la sfrenata licenza ne'cambiamenti. Quindi sorgono chiaramente gli officj del *Primato* stabilito da G.C. anche quanto al regolamento Disciplinare. Invigili il Vicario in Terra del Salvatore, acciò giusto mezzo si tenga fra questi estremi, e specialmente negli intervalli spesse fiate lunghissimi fra le generali Adunanze della Società de'Credenti, provveda con la divina sua autorità, che dall'uno, o dall'altro disordine non risenta nocumento la Cristiana Repubblica. Quindi sorge quel Canone importantissimo, e di uso infinito in tutto questo genere di ricerche: che i Vescovi posti al Governo delle varie Diocesi, nè debbano rimanere, per così dire, inceppati, nè senza freno. Avverrà nelle circostanze, e secondo i diversi bisogni, che occorra di ampliare, o ristringere le facoltà Vescovili; ma lo spirito di Dio, e della Chiesa, che mai non muta, sarà sempre di tendere per queste medesime varietà alla regola suprema di tutta la Polizia *la salute Ecclesiastica*.

4

Ove vi supplico, Monsignore, ad avvertire con animo pacato, e tranquillo, che fra due mali indicati, la troppa angustia, o la soverchia licenza ne'Vescovi quanto alla Disciplina; questo secondo è infinitamente peggiore, e di conseguenza più rovinosa. Immaginatevelo un sol momento a prender piede nell'ordinato Accampamento di Dio: rammentatevi, che i Vescovi son pur tanti, e son pur uomini di mutabilissima volontà; e vi vedrete d'innanzi agli occhi non più una Chiesa, ma un abisso orribile di confusione, se non vi sia freno efficace nell'esercizio del lor potere. Interrogate, che il Ciel ci salvi, tutta la Storia de'Secoli del Cristianesimo, e tutte le Canoniche solennità: cosa sono tante divisioni ordinate di Metropoli, di Provincie, di Nazioni, di Vicariati, di gradi d'autorità, che da'più remoti tempi ha stabiliti, e collegati con disposizione ammirabile, e divina, la Chiesa stessa? A che mirano tanti Concilj Diocesani, Provinciali, Nazionali, Ecumenici: tanti Canoni, tanti Statuti, tante Decretali? Tutto in ultima Analisi và a ridursi a porre in regola fissa l'Episcopato, a dare un freno legittimo, e di ordine alla potestà de' Vescovi, a far argine all'arbitraria licenza. Questa è una di quelle verità in grande, e di sistema, verità di colpo di occhio, e di tota-

lità, che si affacciano subito a uno spirito per mezzanamente istruito; e che non sanno scuotersi per qualche fatto particolare, e staccato, nè oscurarsi dalle menzogne, e da'falsi discorsi de'moderni cavillatori. Da tale osservazione poi esattamente si spiega altra generale verità di fatto, che sembrerà un paradosso a chi onninamente sia digiuno nella Storia Ecclesiastica; vale a dire: che ne'Secoli, ne'quali più infrequente è stato ne'Romani Pontefici l'esercizio dell'autorità di lor Primazia, e più spesso l'uso de'Provinciali Concilj, i Vescovi sono stati *meno liberi*: e più ampio all'incontro hanno goduto l'esercizio di lor potere ne'tempi, che si è spiegata con più frequenza la potestà Pontificia. Io sostengo, che non vi è un puro fatto attestato luminosamente, siccome questo in tutta l'Antichità: e se ne potrebbero, Monsignore, gli stessi fervorosi Partitanti persuader subito anche con una semplice occhiata alle Chiese d'Affrica nel terzo Secolo, ed alle Opere dello stesso S.Cipriano. Mi appellerò solamente a quella Provincia, a quel tempo, e a quel Santo Martire, perchè quì appunto si è ove i nostri nemici pretendono più, che in qualunque altro argumento di trionfare, e di mostrarci illimitatissima l'autorità d'ogni Vescovo. A tale eccesso siam giunti di malignità, o d'ignoranza! Così è adunque, *Dii vestram fidem*? Ma ci bisogna egli altro, che aprire

anche a caso l'unico Volume delle Opere del Santo Martire di Cartagine, per vedere, se si ha fior di senno, e per confessare se un sol raggio di pudore ci resti, tutto il contrario? Di fatti, ove troveremo in diverse circostanze de' Vescovi, che si reputino in qualche modo tenuti a deliberare in comune, e in Concilio, quale, e quanta Penitenza debbasi imporre a i caduti, conforme nella sua Lettera XIV sembra ravvisarsi obbligato lo stesso Primate della Provincia S. Cipriano? *Ut Præpositi cum Clero convenientes . . . disponere omnia consilii communis Religione possent*: e conforme vedesi eseguito nel Concilio Cartaginese, che Pearsonio colloca nel Maggio del 251, *persecutione sopita, cum data esset facultas in unum conveniendi, copiosus Episcoporum numerus . . . . in unum convenimus* (*a*); ed ove fu decretato, al riferire dello stesso S. Cipriano in altro luogo (*b*): *Ut pœnitentiam non agentibus, nemo temere pacem daret.* Che anzi, conosciuta dal Santo per divina rivelazione, altra imminente procella alla Chiesa Affricana, credè spediente, che si accorciasse il termine della Penitenza prefisso a i caduti nella antecedente persecuzione, e che immediatamente dovesse rendersi loro la pace: ma non credè però

(*a*) Ep. LII. S. Cypr. Ed. Pamel., & Baluz.
(*b*) Epist. LV.

di venire a questo compenso, sebbene sì necessario, senza l'accordo di altro Concilio, di cui accuratamente ragiona il Benedettino P.Prudenzio Marano (a). Le Lettere Ciprianiche XXXIII, e XXXIV son per dare conto esatto di avere ordinati due semplici Lettori Aurelio, e Celerino, e delle ragioni, che lo avevano determinato a tal'atto. Vi son eglino molti Vescovi, che oggi pratichino questi riguardi? Che reputino aver bisogno di un Concilio per rispondere a una questione Teologica, come adopera S.Cipriano rispondendo con la Lettera LXX alla domanda de' Vescovi della Numidia circa il Battesimo de' Novaziani? Che, a corto dire, non muova passo, non venga a regolamento alcuno di mediocre importanza, senza la deferenza al Concilio? E a fronte di tanti fatti così accertati, bisognerebbe egli far poi tanto caso sù una proposizione, che nel calore della disputa fosse sfuggita a Cipriano medesimo, per intenderla contro la di lui stessa pratica costantissima, che ogni Vescovo abbia un indipendente arbitrio su'fatti suoi, e solo a Dio risponsabile? In somma egli è un certissimo fatto, che la Disciplina de'frequenti Provinciali Concilj, coartava sempre più, e teneva in freno l'arbitrio privato de'Vescovi, come quelli, che in tali sacre Adunanze dove-

(a) Vita S.Cypr. præm. Ed. Opp. §.XXV.

vano proporre i loro metodi, e riportarne l'approvazione prima di eseguirli, o ad esse renderne esatto conto, se qualche indifferibile urgenza ne avesse resa necessaria l'anticipazione. Guardiamo le cose con savio discernimento, e questo è lo spirito di Disciplina de'Concilj Provinciali, una, o due volte l'Anno ec.

5

Tal Disciplina aveva pure i suoi comodi, e gli incomodi suoi, come avvenir suole in ogni umano regolamento, ed ha soggiaciuto alle sue variazioni: ma lo spirito della Chiesa anche in ciò (di non abbandonare la sua Polizia al privato arbitrio di tanti Capi) dura, e durerà sempre lo stesso. Ma ammiriamo, Monsignore, la giusta, e sapiente condotta della Chiesa Romana. Siccome appunto questi Concilj delle Provincie erano di grande ajuto per mantenere la unità possibile, e l'ordine nella Disciplina, e per vincolare l'arbitrio privato; come si conducevano i Romani Pontefici? Con una ispezione più dolce, e col freno più lento. Ove, e quando erano più frequenti i Concilj, con la proporzione medesima si scemava il bisogno di esercitare la divina potestà del Primato; ed essi, che l'avevano per edificazione della Chiesa, e non per farne un vano,

ed inutile sfoggio, ne rallentavano lo esercizio. Non che, badate bene, chiudessero affatto gli occhi, e riducessero ozioso il ministerio depositato in loro mani dal Salvatore. Mai nò. Alla loro Sede riferivano i nostri Padri le determinazioni prese nelle Provincie, e riputavano il farlo *optimum, & valde congruentissimum .. si ad Caput, idest ad Petri Apostoli Sedem, de singulis quibusque Provinciis, Domini referant Sacerdotes*, siccome esprime l'Ecumenico Sardicense (*a*). Così S.Cipriano medesimo di ogni regolamento de'suoi Concilj dava minuto conto alla Sede di Roma (*b*), e le stesse sue Lettere Pastorali quà rimetteva, (*c*) per la ragione, che *& dilectio communis, & ratio exposcit .... nihil conscientiæ vestræ subtrahere de iis, quæ apud nos geruntur, ut sit nobis circa utilitatem Ecclesiasticæ administrationis commune consilium* (*d*). Lo stesso S.Cipriano è che ci avverte (*e*) essere stati puntualmente riferiti a S.Cornelio gli Atti del Sinodo Affricano contro Felicissimo: e nell'affare de' caduti, a lui essere stato trasmesso un Libello, *in quo*

(*a*) Ep. Synod. ad Jul. Pap. Tom.II. Concil. a col.654. Venet. 1728.
(*b*) S.Cyprian. Ep. XII. ad XLVII.
(*c*) Epist. XIV.
(*d*) Epist.XXIX. ad Cler.Rom.
(*e*) Epist. XLV.

singula placitorum Capita conscripta sunt (*a*). Egli è, che modestamente si scusa con lo stesso Pontefice, perchè *celeriter, & urgenter* non gli aveva dato parte dell'affare di Fortunato (*b*). Così terminato appena il Secolo quarto, anche i Concilj di Cartagine, e di Milevi, *antiquæ regulæ formam secuti, QUAM TOTO SEMPER ORBE MECUM NOSTIS ESSE SERVATAM*, al Pontefice S.Innocenzo I ricercarono *super anxiis rebus, quæ sit tenenda sententia* (*c*). Imperocchè, come pochi anni dopo scrisse a S. Celestino S. Cirillo d'Alesandria, in regola Ecclesiastica, a i Vescovi non è permesso *silere, & non pietatem tuam DE OMNIBUS QUÆ MOVENTUR, Litteris certiorem facere, citra culpam, ac sinistræ suspicionis metum* (*d*). E perfino il Concilio Generale di Efeso poneva cotesta massima, siccome cosa di antica costumanza il *dover riportare una buona approvazione* dal Papa: *quia mos est vobis* (scrivono i Padri (*e*) al suddetto Pontefice S. Celestino) *tam magnis existentibus, in OMNIBUS bene probari, & omnia studia Ecclesiarum vestra facere*: onde protestano di dargli parte di

(*a*) Epist. LV.
(*b*) Cit. Ep.LV. ad Cornel.
(*c*) S.Innocent. Ep.XXX. num.1.11.
(*d*) Ep.VIII. ad Cælest. num.1.
(*e*) Inter Ep. S.Cælest. Ep.XXX. n.1.

tutto, così costretti da precisa necessità, *plane necessitate adacti . . . quia oportebat omnia ad scientiam tuæ Sanctitatis referre.* Così il Pontefice S.Gelasio I scrivendo agli Orientali circa la condanna, che avevano pronunziata contro alcuni Vescovi; vi trova per prima prima irregolarità, che non avevano, *secondo la consuetudine de' Padri*, fatta a lui relazione: *taceo, quod ad nos fuerat paterna consuetudine referendum* (a). Lo stesso scrivono i Padri Affricani al Pontefice S.Teodoro nell'anno DCXLV, che *ANTIQUIS REGULIS sancitum est, ut quidquid quamvis in remotis vel in longinquis positis* (figuratevi quanto più se a Pistoja, a Pienza, a Colle) *ageretur Provinciis, non prius tractandum, vel accipiendum sit, nisi ad notitiam almæ Sedis vestræ fuerit deductum* (b). Nè tale necessaria relazione da farsi al Romano Pontefice d'ogni importante regolamento Ecclesiastico, era un semplice complimento di usanza, come sembra voleste far voi, Monsignore, nel riferire a PIO VI la vostra Istruzione del 1786, di cui vedremo frà poco: o facevasi solamente per *chieder lumi, e consiglio*, siccome pianta franco nella sua Apologia (pag.28) il vostro principale Monsig. di Pistoja. Ohibò: mai tanta cura ne' Santi Padri per delle inutili for-

---

(a) S.Gelas. Ep. ad Oriental. cap.IX.
(b) Tom.VI. Concilior. p.226.

malità, per delle ceremonie prive di conseguenza. Si adoperava così, perchè senza il consentimento del Romano Pontefice era legge fissa, e sicura, che si dovea tenere per nulla, ed invalida ogni determinazione, che le Chiese facessero, *cum Ecclesiastica regula interdictum sit, ne PRÆTER SENTENTIAM ROMANI PONTIFICIS QUIDQUAM AB ECCLESIIS DECERNATUR*: come a lettere di Cupola scrisse fin dal Secolo V il Greco Socrate (*a*), e lo conferma puntualmente l'altro Storico Sozzomeno (*b*): *Sacram enim Legem esse, ut IRRITA HABEANTUR, quæ præter sententiam Episcopi Romani gesta fuerint*: nel senso medesimo, che il Pontefice S.Leone (*c*) riferisce alla disposizione divina: *ne in solvendis, aut ligandis QUORUMCUMQUE causis, aliud ratum esset in cælis, quam quod Petri sedisset arbitrio*; mentre formati gli Ecclesiastici regolamenti eziandio ne'Sinodi stessi, la santa Sede è che *unamquamque Synodum, & sua auctoritate confirmat, & continuata moderatione custodit* (per qual ragione?) *pro suo scilicet Principatu &c.*, son

---

(*a*) *τοῦ κανονος Ε'κκλησιαςικοῦ μη δεῖν παρὰ την γνωμην τοῦ Ε'πισκοπου Ρώμης τας Ε'κκλησιας κανονιζέιν*. Sozzom. Lib.II. Hist. Eccl. Cap.XVII.

(*b*) V. l'Ediz. di Guglielmo Reading., Cantab. An.1720. p.105.

(*c*) Hom. de Transfigur. Dom.

parole del gran Pontefice S.Gelasio (*a*). Si riteneva tal pratica, lo scrive a i Vescovi del Concilio Cartaginese, fra'quali v'era S.Agostino, il Pontefice S.Innocenzo (*b*), perchè senza di ciò niun grave affare si riputava finito, e dall'autorità di questa Apostolica Sede doveva, non per umana, ma per *divina* istituzione confermarsi ciò, che era giusto: come gli antichi Padri *non humana, ſed divina decrevere ſententia, ut quidquid, quamvis de disjunctis, remotiſque Provinciis ageretur, non prius ducerent finiendum, niſi ad notitiam hujus Sedis perveniret, ut tota hujus auctoritate* (eccone lo perchè) *juſta quæ fuerit pronunciatio firmaretur*; nel che dice, che avean fatto ſenno i Padri Affricani *antiquæ traditionis exempla ſectantes, & Eccleſiaſticæ memores Diſciplinæ .... qui ad noſtrum referendum approbaſtis eſſe JUDICIUM, SCIENTES QUID APOSTOLICÆ SEDI DEBEATUR.* Così è: i Santi Agostini lo sapevano bene questo dovere, e lo mettevano in pratica: e se qualche Vescovo capriccioso si fosse negli antichi tempi trovato, il quale avesse voluto rinnuovare di suo arbitrio; avrebbe subito incontrato un'oppositore perfino nell' Imp.Giustiniano, che fin dall'Oriente non lo avrebbe sofferto: *Non enim patimur, ut quid-*

(*a*) Ep.XIII. ad Episc. Dardan.
(*b*) Tom.I. Epp. Coust. col.889. V.anche col.896.

quam eorum, quæ ad Ecclesiasticum spectant statum, non etiam ad ejusdem referatur Beatitudinem, cum ea sit Caput omnium sanctissimorum Dei Sacerdotum (*a*). Ma che occorre trattenersi in cose di tanta notorietà? Tutti gli antichi monumenti di Chiesa attestano generalmente queste due verità: che ogni determinazione di conseguenza doveva farsi in comune da' Vescovi ne' Provinciali Concilj: e che di questi Concilj ogni determinazione importante si doveva riferire al Romano Pontefice, *ut tota hujus auctoritate, justa quæ fuerit pronunciatio firmaretur..... & nihil a suo Capite diffideret.* Queste son cose antiche.

6

In tal guisa i Successori del primo Apostolo, posti dal Figliuol di Dio al governo di tutto il Gregge, venivano a far loro propria, secondo l'espressione di S.Cirillo, ogni sollecitudine di ciascheduna Chiesa dell'Universo. Gli ostacoli temporanei, che le persecuzioni, le guerre, le opposizioni irreligiose, ed ingiuste talor frapposero a questo sacro, e canonico commercio delle membra col Capo, e le difficoltà, ed i ritardi, che ne-

(*a*) V. Petr. Coust. Præf. ad Tom.1. Epp. RR. PP. part.1. n.XXII.

cessariamente vi apporta la maggiore, o minor distanza de'luoghi, sono cose straordinarie, violente, e fuor della regola, che daranno sì luogo a delle modificazioni proporzionate, e ragionevoli nell'applicazione, ma che non mai posson togliere il principio generale, e certissimo. S'incontrerà qualche fatto solitario, e isolato nel corso di tanti Secoli, e di tante vicende, che sembri contraddire questo deposto costante di tutta la Tradizione? Uno spirito calcolatore, e che guardi le cose in grande, non vi si arresta un momento, non che v'inciampi. Sembrerà egli un prodigio, che trovisi qualche trasgressore, qualche assurdità, e qualche opposizione alla regola, nella Storia degli uomini? Intanto però, ferma stante, e immutabile la generale ispezione, che per articolo di Fede Cattolica è stata *da Dio commessa* al Romano Pontefice sopra tutta la Chiesa; si rende importantissima l'avvertenza su la diversa maniera di esercitare tale ispezione in tempo, che vigorosa mantengasi la frequenza de'Provinciali Concilj, in tempo poi, che essa vadasi rallentando, e allorchè finalmente venga a cessare quasi del tutto. La vigilanza sopra la condotta di tutti, non vi sarà Cattolico, che non la riconosca un dovere preciso del Primato Apostolico: ma anche a primo lampo di lume ragionevole si ravvisa quanto sia differente il tener occhio sopra *Adunanze* di Ve-

scovi, e l'abbadare separatamente a ciascuno. In tempo, che per operare qualunque rinnovazione nella Disciplina è tolto il privato arbitrio ad ognun de' Pastori, e che tutto si dee deliberare Conciliarmente fra molti, e tali; si è già quasi al coperto dai disordini del capriccio, e della licenza, e vi ha presunzione fortissima, che i lumi comunicati di tanti, le esigenze riunite delle Chiese diverse di un'intiera Provincia, la Pastorale esperienza de' più provetti, e autorevoli, e specialmente la divina assistenza da G.C. promessa a queste sacre Adunanze, che nel suo nome si celebrino; terranno sempre lontana ogni innovazione nella Polizia, o non vi ammetteranno cambiamento, se non che ragionevole, e nelle circostanze locali, e del tempo, necessarissimo. Merita certamente molta fiducia, considerazione, e riguardo ciaschedun Vescovo ancora particolare, e staccato: ma bisognerebbe non aver principio, nè di ragione, nè di esperienza per non vedere quanto più v'è da fidarsi in un intiero Concilio, che in un solo de' particolari Pastori. Fu adunque convenientissimo, che i Romani Pontefici lasciassero più svincolata, ed estesa la giurisdizione de' Vescovi, in tempo, ch'ella non aveva alcun effetto di conseguenza durevole, fuori de' Sinodi Provinciali, ed allorchè l'esercizio medesimo delle facoltà Pastorali si apparteneva

in certo modo più all'Episcopato, che al Vescovo. Da questo principio di ragione, e di fatto molte cose si spiegano, che talora ci apportano difficoltà nella Storia, e da' piccoli ingegni sofistici si ritorcono contro la divina autorità della Sede Apostolica, perchè siam troppo facili a portare in qualunque secolo le idee del nostro, e a mescolare per tutto i pregiudizj del nostro spirito e del nostro cuore. Fu nei tempi appunto, che la Sede Romana avea da fare con de' Concilj, più che non con de' Vescovi, che S. Policarpo discepolo degli Apostoli sen venne a Roma poco dopo la metà del secondo Secolo Cristiano, per conferire col Pontefice S. Aniceto su varj punti, circa de' quali la pratica delle Chiese dell'Asia, era differente dalla Romana, e *confestim pax inter eos fuit conciliata*: che anzi sul punto stesso della celebrazione della Pasqua, quod *controversiæ caput videbatur*, S. Aniceto lasciò tranquillamente all'Asia la diversa sua costumanza, *atque tandem cum pace alter discessit ab altero*, come di tutto è garante S. Ireneo (*a*) discepolo del medesimo Policarpo. Perciò suscitata nuovamente sul terminare dello stesso Secolo II la questione medesima, troppo forte per avventura sembrò a Policrate, e agli altri Vescovi d'Asia, la condotta di S. Vittore, che vole-

(*a*) Ap. Euseb. Lib. V. hist. cap. 24.

va ad ogni modo obbligargli a dimettere l'antica, e in tanti Sinodi confermata lor costumanza: e S.Ireneo medesimo vi s'interpose per sopire la controversia (*a*). S'acquietò in fatti il prudente Pontefice, e benchè continuasse a disapprovare tal riprovabile Disciplina (*b*) di unirsi nella Pasqua con i Giudei; credè usare un doveroso riguardo al consenso di tante Chiese: ma non andò guari, che convenne recedere da quella pratica, e per Canone eziandio del Concilio Niceno, uniformarsi anche in questo alla Chiesa Romana. Di quì è forse, che le Chiese Affricane alla metà del seguente Secolo III, e sotto San Cipriano, crederono eccessiva la resistenza di S.Stefano alla loro consuetudine del Ribattesimo, rammentata già presso loro nel Sinodo di Agrippino, e in nuovi Concilj da se confermata recentemente: vedendosi sempre forti que' Vescovi, con Firmiliano, e altri molti d'Oriente, su la ragione, che non si trattava di cosa indotta, e praticata da alcuno in particolare de'Vescovi, ma dall'intiera Provincia, e da'suoi Concilj, ai quali si dovevano ben differenti riguardi. Si portò certamente l'opposizione all'eccesso, e quindi sopita la controversia, apparì chiaro quell' usato fenomeno, che la ragione, la verità,

(*a*) V. Euseb. cit.Lib.V. capp. 22.23.24.
(*b*) V. Baron. Ann.198. N.XVI.&c,

e la Fede stavano con la Chiesa di Roma, e bisognò parimenti uniformarsi con lei (*a*). Perciò in somma, nelle memorie di tutti i Secoli vi sono meno riserve su'Vescovi, ove son più Concilj, e Roma si condusse sempre sù questo come era giusto, ragionevole, e prudente il condursi. Consultatene, Monsignore, questi nostri tempi medesimi, e se vorrete dar gloria a Dio della verità, voi troverete, che la Cristianissima Chiesa di Francia, ove l'uso de'Provinciali Concilj s'è mantenuto meno infrequente, ed ove le continue Assemblee di quel Clero Cattolico, una spezie conservano di Sinodo Nazionale; la S.Sede Apostolica lascia più libero il governo disciplinare, e le non sostanziali differenze di polizia. Tanto egli è vero, che lo Spirito della Chiesa è lo Spirito di Dio, che non cambia mai nella stessa diversità di condotta: e tanto è vero, che Pietro vive ancora, e presiede nella sua Cattedra! Ed ecco chiaro, e dimostrato, se non mi abbaglio, ciò, che diceva più innanzi, che a misura, che la divina potestà del Primato ha agito *meno* su'Vescovi, essi sono stati men liberi, perchè assai più dipendenti da i Sinodi nelle Provincie.

(*a*) Su tutta questa pendenza può consultarsi il Libro *Esercitazioni Ciprianiche* . . . dell' Ab.Marchetti, Roma 1787.

7

Intanto dilatandosi vieppiù la Chiesa, e conquistata col sangue di milioni di Martiri una pace gloriosa, andarono poco a poco, come doveva di ragione accadere, sistemandosi gli affari Ecclesiastici, aumentandosi il numero de'Pastori, e mille cagioni contribuirono a render meno frequenti i Sinodi Provinciali. I disordini, che nella corruzione dell'umana natura sogliono stare in ragione diretta della moltitudine, si accrebbero pure con lei, e andarono anche innoltrandosi negli uomini Vescovi. Senza svolgere la misteriosa Apocalisse circa quelli dell'Asia, l'antichissimo S.Ireneo non ebbe difficoltà alcuna di attribuire certe trasgressioni di Disciplina alla *negligenza* di alcuni più antichi Pastori: *hæc . . . varietas non nostra primum ætate nata est, sed longe apud majores nostros cœpit, qui negligentius, ut verisimile est, præsidentes, simplicitate, & imperitia ortam consuetudinem Posteris tradiderunt* (*a*). E'ben noto l'erroneo Decreto Sinodale invalso dopo Agrippino nelle Chiese Affricane, per cui si amministrava nuovo Battesimo a chiunque lo aveva già ricevuto validamente da mano eretica, ed il quale trovasi ripetuto anche in

---

(*a*) S.Irenæus Ep. ad Vict. Pap. ap. Euseb. hist. Eccl. Lib. V. cap. 24.

Asia da'Sinodi Iconiense, e Sinnadiense rammentati da Firmiliano di Cesarea (*a*). Ove se la persecuzione di Severo, che infierì nella Chiesa appunto verso quei tempi, non avesse impedito, che tali Decreti fossero riferiti *more majorum* alla Sede di Roma, facilmente l'errore sarebbe stato corretto sul nascere, nè tanti avrebbe cagionato disturbi nella Cattolica. Non rammenterò i Sinodi Asiatici celebrati appunto verso i tempi medesimi per autorizzare una irregolare Disciplina nella celebrazione della Pasqua; imperocchè di cotesti si ebbe spazio di farne inteso per tempo il Romano Pontefice, prima da S.Policarpo, poi dal Primate Efesino Policrate: e portata così in regola Canonica la causa a Roma, la pericolosa consuetudine dolcemente fu svelta, e condotta eziandio a Decreto generale dell'Ecumenico di Nicea (*b*). Che accade scorrere la seguente Storia del Secol IV, e del V per rammentare le centinaja di Sinodi Episcopali, che fu mestiero di condannare, o rimettere in ordine coll'autorità della Sede Romana? Son forse incognite le storie degli Atanagi, de'Marcelli d'Ancira, de'Paoli di CP, degli Asclepa di Gazza, de'Gian Crisostomi, de'Flaviani, de'Teodoreti? E'forse di poco strepito la Causa famosa di Acacio, che tirò alla separazione da Roma, e perciò dalla

(*a*) Firmil. Ep. inter Cyprian. LXXV.
(*b*) V. sopra num. prec.

Cattolica, tanti Pastori Orientali? Intanto, quella Disciplina vegghiante, ogni bene, dirò, ed ogni male si determinava ne'Sinodi: ma il Figliuolo di Dio, aveva provveduto in S.Pietro, e ne'Successori di lui il Vaglio di separazione, per la Pontificia conferma delle determinazioni salutevoli, o con la riprovazione delle nocive. L'orgoglio de'superbi Figliuoli anche allor si riscosse alla voce della condanna, e sempre sparse querele, e sofismi: ma all'ultimo delle cose abbisognò conformarsi alla Decisione della Chiesa matrice, o separarsi dalla Società de'Credenti. Di quì chiara discende la pràtica de'Legati Apostolici, mandati quando più, e quando meno frequenti da Roma a presedere a i Concilj, eziandio Provinciali. E'questo un diritto, che dalla generale ispezione del Primato chiaramente proviene: poichè insegnando la *Fede*, che il Successor di S.Pietro è Pastore supremo di qualunque Chiesa Cattolica; resta evidente, e che può di pieno diritto intervenire a qualunque Adunanza Ecclesiastica, e che dee, se voglia intervenirvi per se, o per altri, avervi la presidenza. Le generali regole poi di buon governo prescrivono quando, giusta le circostanze, valersi ora più, ed ora meno di cotesto diritto. Così fin dall'anno CCCXIV. troviam tenuto in Arles nella causa de'Donatisti un Provinciale Concilio, cui per mezzo de'suoi Legati Claudio, e Vito Preti, Eugenio, e Ciriaco Diaconi, pre-

siedè il Pontefice S.Silvestro (*a*). I suoi Preti anche mandati in Oriente per accudire ne'Concilj locali alla causa di S.Atanasio, rammenta chiaramente S.Giulio I nella sua Pistola agli Orientali: e di Osio di Cordova di lui Legato colà, lo stesso S.Atanasio ne attesta, che non si tenne Concilio, a cui e'non presiedesse (*b*). In una Lettera di S.Liberio, posta nell'Appendice delle Opere di Lucifero Calaritano, vien destinato per Legato Apostolico esso Lucifero, con Pancrazio Prete, ed Ilario Diacono, per adunare un Concilio per la stessa causa di S.Atanasio, e vi si rammentano altri Legati mandati da Roma nell'anno innanzi che fù il CCCLIII. Nemmen gli Eretici aveano imparato in que' primi Secoli a dubitare di questi diritti del Primato Apostolico, o a riprovargli come abusivi: e ne diedero prova gli Arriani nel Conciliabolo di Milano, che S.Ilario (*c*) chiama *malignantium Synagoga*, nel costringere esso Lucifero, ed i suoi campagni Legati (*d*) a presedervi insième con Eusebio Santo Vescovo di Vercelli, per dar così un colorito al nefando loro complotto. Piena è l'antica memoria di Documenti dell'esercizio di tal diritto Pontificio di mandar Legati a invigi-

(*a*) V.Baron., & Pagi cit. Anno CCCXIV.
(*b*) V.Baron. An.CCCXIX. S.Athanas. Apolog. de fuga sua.
(*c*) Ad Constant.
(*d*) V. Baron. Anno CCCLV.

lare su'luoghi a i Sinodi, quando i Papi ne credevano mestiero, e che in *loro arbitrio* era il mandare, secondo l'espressione del quinto Canone Sardicense, *habentes ejus auctoritatem, a quo destinati sunt.* Con tal metodo adunque de'Legati veniva a stendersi l'Apostolica sollecitudine anche a i Sinodi Provinciali in proporzione del bisogno, che ve ne fosse stato: e però accade, che non così spesso gli troviamo mandati da Roma ne'primi Secoli, quanto in quelli di corruzione, e d'ignoranza sotto i Pontificati specialmente di S.Leone IX, S.Gregorio VII, Niccolò I, Urbano II, Eugenio III, Adriano II, Alessandro III, tutti Pontefici, per i quali Fleury stesso confessa (a), che le cose Cristiane rinvigorirono, e l'Ecclesiastica Disciplina fece gran passi verso la sua purità. Anche l'officio di *Vicario Apostolico*, tanto rammentato negli scritti di S.Innocenzo I, e specialmente di S.Leone magno, officio, che ordinariamente veniva addossato a'primi Vescovi delle Provincie, era altro mezzo, per cui i Romani Pontefici, medianti questi loro Luogotenenti, venivano a fare in certo modo presente da per tutto la suprema, e divina loro ispezione, ed autorità, onde essa ordinatamente partendo dal Capo, e dal Centro visibile, per tutto l'Ecclesiastico Corpo si diramasse, e tutte con sacro glutine riunisse alla Ma-

(a) Hist. Eccl. Tom. XVI. Disc.IV. n.1. &c.

trice, le disperse Chiese dell'Universo. Perciò la riserva al Papa delle così dette *cause maggiori* famosissime negli antichi Monumenti di Chiesa, come avrò a confermare a suo luogo, le quali Cause nè da i Provinciali Concilj, nè da i Vicarj Apostolici, nè dagli stessi Legati, senza commissione speciale, potevano determinarsi, ma immediatamente al giudizio della Sede Apostolica si dovevano riferire, e rimettere.

8

Così, e sotto questo metodo unito con mille vincoli alla Sede Romana, la Ecclesiastica Polizia andò stabilendosi, e la Chiesa Santa si andò formando un Corpo di Leggi uniforme per ogni dove in que' punti, che potessero essere a tutti comuni, e saviamente diverso, ove le diverse circostanze lo richiedessero. Quell'uno, a cui tutto doveva far capo il sistema Ecclesiastico, messo così in grado di vedere come in un colpo di occhio tutte le Chiese, era anche alla portata di giudicare ciò, che alla Comunità intiera poteva convenire, e ciò, che doveasi separatamente a ciascuna Chiesa, a ciascuna Provincia, a ciascuna Nazione. Nulla può immaginarsi di più ordinato, di più sapiente, di più divino. Costavano è vero, degli incomodi questi Concilj frequenti, pe' quali i Vescovi doveano strapparsi dal seno de'

loro Popoli così sovente, distrarli, affaticarli, dispendiarli in viaggi: ma di sì gran mole era il fabbricare una Polizia, e un Corpo di Legislazione, che santa ovunque, ed irreprensibile, a tanta diversità di bisogni, di genj, di costumi, di luoghi, di Regni, potesse proporzionarsi! Egli è chiaro da se, che coll' inoltrarsi de' Secoli non minoravano punto gli incomodi, necessariamente connessi con la celebrazione de' Provinciali Concilj; come all'incontro l'utilità, che dovea aspettarsene, veniva ogni giorno a decrescere. Ogni dì più andavasi formando, raffinando, e stabilendo il sistema Ecclesiastico, e quindi scemando sempre il bisogno di nuovi regolamenti, e di tanta frequenza di adunarsi sol per fare osservare i già fatti. E vaglia il vero, noi troveremo nel Concilio d'Ippona dell' anno CCCXCIII fatto un Canone, che ora in una or in altra Provincia si dovesse ogni anno adunare un Concilio plenario di tutta l'Affrica (*a*): ma troveremo anche, che que' Padri ben sollecitamente si avviddero dell' incomodo di questo metodo, e l'anno CCCC. VII si restrinsero solo a prescrivere, che tal Concilio si convocasse, *cum causa communis exigeret* (*b*). La Chiesa poi, non potè non risentire talora delle vicende della Re-

---

(*a*) Presso i Ballerini *De antiq. Collect. Cann. Græc., & Lat.* Part.II. Cap.III. §.II. N.11.

(*b*) Cod. Eccl. African. Can.I.V.

pubblica; e come in Affrica sotto il Vescovo Aurelio l'anno CCCCXXI, fu precisa necessità, *solemnitatem Concilii per biennium cessasse* (a); così mille ostacoli vi si frapposero altrove. Quello, a cui bisogna specialmente, a mio parere, riflettere sono le infinite formalità, che la cavillazione poco a poco ha rese indispensabili ne' giudizj Ecclesiastici. L'antica semplicità de'nostri Padri faceva terminare affari gravissimi soventi volte in una sola adunanza, e dopo un giorno i Vescovi restavan liberi di restituirsi alle abbandonate loro Sedi: oggi si accusa di precipitazione un Decreto di Roma, emanato dopo l'esame in contradittorio d'oltre dieci anni, nè vi si piega la testa indocile, dopo le conferme di un Secolo. Signori Partitanti moderni, che domandate Concilj, io vi prego a dare un' occhiata tranquilla alla sola Causa del vostro Canonista Fiammingo, riferita nell'ultimo volume delle Opere di lui, e poi dirmi (se v'è coscienza) quanto si dovrebbero trattenere adunati i Vescovi d'una Provincia, o quante volte ritornare a Concilio per ultimare la causa d'un Van-Espen. Tanto sono mutate le circostanze necessariamente connesse con la Disciplina de'frequenti Concilj, che non si vorrebbe soggetta a mutazione veruna! Non occorre farsi quì a svolgere la

(a) Conc.Carthag. ex MS.55 Capit.Veron.Tom.III S.Leonis col.649. &c. Ballerin.

Storia di tante rivoluzioni, di Guerre, mutazioni di Imperj, stabilimento di nuovi Regni, pestilenze, incursioni di barbare Genti, indolenza di qualche Prelati, vastità sterminata di alcune Provincie, povertà di molte Chiese nello stesso accrescimento di necessario dispendio, cento altre cagioni, e forse specialmente di certi *Vescovi esterni*, che l'adulazione poco a poco ha mescolati nel Santuario: cose tutte, che a un'attento ricercator si presentano come impedimenti della frequenza de'Sinodi Provinciali. Dirò solo, e credo poterlo affermare senza arroganza, che in tutta l'Antichità non potrà trovarsi un sol fatto, un monumento solo, che i Romani Pontefici si siano mai opposti alla legittima, e canonica celebrazione di questi Sinodi. Si troveranno sì mille eccitamenti, ed impulsi dati da i Papi, perchè con proporzionata frequenza queste sante Adunanze si celebrassero, e basti solo il riflettere con quanta annuenza di Roma passò il Decreto della *triennale* celebrazione de'Concilj medesimi, fatto nel Tridentino stesso (*a*); in tempo cioè, e in occasione, che gli Avversarj nostri pretendono somma fosse, più che mai sia stata, la Romana preponderanza. Da Adunanze Canoniche di buoni Vescovi non hanno

(*a*) Sess.X.XIV. cap.II.de Ref.ved.Lambert. de Synod. Diœc. Lib.I. Cap.VI. Fleury Lib.XCVI. hist. num.50. &c.

mai avuto a temere coloro, che il Divino Pastor supremo ha lasciati in sua vece a pascere tutte le Agnelle: e a voi stesso, Monsignore, Dio ne ha posto sotto degli occhi un'esempio sensibile, e recentissimo. Roma teme, ed ha sempre temuto del privato capriccio de'pochi, della novità, dell'orgolio: ma non ne teme per se. La conservazion del Deposito, del buon pascolo, della concordia, della pace, della unità; è ciò che Roma specialmente dee custodire, e difendere dall'arbitraria licenza. Quanto alla Sede di Pietro, passerà il Cielo, e la Terra, ma non potranno preterire mai le divine parole, che le Porte d'Inferno non prevaleranno contro di lei: e quanto al resto, vi è Dio che pasce gli augellini dell'aria, e veste i gigli del campo. Da qualunque cagione pertanto (certamente da tutt'altra, che da i Romani Pontefici) sia addivenuto; fatto stà, che la celebrazione de'Provinciali Concilj si rese col succeder de'tempi sempre meno frequente, finchè divenne rarissima, come ognun vede con gli occhi suoi. L'influenza de'diritti Metropolitici, e Patriarcali fecesi vie meno efficace per contenere nell'ordine l'autorità Vescovile, e di quì provenuto sarebbe, che i Vescovi generalmente se ne restassero sciolti da ogni vincolo locale, e Gerarchico, se viva sempre, e vegghiante non operava l'autorità lasciata da G.C. al successor di S.Pietro. Ed eccoci, Monsignore, all'Epoca di.

alcune delle limitazioni di Giurisdizione Episcopale, e delle riserve Romane. Io non chieggo, che un poca di pace, e di tranquillità per meditare a sangue freddo, cosa dovea far Roma nel vedere inevitabilmente avanzarsi una quasi cessazione de'Sinodi, e un rilassamento totale di tanti antichi legami. V'è egli, Dio immortale! un impenetrabil mistero, che i Romani Pontefici a misura, che il buon ordine lo richiedeva, qualche limitazione ponessero all'uso delle facoltà Episcopali, dipoichè ciascun Vescovo era condotto a esercitarle solitario per così dire, e staccato? S'aveva egli a lasciar tutto alla discrezione, e alla ventura di tanti Capi svincolati, e diversi? Non s'avea a sostituire affatto alcun vincolo a quelli, che si andavan perdendo, e che tanto gelosamente custoditi avevano i nostri Padri? Furono tanto lontani i buoni nostri Maggiori da questi licenziosi pensieri d'indipendenza, che a cognizione certa di tutti, una gran parte delle limitazioni alla loro autorità, i Vescovi la posero da loro stessi, e crederono espediente alla salute Ecclesiastica il farsi in certo modo, dal loro Capo più dipendenti. Necessitati a far fronte scoperta alla prepotente voglia di libertà, agli intrighi, alle violenze del Mondo, trovarono dolce conforto in questa spezie di impotenza, e di vincolo, ed evitarono mille volte le umane molestie, e forse le divine vendette, con quel brieve,

ed Apostolico: *Noi non possiamo.* Quindi in tutti i Generali Concilj di Chiesa, che si celebrarono, dipoichè Roma avea posti questi legami d'ordine sopra i Vescovi, ed i quali Concilj avevano certamente l'autorità medesima, la stessa divina assistenza, simile rappresentanza generale, come i più antichi; le Riserve medesime o si suppongono, o si confermano, o di nuovo eziandio stabilisconsi: nè si potrà mai trovare un Sinodo solo Ecumenico, ove esse siano riprovate come illegittime. Che anzi rinverremo ovunque espresso col Tridentino, che *i Pontefici Massimi per diritto della Suprema Potestà data loro nella Chiesa tutta; a ragione poterono riserbare certe più gravi Cause al loro particolare giudizio* (*a*). Mi si trovi piantato una sola volta in un generale Concilio, anzi in qualsiasi particolare legittima Adunanza di Vescovi, un principio contrario a questo, e darò vinta agli oppositori la causa. Con tutte queste limitazioni però, rimase in mano di ciascun Vescovo particolare molto più libero l'esercizio delle sue facoltà, che non era in tempo de'Concilj delle Provincie. Non era eseguibile, nè spediente, nè ragionevole, che i Vescovi in tutto il Mondo, ed in tante distanze, si facessero soggetti a Roma *immediatamente* in tutta quella estensione, che praticavasi da i Concilj locali, nè che Ro-

(*a*) Sess.XIV. Cap.VII.

ma assumesse intiera quella Giurisdizione *immediata*, che su ciascuno de'Vescovi esercitavano i suddetti Concilj. Il Governo delle Diocesi sarebbe stato troppo inceppato, se ogni Vescovo non poteva far senza Roma nulla di ciò, che non poteva una volta senza il Concilio. Ogni Potestà ordinata, e molto più la spirituale, e divina del Capo della Chiesa, si esercita in edificazione, ed in publica utilità, nè è sempre espediente, che facciasi tutto ciò, che pur lice. E di qui rilevasi a colpo di occhio la verità della massima, che ho rammentata a principio: „ che sotto le maggiori limitazioni Romane, „ i Vescovi assai più liberi sono stati, e „ lo sono, che per lo innanzi „.

9

Ora, abbiamo quì innanzi agli occhi un avvertenza rilevantissima circa la necessaria convenienza di tutte le Chiese con la Romana, che ho impreso a dimostrare eziandio negli affari di Disciplina. Noi vedemmo (V. sopra n.3), che i Santi Padri, fissano concordemente questa *necessità* di accordo con la Chiesa *principale*, e o si esprimono generalmente senza distinguere cosa, e cosa, conforme adopera Sant'Ireneo: *ad hanc* (Romanam Ecclesiam) *propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam*: o anche espressamente ragionano

di Polizia disciplinare; come S.Leone, *ut nihil a suo Capite diffideret.* Come adunque in mezzo a tante varietà della Disciplina delle Chiese, può anche circa tal punto verificarsi l'accordo con la Chiesa Romana, dalla quale in tante pratiche son differenti? E' questa una difficoltà di primo aspetto, che svanisce subito a una semplice riflessione più attenta su'fatti, e su l'indole della Ecclesiastica Disciplina. Proporzionabile essa a tante circostanze diverse, non poteva, nè doveva essere in tutto, e dovunque, e in qualunque tempo la stessa, come la Fede: onde la Chiesa Romana, lungi dal disapprovare, e disconvenire da queste varietà indispensabili, le ha anzi approvate, fomentate, e protette, allorchè sane fossero, e alle diverse esigenze più salutevoli: o le ha dissimulate, e permesse, quando siano state indifferenti, e di minor conseguenza. In tali casi però egli è evidente, che le Chiese sebbene di pratiche frà di loro *differenti*, non son *discordi*; e che anzi perfettamente *convengono*, mentre una approva la Disciplina dell' altra; quantunque una diversa ne reputi più adattata per se. Vidde l'evidenza di tal verità nella stessa veemente sua commozione, Firmiliano di Cesarea, che nella sua Lettera a S.Cipriano, che è la LXXV fra quelle del Santo Martire, non solo riferisce diverse pratiche disciplinari, nelle quali differivano fin da que' tempi, salva la perfetta con-

cordia, fra loro le Chiese: ma pretende, anzi, sebbene irragionevolmente, cavar di quì un argumento, che S.Stefano dovesse parimente lasciare in pace le Chiese dissenzienti su l'affare del Battesimo. La conobbero San Cipriano, con tutti i Vescovi dell'Affrica, e con S.Dionisio d'Allessandria, che in quella controversia insisterono su questo argumento stesso di Firmiliano: la conobbe S.Ireneo, Policrate, e gli Asiatici su l'affar della Pasqua, i Romani Pontefici con tutto l'Occidente la riconobbero nell'introdurre ovunque si potè soavemente, e senza alterazione della pace, l'uniformità del Rito Romano ec. E poi, non è evidente da se, che finchè non vi è disapprovazione, non vi è discordia, e che niuna Chiesa è dissidente dal suo Capo, mentre adopera Disciplina non riprovata da lui, avvegna Dio che differente? Subito però, che si tratti di una Disciplina espressamente condannata da Roma, basta un po'di senso comune per capir subito, che *non si è più di accordo con lei*, se tal riprovata Disciplina ritengasi: e un po'di buona fede basterebbe per confessarlo. Perciò è notabilissimo, che fin da'migliori Secoli della Chiesa, allorchè i Romani Pontefici vollero, che alcun'articolo anche disciplinare, dovesse generalizzarsi all'osservanza di tutte le Chiese; non ebbero, nè incontrarono difficultà veruna in esprimerlo. Così S.Siricio conchiuse le sue Sanzioni della Lett.V dell'anno 386 a'Ve-

scovi Affricani in tal modo: *Hæc sunt quæ deinceps, intuitu divini judicii, omnes Catholicos Episcopos expedit custodire* (a). Ed è sommamente al mio intento la ragione, che ne'primi anni del Secol V adducevane il Pontefice stesso, cioè, che sovente, adoperando altrimenti *fit scandalum Populis*, i quali in certe varietà pratiche può accadere, che *putent sibi aut Ecclesias non convenire, aut ab Apostolis, vel Apostolicis viris contrarietatem inductam* (b). Laonde non dubitò di avvertire il Metropolitano, a cui scrive (c): *Ut majori auctoritate vel tuos instituas, vel si qui a Romanæ Ecclesiæ institutionibus errant, aut commoneas, aut indicare non differas, ut scire valeamus qui sint, qui aut novitates inducunt, aut ALTERIUS ECCLESIÆ QUAM ROMANÆ EXISTIMANT CONSUETUDINEM ESSE SERVANDAM*. Parole rimarchevolissime, e che fissano in chiari termini il mio principio di dover convenire (nel senso esposto) anche nelle cose Disciplinari, con la C.R. In fatti, su la tante volte rammentata Disciplina della celebrazione della Pasqua, si vede chiaro sotto i due suoi aspetti questo principio: e come i Quatordecimani furono una volta nella pratica stessa non discordi, ma tollerati dalla Chiesa Romana; e da lei dis-

(a) Tom.I. Epp. Coust. col.652.
(b) Ibi col.855.
(c) Ibi col.866.

sidenti allorchè l'ostinazione, e il pericolo d'errore, fece espressamente condannare la loro pratica (V. sopra N. 6). L'altro rilevantissimo caso, in cui può accadere, che si venga circa cose di Polizia in discordia con la Chiesa Romana (e si verificherebbe d'ogni Chiesa qualunque) quello si è, se la differente Disciplina di Roma, in qualsiasi modo si disapprovi, e condanni. La differenza anche in tal caso non è più sol della pratica, salva l'unione dell'animo, e del giudizio: ma nel giudizio medesimo si disconviene, quando una Chiesa venga a giudicare riprovabile, e cattiva una Disciplina, che come salutevole, e buona abbia approvata la S. Sede di Roma. Sopra cento memorie di Chiesa Santa noi possiamo vedere applicata, e verificata cotesta massima. Noi differiamo tuttora, salvo il vincolo dell'unità, e della pace, con le Cattoliche Chiese di Oriente circa i punti disciplinari del sacro Celibato, e dell'Azimo: ma non perciò siamo stati mai alla discordia, finchè i Greci non si son trasportati a condannare su questi punti medesimi la Disciplina della Chiesa Romana. Al momento medesimo che quì si giunse, noi fummo al caso, che quelle Chiese Greche più non convenivano con la Romana, come era necessario attesa la di lei principalità: esse allor dissentirono dal loro Capo; e la Cattolica riconobbe anche in questi punti lo scisma. Per ritornare al seno dell'unità, bisognò es-

pressamente ridirsi, e tornare nella stessa varietà pratica, all'uniformità di sentimento con Roma. Ove sia intiera la Fede della Processione dello Spirito Santo da amendue le altre Persone divine; si rende affare di Disciplina l'aggiungere, o non aggiungere al Simbolo la particella *Filioque*. Eppure dacchè i Greci ancora in ciò condannarono la pratica della Chiesa Romana, sebbene protestassero la cattolica loro credenza circa il divino Spirito procedente; fu articolo preliminare della riunione l'accordarsi su ciò, e recitare insiem con noi in due Concilj Ecumenici il Simbolo con quella giunta. A sentimento d'uomini dottissimi, ed eruditissimi, Mabillon (*a*), Petavio (*b*), i Ballerini (*c*), altri cento; l'uso delle Imagini sacre all'Ecclesiastica Disciplina appartiensi: eppure la Chiesa tutta nell' Ecumenico secondo di Nicea, condannò di Eretici, e separò dalla Cattolica gli Iconoclasti, dipoichè osarono e con la voce, e col fatto di espressamente riprovare tal uso, che uso era della Sede Romana, e delle Chiese, che erano unite con lei. Che accade, che io rammenti le controversie su la Disciplina della Comunione *sub utraque specie*, su l'idioma da adoperarsi nella Liturgia, sopra

e

(*a*) Præf. I. in Sæc. IV. Ord. Bened. n. XVI.
(*b*) Theolog. Dogmat. Lib. XV. Cap. XIII. de Incarnat.
(*c*) De vi ac rat. Primat. Cap. XIII. §. XVII. n. 93.

mille altri punti, ove chiaramente confermasi questa verità indubitabile? Dirò solo, che reputo di potere con sicurezza provocare tutti gli oppositori nostri, a trovarci in tutto il Diritto Canonico vecchio, o nuovo, in tutte le memorie di diciotto Secoli un solo esempio di una pratica anche Disciplinare, che sia stata riprovata costantemente, e universalmente da Roma, e contuttociò l'abbia ritenuta, e ritengala impunemente una sola Chiesa Cattolica: e per lo contrario un solo esempio di una Disciplina ritenuta, e approvata da Roma, che le altre Chiese qualunque, e quantunque siansi, abbiano suo malgrado condannata, e proscritta, senza restar separate dall'unità de'Fedeli. Così è, viva Iddio! invano si cercheranno di tali esempli, che non vi sono, e questo sarà sempre un argumento di Tradizione intiera di fatto, che confermerà il deposto costante de'Padri, eziandio *rapporto alla Disciplina*: che ogni Chiesa, se vuol restare nell'unità, dee convenire, e accordarsi con la Romana. In qualunque modo si adoperi, se la Disciplina riprovata da Roma si abbracci, anche senza fare un Decreto, che la dichiari approvabile: o se la Disciplina Romana già abbracciata rigettisi, e si abbandoni (in circostanze, che non siavene notoria, e canonica causa), anche senza dichiarare espressamente, che si condanna: si viene equivalentemente, e col fatto a cadere nel dissentimento dalla Chiesa

principale, riprovato da tutta la Tradizione, ed incognito nella Cattolica, a tutta l'Antichità; si vengono a rompere spontaneamente i vincoli, che ci uniscono alla prima Sede, cioè alla Chiesa Cattolica: *Secum idest cum Ecclesia Catholica* (*a*). Bisogna gettarsi a dir delle inezie, a cavillare in piccolo sopra i fatti, a far forza su qualche trasgression della regola per sostituirla alla regola stessa: a fermarsi su qualche oscura espressione, ed ambigua, per contrapporla al torrente uniforme del chiaro, e preciso deposto di tutta la Tradizione; e così tentare di sottrarsi al peso di così grande argumento.

10

La certissima conclusione del fin quì stabilito si è questa, che in mezzo a tante vicende, e a tante necessarie, e ragionevoli mutazioni, cui ha soggiaciuto la Disciplina di Governo Ecclesiastico; lo spirito invariato, e costante di ogni sistema, sempre, ed in tutta la Storia si è, *che i Vescovi non restassero senza freno, nè dipendenza nel governo di loro Greggia.* La Chiesa Santa in tutte le sue istituzioni non ha fatto altro, che applicare acconciamente alle circostanze diverse questo principio fondamentale, immobile, e *divino*, perchè contenuto chiaramente nel-

(*a*) S. Cyprian. Ep. ad Ant.

la disposizione dell'Uomo Dio, allorchè volle soggetto tutto il suo Gregge ad un solo. I modi di rivenire a quest'ordine non potranno esser sempre gli stessi nelle infinite varietà, che seco portano i Secoli: ma caderà l'Universo prima, che sia possibile nella Cattolica, che per qual vogliasi strada, a cotest'ordine non si ritorni. Questa è una verità eterna, e di totalità, che s'affaccia sempre la prima, da qualunque banda si miri in grande il sistema Ecclesiastico: ed è riserbato agli spiriti privi di calcolo, e di esperienza nelle memorie Cristiane, il vacillare a un barlume di qualche fatto diviso, che si attraversi all'insieme di un principio sì generale, e sì chiaro. Quanto son mai concertate, e provide le opere di vostra mano, o mio Dio! Come è possibile, che l'uomo si ostini a non ravvisarle nella grande Opra vostra, lo stabilimento di Chiesa santa! Non bisogna egli, riverito mio Monsignore, chiudere volontariamente gli occhi alla luce, per non vedere anche a *posteriori* la necessità di tal metodo? per non confessare di buona fede, che sebbene (per impossibile) non lo avesse fissato il Fondator G.C., lo dovremmo fabbricar noi per non cadere a un tratto nella massima confusione? Vi confesso, che rimango stordito qualunque volta ripenso ove si vorrebbero innoltrare le cose nostre in questi giorni infelici. Come? ogni Vescovo adunque libero, e indipendente nel governo discipli-

nare di sua Diocesi? Che anzi in questa illimitata pienezza di esercizio, di potestà, i così oggi detti consistono *originarj*, *primitivi*, e *inamissibili* diritti Episcopali? Nè tempo, nè rinunzia, nè Canone, nè Potestà creata (benchè venga da Dio) potè apporre freno legittimo a questi diritti pretesi, nè sospendergli, nè limitargli, nè proporzionargli alla salute generale di Chiesa? E questa non è un'*Eresia* in termini, anzi delle eresie tutte la più desolatrice, e fatale alla Società de'Credenti? In qual Mondo siam noi! Dirò cosa rimarchevole, e certa. Verso la metà del passato Secolo questa micidiale opinione, incominciò a disseminarsi nella sua sostanza in mezzo de'Protestanti: e per fino eglino stessi, sebbene avevano gettati i principj di questa anticristiana indipendenza da ogni autorità vivente nelle materie di Religione, pure ne ebbero orrore, previddero la desolazione totale, che avrebbe apportata nella lor Communione, e la condannarono, formandosi così una Setta nella Setta medesima che col nome distinguesi *degli Indipendenti*, ed il loro sistema di *Indipendentismo*. Il gran Bossuet, che aveva sotto degli occhi gli Atti autentici del Sinodo di Charenton del 1644, così ne riferisce (a) il Decreto, che tal nuova Setta concerne: *Circa ciò, che è stato rap-*

(a) Hist. de Variat. Liv. XV. N. LXVIII. p. 406. 407. Tom. II. Paris 1740.

presentato, *che molti*, *i quali si chiamano* *INDIPENDENTI PERCHE' INSEGNANO, CHE CIASCUNA CHIESA DEE GOVERNARSI CON LE SUE PROPRIE LEGGI SENZA ALCUNA DIPENDENZA DA CHICCHESSIA NELLE MATERIE ECCLESIASTICHE*, *e senza obbligazione di riconoscere l'autorità &c. Si dee temere, che questo VELENO serpeggiando insensibilmente NON GETTI FRA DI NOI LA CONFUSIONE, E IL DISORDINE, NON APRA LA PORTA A OGNI SPEZIE DI IRREGOLARITA', E DI STRAVAGANZE, E OGNI MEZZO NON TOLGA DA RIMEDIARVI, lo che sarebbe egualmente pregiudiziale alla CHIESA E ALLO STATO, E APRIREBBE LA PORTA A FORMARE ALTRETTANTE RELIGIONI, QUANTE SONO LE PARROCCHIE* (diremmo noi le Diocesi) o *LE ASSEMBLEE PARTICOLARI.* (presso noi le Provincie ec.) E di fatti fu acclamato per un insigne fanatico visionario il Ministro Jurieu, che volle rinnuovare questo capriccioso sistema *di libertà*, *e indipendenza che conviene naturalmente*, *e ORIGINARIAMENTE alle Chiese* (a). Ma egli è difficile in una Setta, ove lo Spirito privato s'è introdotto a dominare per sistema, ritrovar poi un freno ragionevole, e conseguente alla indipendenza de i Capi. Di quì è, che Fro-

---

(a) V. Bossuet nel luogo cit., e al prec. N.LXVII.

reisenio zelante Ministro Luterano a Argentina, ebbe, non ha molti anni, a compiangere flebilmente in una pubblica Allocuzione, lo stato infelice, in cui questa opinione pestifera gettava le Chiese pretese Riformate, dicendone: *ex separatione, & indipendentia Ecclesiarum particularium, quot, & quantæ jam ortæ sint miseriæ, vix verbis exprimi potest.* E rammentate alcune delle molte discordie, che senza riparo, e senza freno, prendevan piede nelle Adunanze diverse, con ingenuità ne conchiuse: *Quis probus non horrore corripitur videns primum nonullorum Juris Ecclesiastici esse principium: QUIDQUID LUBET LICET!* (*a*). E che quì le cose de' Protestanti dovessero andare a far capo, i meno imprudenti fra' lor primi Autori lo avean predetto. Ce ne avverte opportunamente il citato P. Friderich, versatissimo ne' loro scritti, riportando le parole di Melantone da una sua celebre Lettera a Camerario: *Video qualem simus habituri Ecclesiam, dissoluta politia Ecclesiastica: video postea multo intolerabiliorem futuram tyrannidem, quam antea* (sotto il Papa, a parere di Melantone) *fuit.* In somma si può dir corto con l'energica frase di Bossuet (*b*), che questo sistema di

---

(*a*) Ap. Friderich *Idea Nomothes. Eccl.* §.9. Tom. II Thes. Jur. Eccl. 1773.

(*b*) Hist. des Variat. cit. Lib. XV. N. CXXI.

indipendenza *prepara la via all'Anticristo, e mette in pezzi il Cristianesimo.*

II

Io m'innoridisco d'Italia, e di noi, Monsignore, che oggi in sostanza, e per mille vie, ora con la voce, or col fatto rinnuoviamo questa medesima desolazione, e vorremmo ridurre la Comunione Cattolica in peggiore stato (lo dico tremando) della stessa Riforma. Ah! nol tentate, Ministri di Gesù Cristo, per quanto vi è caro il deposito dell' unità, ed il prezzo, che ella è costata al Redentore divino! Vi par egli freno bastevole a contener tanti Vescovi, il difficilissimo, e rarissimo compenso del generale Concilio? Ognuno dunque, che il voglia, otterrà subito una franchissima impunità, rimettendosi a un Tribunale lontano, e meramente possibile; o riuscirà almeno a mettere in sua grazia a scompiglio la Chiesa, che non riesce a distruggere, come de' Donatisti avvertiva Agostino. E poi mancano forse pretesti a uno spirito indocile, per sottrarsi all'autorità eziandio di un Concilio, quanto si voglia ecumenico? Un'occhiata alle Storie di tutti dal Tridentino, al Niceno. Tolta nelle cose di Chiesa la docile semplicità, ed introdotto il moderno genio di cavillare, l'etichetta della formalità, e l'eterno disputare su le Decisioni medesime; v'è egli grand'opera a dire

ancora di un Sinodo, che ci condanni, che vi ha dominato il Partito opposto, gl'intrighi degli Avversarj, l'ignoranza de'tempi, le penali cecità, gli oscuramenti, la prepotenza della Corte di Roma? Ma riduciamo la cosa a un dettaglio sensibile, e adattato alle circostanze de'tempi. Fatemi grazia: è possibile, che un Vescovo cada in errore, e lo insegni, e ne trovi seguaci nella sua stessa Provincia? E'egli possibile, che alcun Vescovo prescriva una Disciplina riprovabile, o ne riprovi una buona, ed irreprensibile? e trovi anche in Provincia un'altro Vescovo, o due, per esempio, che gli aderiscano? Mentre si grida, che anche il Papa è fallibile, sarebbe bella, che l'infallibilità s'accumunasse a ogni Vescovo, e gli si estendesse fino alla Disciplina. Spero dunque mi accorderete, che eziandio a saper solo la storia di oggi, si capisce subito probabilissimo il caso di uno, o più Vescovi erranti e ostinati, se vogliasi, nelle perverse loro opinioni. Queste sono idee elementari, ma bisogna discendervi, *quoniam dies mali sunt.* Tiriamo innanzi, e particolarizziamo anche più stretto per chiarezza maggiore. Potrebb'egli un tal caso di essere in errore avvenire, Monsignore, al Vescovo di Pistoja, a quel di Colle, ed a voi? Vi piacerebbe accordarmi come *puramente possibile*, che tante massime de'Libri, i quali andate disseminando con tanto impegno, fossero cattive, ed erronee: e che rivoltoso,

imprudente, irregolare si fosse il metodo di Disciplina, che vi studiate introdurre? Certamente, che Monsig. Ricci medesimo non sembra doversi offendere di questa mia semplice supposizione: *Tolga Iddio* egli dice (nella famosa Pastorale de' 5 Ottobre 1787 p. 12) *che esente io mi creda da molti difetti, e che l'amor proprio mi seduca a tal segno fino a credermi irreprensibile. Son uomo anch'io, e sento pur troppo gli effetti della umana debolezza, e miseria.* Figuriamoci dunque, che per un effetto dell'umana miseria vi trovaste mai impegnati in una causa funesta, che senza motivo metteste sottosopra tre Diocesi, e introduceste nella Chiesa uno scandalo quasi inaudito; figuriamoci in somma, che voi, o altri Vescovi, per i presenti, o per oggetti diversi vi trovaste innoltrati sventuratamente al precipizio, e tiraste anche altri con voi: io dimando, ci sarebbe, o non ci sarebbe nel sistema Ecclesiastico un rimedio *efficace* per così ruinoso, e frequente disordine? Se egli è vero per un momento solo, che ciascun Vescovo ha in sua Diocesi libero arbitrio degli atti suoi, debitore a Dio soltanto de' suoi regolamenti; è ito tutto. Noi siamo alla perfetta anarchia, al pretto Indipendentismo, cioè alla Setta più perniciosa, che sia mai nata fra i Protestanti, e dovremo dire, che G.C. ha lasciata una Chiesa senza provvederla di mezzi necessarissimi a conservarsi un sol giorno, quando voleva

si conservasse per tutti i Secoli. L'assurdo è così ributtante, che reputo di far torto alla vostra penetrazione nel trattenermi un momento a svilupparne le conseguenze ferali. Via non c'è dubbio, dee esservi, in vigore della stessa istituzione divina, un argine presentaneo, un freno pronto, e efficace, e perenne anche pe' Vescovi desolatori, che sempre veggonsi sorgere nelle memorie de' tempi, e che sorgeranno (così Dio nol permetta) sino alla fine. Ogni loro errore è di maggior conseguenza, quasi ogni loro infermità è contagiosa: un rimedio anche lento sarebbe spesso fatale: la Chiesa dee avere avute nella stessa sua costituzione da Cristo delle risorse veloci, de' mezzi pronti da garantirsi dalla seduzione, dalla rovina. Questa è evidenza: diversamente ella sarebbe una Fabbrica senza disegno, un Edificio senza sapienza: noi potremmo immaginarne un migliore; e l'uomo troverebbe, che aggiugnere opportunamente, anzi necessariamente a i consigli di Dio nella grand'opra della sua Chiesa diletta. E non basta. Tali mezzi da ritenere in freno anche Vescovi, debbono esser *noti*, e alla mano. Non può nel piano di un Dio ottimo, e sapientissimo, essere astruoso, ed inaccessibile ciò, che può essere di estrema necessità a ogni momento, ed a tutti. Ora ditemi, di buona fede, senza inviluppi, con idee chiare, e precise; questo rimedio finalmente qual è? *La Chiesa* risponde franco il vostro Monsig.

di Pistoja, e pur voi reputo, Monsignore, vi accorderete con lui. *Debitore (il Vescovo) a Dio soltanto, e alla Chiesa dei suoi insegnamenti, e delle sue istruzioni ec.* (Lett. Pastor. de' 5 Ottobre 1787 p. 64). Può essere, che ciò vada bene: ma non sono più i tempi, Monsig. mio, di riempire un vuoto con una parola, a cui di poi possa associarsi quell' idea, che torni più a conto. Nò nò: fissiamo chiare le nozioni alle cose. Dio, cui dite risponsabile il Vescovo, capisco bene qual è, egli è un solo talmente, che non si può equivocare nel termine: ma sarebbe soverchiamente comodo un sistema, che rimettesse ogni contumace disobbediente al solo invisibile, e futuro Tribunale di Dio. E però fermo stante cotesto, ove tremeranno (ed ahimè quanto irreparabilmente!) tutti coloro, che perdono la via Cristiana dell'umile semplicità; mi preme isignemente, che mi fissiate qual è poi *la Chiesa*, a cui *soltanto* vi professate soggetti, e risponsabili dell'Episcopale condotta? Via su, questa Chiesa qual è? L'intiero Ceto Cristiano unito a' suoi legittimi Condottieri i Pastori Cattolici? Sò, che questa è la Chiesa: ma se questa è l'*unico* Tribunal competente, cui soggiaccia ogni Vescovo, misere quelle Greggie, alle quali Dio nel giorno dell'ira sua permetta un Mercenario, ed un Lupo, anzichè un Pastore, ed un Padre! Come faranno i Fedeli, specialmente idioti, che fanno la parte massima del Cri-

stianesimo, e che più degli altri debbóno essere guerentiti dal pericolo della seduzione, come faranno a conoscere chiaro, che la Chiesa così intesa ha condannato un tal Vescovo, ne ha riprovati gl'insegnamenti ec.; onde più e'non debba ascoltarsi, nè seguirsi al precipizio, cui vuol condurci? Raccoglieremo i suffragj di tutto il Mondo, e interrogheremo uno ad uno i Cristiani de'due Emisferi? Eh via chimere assurdissime! Ci sarà regola il grido universal, che si desti nella Greggia di Cristo contro le innovazioni del seducente Pastore, e lo ravviseremo condannato quasi per acclamazione dall'intiero Corpo Cattolico? Vi riducete voi, Monsignore, a riconoscere quì veramente la voce di quella Chiesa, cui *soltanto* i Vescovi sono soggetti? Dio faccia in tal caso, che ogni Novatore sia imprudentissimo fino a farsi uomo di tale strepito, che faccia rimbombare il suo nome in ogni angolo della Terra. Ma che dissi? ciò nemmeno è bastevole. Non è possibile augurarsi neanche un esempio più luminoso di quello, che in questo genere sotto gli occhi nostri medesimi ha dato di sè al Mondo intiero il vostro Monsig. Ricci. Ora allo stringer de'conti, basta a voi, Monsignore, e al Partito, tutto il tuono di queste grida universali per ritirarsi dall'impegno, in cui siete con lui? Figuratevelo. Voi vi sottraete con nulla a tutto cotesto peso di autorità. Con quattro formule facilissime

di divotissima maldicenza, si scarica sopra i Frati, e gli Emissarj Romani la universale rivolta: se ne incolpa l'ignoranza de'tempi, il fascino delle passioni, gli oscuramenti, l'impegno, la Cabala... e Monsig. illustrissimo fra le grida di tutto il Mondo, resta purgato, e innocente, e maestro unico di verità, e Santo se pur vogliasi quanto un Paolo. Ma Dio immortale! come non avvedersi, che queste son frasi, che nulla costano: che in un momento, e senza pena avrebbono giustificato anche Dioscoro, Nestorio, Acacio, e chi nò? Ci vuol gran fatica a gridar fanatismo, raggiri, persecuzione, oscuramenti, Curia Romana? E'grand' opra farsi un pugno di seguitatori col concerto dl dire uno all'altro: ecco i più illuminati, i più santi, i più ingenui maestri dell'Universo? Non hanno tutti, e sempre adoperato così gli uomini di novità, quando vollero ostinarsi all'errore? Qual è dunque la regola per distinguere, se queste son ragioni, o pretesti, se v'è il linguaggio della passione, o della verità? S'interroghi, dice il Partito, l'antichità, si svolgano le memorie, e gli scritti de' nostri Padri, e da esse raccolgasi, se il Vescovo di cui vuol giudicarsi sia perseguitato a ragione, o a torto. Come! Dunque non val più a nulla la voce della Chiesa presente, e il suffragio di quelli, che Dio tien oggi a giudicare Isdraello? Dunque ogni cosa ritorna alla via dell'esa-

me, e della discussione operosa, nè v'è più Magistero di autorità, che conduca, e determini il semplice Fedele senza obbligarlo a discutere la tradizione de i diciotto Secoli di Cristianesimo? Non v'è sistema, nè più in apparenza specioso, nè più in sostanza illusorio di questo. Credete voi, Monsignore, che i Novatori passati, i quali insorsero a lacerare il seno della lor Madre, abbiano detto, che l'Antichità era loro contraria, e che dottrine, e pratiche del tutto nuove, e inudite si proponevano d'introdurre nella Chiesa di Cristo? Consultate la Storia. Se a ogni Decisione contraria un disubbidiente Figliuolo, (e sia pur Vescovo) può rispondere al suo legittimo Tribunale, voi m'avete condannato per sorpresa, o per cabala, contro il senso delle Scritture, e de' Padri; non v'è uomo al Mondo capace d'immaginare stravaganza sì enorme, che non si metta al coperto, con cotesta risposta. Come a uno, egli la potrà dare anche a cento Decreti, e dopo mille quanto si voglia solenni Definizioni, noi saremo sempre da capo a dover dimostrare al Novatore contumace, che s'è condannato secondo l'antichità. La via della Autorità allora và in nulla, si rompono tutti gli argini efficaci, e presenti da opporre agli errori, e agli erranti; e la Chiesa và in un momento a ridursi a una Babilonia di disputatori accaniti. Possibile, che non s'abbiano mai a aprire gli occhi su un pricipizio sì rovinoso, e sensibile!

12

Voi forse, Monsignore, direte, che v'è la via del Concilio Ecumenico, che fissa bene, e con precisione qual sia la voce della Chiesa, alla quale anche il Vescovo dee sottomettersi. Equivoci appariscenti! La sò ancor io, ch'ella è questa una via da distinguere la voce di Chiesa Santa: ma ci rimane a vedere se sia la *sola*. Facciamo per un momento che sì. Subito adunque, che mi riesca esser Vescovo, e che mi venga voglia di pormi sotto i piedi ogni norma, eccomi alla situazione precisa, o di restare impunito, o di fare adunare in mia grazia un Concilo Ecumenico. Come farne altrimenti? Il grido universal, che si desti non mi atterrisce; egli è un effetto del fanatismo, dell'ignoranza, della politica della carne. L'opposto giudizio de'miei Confratelli nell'Episcopato non mi spaventa: e'consegue per i pregiudizj di Scuola, e per l'oscuramento, in cui son dicadute le verità di sistema. Alle condanne quanto si voglia ripetute della S.Sede Apostolica, mi è per nulla il rispondere, che sono raggiri di Curia, e principj Ildebrandici, e Isidoriani. A ogni peggio ne interporrò appellazione al Concilio futuro; e intanto, che venga il Dio sà quando adunarlo, nè avrò obbligo di desistere, nè altri avrà dritto d'arrestarmi la lingua, e la mano. Ed ecco la Chiesa all'arbitrio d'ognuno, la Fede abbandonata al capriccio,

e la Disciplina alle stravaganze di ogni Pastore. Ma facciamo anche l'assurdissima ipotesi, che ogni quattro giorni, e ad ogni voglia d'un uomo si aduni un Concilio Ecumenico. Domandate, Monsignore, senza ire più innanzi, agli ultimi Novatori Settentrionali, se v'è risorsa per una testa robusta, eziandio contro cento Canoni di tal Concilio? Anzi interrogatene i vostri stessi principj, e le massime del Partito. Oh! Egli è facilissimo, e pronto il rimedio. S'intavolerà una bella disputa, se quella tal Sinodo fosse, o nò veramente Ecumenica: se toccava a convocarla poi al Papa, e ad avervi esso la presidenza: se le mie ragioni vi sono state esaminate a dovere, se troppi Vescovi Italiani, o di massime pregiudicate hanno avuto preponderanza, o sono stati Giudice, e parte: se dovevano avervi voto decisivo i Preti di second'ordine: se per Nazioni, o per Capi s'aveano a raccorre i suffragj, se dee cominciarsi da riformare la Corte di Roma, ed i Cardinali. Con niente troverò de'nemici, che siansi adoperati contro di me, delle cabale, de' raggiri &c. Sopra tutto ritornerò quando voglio all'Antichità, e pretenderò porvi a confronto le Decisioni, e i Decreti anche del Concilio Ecumenico; e dirò agevolmente, ch'essi non hanno lo spirito de'più puri Secoli della Chiesa, se non diranno a mio modo. Ah! Monsignore, guardatevi di aprire all'uomo riottoso di sua natura, e so-

fistico una via sola da svilupparsi da'legami dell'obbedienza, e della subordinazione, che è l'antichità più importante a conservarsi inalterabile, e ferma! Figuratevi, se vi sarà modo di trattenere un contumace col sistema de'Sinodi Provinciali. Il Partito magnifica sempre l'autorità del Tribunale, finchè è lontano, e che non lo ha giudicato. Ma portiamo un momento solo lo sguardo su qualche Assemblea, e su principj, che voi stesso, Monsignore, ed i vostri vi adoperano: e ci sarà essa di un argumento palmare nel caso nostro. Bramate voi dunque toccar con mano, come le nuove massime, che infelicemente seguite, rendano eziandio inefficace qualsivoglia Concilio Episcopale per contenere un Vescovò, che si abbandoni alla novità? Eccovelo. Immaginatevi per poco, che fra diciannove Pastori (*a*), sieda a caso un Donato, un Dioscoro prepotente, un'Eusebio, un'ostinato Fozio, un'Acacio, uno in somma, a cui bisogni legar presto le mani, poichè diserta crudelmente la Vigna, e mette a scompiglio orrendo l'ovile di G.C. Ci dee effere nel sistema Canonico un qualche mezzo efficace di rattenere costui: ciò abbiam veduto, e ne siam d'accordo. Ora ecco i Vescovi zelatori della salute de'Popoli, che

(*a*) Tanti furono quelli, che convennero a Roma l'an.315 contro Donato. Vedi S. Ottato Milevitano Lib.1. *De Schism. Donatist.* cap. XXIII.

adunati nel nome di G.C., vogliono dar mano efficace ad illuminare il traviato Fratello, o almeno a raffrenare il Lupo desolatore. Egli è pur possibile un uomo intestato talmente di suoi pensieri, che nè ceda a ragioni, nè a dimostrazione si arrenda, nè a esortazione si pieghi. Esauriti perciò tutti i mezzi della istruzione, e proseguendo il Confratello sedotto nel proprio impegno; protesta anzi di non potere salva la sua coscienza, e l'onore di Dio (così almeno e'millantasi) recedere in un minimo chè dal suo piano di Gioverno, e dalle sue Istruzioni. Che si dee far, Monsignore, in tal caso? Sciorre liberamente la Fiera, e rimandarla a desolare la Greggia, lasciando a Dio solo il giudizio di sua condotta? Non vi divagate in idee straniere all'assunto: che altro è ove si tratta di errori patenti, e di manifeste irregolarità; altro è il caso di Monsignor Pannilini, Sciarelli, e Ricci, i quali solo si propongono di torre abusi, e profanità, di depurare le massime ... questi sono luoghi comuni: fate che dica così anche Acacio co' suoi: Monsignori, voi rispondereste, queste son ciarle, ognun crede di aver ragione: chi poi l'abbia di fatto, di ciò appunto si cerca, e perciò appunto siamo adunati. Ritorniamo dunque al proposito: che s'ha da fare? Io voglio, che mel diciate: ridotte a tal punto le cose, qual'è il vostro sistema? Chiamare Vescovi convicini di altre

Provincie? . . . Passo sopra a tutte le difficultà: eccogli chiamati, e siamo sempre da capo, i contumaci non vogliono rendersi: che s'ha da fare? All'impunità badiamo di non ridursi giammai: siamo in una Chiesa fondata dall'eterna Sapienza. Direi dunque, che procedasi ormai sopra i punti controversi, e contro gli ostinati erranti, al Giudizio canonico. Ma piano, che quì appunto comincia la massima difficoltà. Per un meravi-viglioso raccozzamento di contrapposti, nascono oggi gemelli, uno smoderato entusiasmo per i Sinodi Provinciali, e la pretensione novella, che *tutto* in tali Sinodi s'abbia a decidere per la perfetta *unanimità* de' Vescovi convocati. Dopo la Storia di diciannove, o venti Concilj ecumenici, ne' quali nemmeno si è avuta una sola volta questa pretesa conformità di suffragj, e nelle Decisioni eziandio di più evidente Fede cattolica, non pochi sono stati sovente i Vescovi dissenzienti (*a*); dopo la chiara voce del buon senso,

---

(*a*) Dice bene il Sig. Gio. Vincenzio Bolgeni (*Rispost. al Ques. cosa è un App.* n. 285) che *gli Atti di quasi tutti* (tutti anche senza il quasi) *i Concilj Generali* contraddicono questa massima. Anzi la contraddice tutta la Storia: *nam & olim* (diceano i Padri Efesini nella loro Relazione agl'Impp. (Mansi Tom. IV Concil. col. 1330) *in sancto, & magno illo* 318 *PP. apud Nicæam congregatorum Concilio, nonnulli reperti sunt*, che contradissero ostinatamente, nè furono valutati un jota: e fino a *trenta* Vescovi contano gli stessi Padri di Efeso, opponentisi alla

che annunzia per ragione intrinseca, che in nissun Concilio si sarebbe potuto mai condannare un Vescovo co'suoi aderenti (e sempre ne hanno avuti qualcuno color, che errarono), e con le sue perniziose opinioni, se eglino stessi doveano unire alla propria con-

---

concorde determinazione degli altri. Ma che importa? *Perabsurdum enim est* (dicono, ivi col.1330.cit.) 210 *Sanctorum Episcoporum Synodo .... triginta tantum numero se se opponere.* Che anzi Sant'Agostino (Lib.III contr.Cresc. cap.III num.III) conta per nulla il voto di settanta Vescovi d'Affrica, e di 50 d'Oriente: *contra tot millia Episcoporum quibus hic error in toto Orbe displicuit.* Nel Concilio di Sardica del 347 ove trattossi di accuse personali, e di condotta, contro S.Atanasio, e altri Vescovi; *circa ottanta* furono i dissenzienti, fino a ritirarsi separatamente a Filippopoli, ove condannarono esso S.Atanasio ec. Qual ne fu l'esito? Il Santo fu sempre riconosciuto per assoluto canonicamente a Sardica, e dannato illegalmente a Filippopoli, e quello per un Santo Concilio Cattolico, questo per un complotto di Refrattarj. Se i pochi opponenti, disse in pieno Concilio di Calcedonia (Tom.IV Conc. Labbè col.515.) il Vescovo, e Legato Lucenzio: *errant, doceantur per vestram magnificentiam, quia NON POSSUNT DECEM HOMINES PRÆJUDICIUM FACERE SYNODO ec.* Così diceva lo stesso S.Atanasio (Epist. ad Jovian. Imp.) de'Vescovi, i quali a lui erano opposti, che non perciò potevano: *Orbi terrarum universo præjudidicium afferre.* Ma che occorre distendersi in cosa tanto palpabile? Muove a sdegno piuttosto il vedersi ridotti a provare, come ogni spropositato può trovar de'seguaci, e che costoro potranno esser condannati anche senza bisogno d'aspettare che s'accordino col loro voto alla loro condanna.

danna il lor voto, onde compiere la richiesta necessaria conformità in Decisione; dopo fatti, e ragioni sì chiare, sembra impossibile, che dovesse nascere una sentenza sì stravagante, ed assurda, che toglierebbe in un colpo l'autorità a tutte le passate, e future Definizioni Ecclesiastiche, o almeno torneerebbe ad assoggettare a mille nuove dubbiezze, dispute, ed esami, ciascuna. Ma ove non è capace d'innoltrarsi l'umano orgoglio, fomentato da questo insolente prurito di sottilizzare su tutto! I Posteri appena lo crederanno, e noi lo veggiamo con gli occhi nostri. Non v'è più modo, nè limite dell'opinare: si sostiene apertamente, e si scrive, che perfino negli affari speculativi, e dommatici (figuratevi nelle cose pratiche, e disciplinari) i voti delle Chiese debbano essere esattamente *unanimi* per formare una piena Decisione irrevocabile, e che l'autorità della medesima Decisione sempre decresce in ragione del peso, e del numero delle Chiese, per quanto poche fossero, che dissentano ec. ec.: tal Decisione in somma, che forse non mai sarà, come al certo non è stata fin quì nella Chiesa, s'è incominciato da pochi giorni a pretendere per ultima, e sola regola da conquidere la superbia contumace dell'uomo. Dovrò io scendere a dirlo con nostra confusione indelebile? Dio della verità! Questo mostruoso sistema non è restato sepolto nell'*Analisi*, nella *Vera idea*,

nell'*Appellante* di Tamburini; si è dovuto sentir rammentarlo pubblicamente, e Monsig. Pannilini ripete imperturbabile, che non intende accordarsi, nè riconoscere ultimato ciò, *dove non era concorsa l'unanimità*, e che ivi *era necessaria una nuova discussione*. Non serve a nulla, che un'anno innanzi lo stesso Monsignore si fosse contentato di qualche cosa meno di tale unanimità, anche per le Decisioni stesse di Fede, che voleva fossero formate *sull' unanime consenso*, *o QUASI UNANIME del Corpo de' Pastori*: per la rimarchevol ragione, che in tali Decisioni di Fede il consenso *della maggior parte* non basta, perchè *gli affari della Fede non si regolano come gli affari di Disciplina*, come fu osservato al Concilio stesso di Trento, ove separati i *punti di Disciplina*, *ed i punti di Fede*, per i secondi si cercò l'unanimità (Istruz. Past. del 1786 pp. 74. 75.) (dunque non per i primi, per far camminare la differenza). Venuti però oggi al fatto, e sopra affari di Disciplina, si tace del *quasi unanime*, che si diceva bastevole fino per decidere della Fede. In somma a stringere, io non mi fingo ipotesi, nè v'impresto intenzioni. Ragionando su la Storia de'fatti, è una dimostrazione geometrica, che questi nuovi sistemi in punto di Governo Ecclesiastico, per quanto si condiscano di dolci frasi, e si nascondano sotto l'inviluppo di misteriose espressioni; ridotti in buona coscienza alla loro so-

stanza, tolgono affatto ogni efficacia all'autorità, e lasciano a mani libere qualsiasi fanatico, che voglia mettere sotto sopra la Chiesa intiera. E ciò posto non v'è più nulla di fermo nè nella Disciplina, nè (poichè il metodo di giudicare è lo stesso) nella Fede. Nè pratica, nè antichità, nè possesso, nè accordo universal delle Chiese, può essere più bastevole a fissare alcuna cosa nelle materie di Religione. I salti indietro di nove, e dieci Secoli non desteranno ribrezzo, per lo pretesto comodo di risalire in un colpo a i tempi anteriori all'impostore Isidoro: e giunti anche colà, bisognerà tornar da capo a disputar di ogni cosa, e combattendo palmo a palmo il terreno, accordare i voti di tutti, acciò non vada a ruina ogni cosa. Non sarà un sognato sospetto, ma una verità reale, e di fatto, che della gente intestata nel suo Partito voglia in questo momento richiamare a nuovo esame qual mai si voglia articolo de' più concordemente decisi, o con espressi Decreti, o coll'unanime consentimento di tutte le Chiese dell'Universo. A sangue freddo, e con petto onnipotente pochissimi Vescovi si udiranno proporre di cancellare *con un placet*, e con un tiro di penna tutte le riserve, e limitazioni di esercizio dell'autorità Episcopale, indotte dalla pratica successiva di circa XIV Secoli, autorizzate da cento Sanzioni Canoniche, e rispettate senza reclami da presso trentamila Vescovi, che frattanto avranno

governate, posti dallo Spirito Santo, almeno quanto voi, Monsignore, le Chiese della Cattolica. Si ascolterà a un tratto muover quistione, se i Sagramenti abbiano a amministrarsi nella lingua volgare, o anzi Monsig. Pannilini vorrà senza questione, che si determini esser utile, che si riceda dalla pratica della intiera Chiesa, dopo i tempi Apostolici (*a*). Si assaliranno scopertamente, e col fatto, e con la voce i sacri Altari, multiplici nelle Chiese, almeno fino da i tempi di S. Ambrogio, di S.Leone, di S.Gregorio (*b*): e de'Vescovi d'oggi gli vorranno distrutti, per mostrarsi più sapienti de i Padri, che gli approvarono. I Novellatori di Francia, contro de'quali insorsero altamente i Concilj, e i Pastori di quella ortodossa Nazione (*c*), in circostanza del nuovo famoso Messale di Troyes, e sul proposito del Canone a voce alta; compariranno un nulla rimpetto a voi Monsignore, ed a'vostri Teologi. Mi fa specie, che zelatori sì ardenti d'introdurre in Italia questa novità, la quale con tutti gli sforzi de'vostri non potè mai allignare nemmeno di là da'Monti; sembriate

---

(*a*) Ved. la recente Operetta: *Della Messa in lingua volgare ec.* Vercelli 1788.

(*b*) Ved. Le *Annotazioni Pacifiche* a Monsig. di Pistoja num.15.

(*c*) Ved. *Mandement, & Instruction Pastor. de Mr. J.Joseph Languet Arch. de Sens, Primat de Gaules ... au sujet du nouveau Missal de Troyes.* Paris 1737.

non avere nemmeno letta la *prima Istruzione Pastorale* del del dì 8 Settembre 1737 di Mr. di Troyes (*a*), banderajo di quel complotto, e di quelle Rubriche. Timidetta allora, e nascente la novità non ardiva mostrarsi, e attaccata da opposizione autorevole, si inviluppò, giusta il sistema frodolento del Partito, ne'misteriosi, ed equivoci suoi termini, o negò francamente alla giansenistica, di aver voluto mai comparire (*b*) quale si riputava.

(*a*) Pour servir de reponse au Mand. de Mr. l'Arch. de Sens du 20 Avril 1737 au sujet du Missel de Troyes. Paris 1737.

(*b*) Mr. di Troyes nell'Artic.II. di quella sua Istruzione p.59. così nettamente propone lo stato di controversia: *D'abord, dit Mr. de Sens, on ne peut revoquer en doute, que l'Auteur du nouveau Missel n'ait formé le dessein de faire reciter d'une voix HAUTE, & INTELLIGIBLE les oraisons secrettes, & le Canon de la Messe.* Ed eccone la risposta. *Pour repondre a ces reproches, il suffit de PROTESTER, QUE NOUS N'AVONS JAMAIS EU CE DESSEIN LA', & que notre intention est, que les prieres secrettes, & le Canon de la Messe se prononcent D'UNE VOIX BASSE .... Il devroit* (pag.60) *donc en suivant sa maxime, reconnoitre que nos rubriques REJETTENT LA VOIX HAUTE, & INTELLIGIBLE .... Par ce mots*, voce submissiori, *nous entendions la meme chose, que par* voce submissa, *cet a dire a voix basse, & opposée a la voix haute, & intelligible.* E mentre si vuol dir chiaro qual voce s'è inteso prescrivere col nuovo termine *submissiori*, si va ripetendo, che si esclude la voce *alta*, e *intelligibile* (p.61), ma vuolsi tale, *qui ne degenere point en un secret entier, pour exclure en meme temps la voix haute jusqu'a se faire en-*

Ma oggi Monsig. Pannilini parla più franco, e senza tanti circuiti arringa pubblicamente e da franco, che le segrete debbano dirsi alla Messa con voce *alta*, ed *intelligibile*, lo che cinquanta anni indietro il Partito a voce alta negava di aver mai preteso introdurre. (Piccol saggio della sincerità delle proteste, e argumento per induzione sopra altri punti che ora si dichiara di non difendere, forse perchè non è per anche la stagione opportuna.) Oggi è, che incominciasi a contrastare una coperta alle Sacre Immagini di venerazion più distinta, e Monsig. di Pienza vuol sostenere, che abbiano tutte a scoprirsi. All'ombra de' recentissimi metodi nasce, e si deduce alla pratica l'inaudita opinione: che ogni Vescovo particolare possa adoperare sua plenipotenza su le solenni promesse fatte a Dio da' Regolari, in faccia, e sotto la sanzione della Chiesa universale, onde un privato Pastore rilasci senza scrupolo i diritti acquistati dalla intiera Chiesa su l'Individuo pro-

---

tendre de tout le Monde; *&* *la voix basse* (che innanzi si era detto volersi) *jusqu'a n'etre entendu de personne, non pas meme de soi meme*. Si insinua (p. 63.) che *Dom. Claude de Vert* con buone prove, e esempli ha sostenuto, che: submissa voce: *ne devoit s'entendre, que par opposition au chant*: e si arzigogola fra mille (p. 64 &c,) equivoci, e antilogie, per dire, e non dire, e lasciarsi a tergo cento comode ritirate, e cento embrioni da sviluppare a più comodo.

fesso, e calpesti franchissimo cento Leggi superiori, che gliel divietano (V. Annot. Pac. n. 14). Che dubitarne? Egli è un fatto, che si ripugna perfino, che se ne domandi da' Vescovi la facoltà al Romano Pontefice. Può esservi cosa più interessante il buon pascolo della Greggia di G.C. quanto l'evitare i cattivi Libri, o si può essere esatti quanto ce ne è bisogno, in osservare gelosamente le proibizioni fattene dalla sacra autorità superiore? Or bene tutta l'operosa mole di tanti Libri vietati, in un sol colpo si atterra, nell'ascoltare tre Vescovi, e specialmente voi Monsignore non solamente non rispettar proibizioni, ma scegliere espressamente, e voler proporre a i Fedeli un numero di Libri per gran parte proibiti, e di essi alcuni dannati con le solennità più strepitose, che abbia mai adoperate in tal materia la Chiesa. E questo è poco. Nella fervorosa vostra *Istruzione Pastorale sopra molte, e importanti verità della Religione*, è numerata quasi una di esse, che i più celebri Caporioni del moderno Partito *gli Arnaldi*, *i Nicole*, *i Pascal*, *i Duguet*, *e tanti altri Autori celebratissimi di Porto Reale* (cit. Istruz. Past. pag. 156 Firenze 1786), si debbono porre tra i veri fonti della sana Dottrina, e le proscritte loro Opere, come mezzi, che *non debbonsi trascurare* (ivi pag. 160) per conoscere, ed amare la santa Legge di Dio (circa le proibizioni ved. le cit. Annot. Pacifiche n. 23). E poichè è facilissimo

a chi voglia impegnarvisi, di dir lo stesso di qualunque Autore, e di qualsivoglia Libro dannato; si ritorna da capo alle prove, e ogni autorità di proibizione va in fumo. Le materie speculative, e dommatiche, e le più solenni Decisioni, che le riguardino, non rimangono nulla meglio sicure sotto i novelli metodi. Avvezzati una volta a disprezzare l'autorità nella Religione, e a chieder conto di tutto, è impossibile contener l'uomo debole, e vacillante, sull'orlo del precipizio. I pretesti co'quali si rigettano le Leggi di polizia Ecclesiastica, e i Decreti su le cose di pratica, preparano per appunto la via a non far conto alcuno delle Decisioni sul Domma. Col cambiamento di pochi termini, e così corto dire, che le cabale, l'ignoranza, le mire storte, gli oscuramenti ec. hanno prodotto una Legge di Disciplina, o una Definizione di Fede. Difatti trova egli un Vescovo di Pienza, e Chiusi difficoltà alcuna a protestare al Publico, che il soggetto di tante Definizioni della prima Sede, abbracciate da circa un Secolo dall'intiero corpo Episcopale: *è un eresia fantastica, ed immaginaria, che dicesi del Giansenismo* (cit. Istr. Past. p. 155), che serve di pretesto per *perseguitar crudelmente* gli uomini più irreprensibili? (V. ivi pag. 160) E poichè cento Secoli di differenza non accrescono, nè diminuiscono un'apice l'autorità della Chiesa, e l'assistenza divina promessagli per tutti i tempi; facile è l'avvedersi;

che se tal linguaggio cammina in regola, per poco, che l'Arrianesimo anche, e l'Eutichianismo potranno divenire fantasmi, ed Eresie immaginarie. Che anzi proverrà ciò da un dovere intrinseco all'Episcopato, ed al Vescovo. Fatto egli Giudice degli stessi Giudizj, nulla dovrà più ammettere senza esame, e quindi non solamente potrà, ma dovrà per suo debito risalire indietro a discutere tutte le Decisioni, comunque siano emanate, di diciotto Secoli della Chiesa. Nulla può più credere un Vescovo (sotto la scorta de'novelli principj) senza esaminare di per se, e anteriormente a qualunque Decisione, se si è deciso secondo la Scrittura, ed il vero suo senso: se gli oppositori sono stati ascoltati bastantemente, ed imparzialmente: se troppo impegno, o passione, o pregiudizio ha dominato nella Parte decidente: se si è definito sempre in Concilio, e come, e da chi, e perchè, e con quali solennità: se apocrifi documenti, se ragioni scholastiche, se Curia, se mancanza d'unanimità....... oh Dio! ove anderanno a parare le cose nostre? Si potrà egli di buona fede attaccare la Disciplina, o la credenza d'*oggi* con un metodo, che impeterebbe *egualmente* tutta tutta l'Antichità? Nò: perdonatemi, Monsignore, gli assurdi, che da ogni parte conseguono sono sì chiari, che non è possibile che voi stesso, ed i vostri non abbiate a vedergli.

14

In somma, conciosiachè io, Monsignore, voglio riputarvi persuaso di ciò che dite, e intimamente convinto delle massime, che adoperate; vorrei, che in un momento di meditazione tranquilla, e coll'anima vostra, e Dio innanzi agli occhi, ragionaste nel cuor vostro così: son caduti nella Chiesa i Cedri del Libano, e le Colonne del Santuario, e cento, e cento Pastori illustri della Greggia di G.C. son divenuti sovente Lupi devastatori, che hanno empito il Mondo di rovine rapidissime, e di stragi compassionevoli. Se ne'Giudizj tremendi dell'Onnipotente fosse segnato, che s'avessero a rinnuovare gli antichi esempli, e che io stesso (tolgalo la divina Pietà) divenissi sventuratamente, e sotto il colore antichissimo di richiamare l'antichità, Pietra d'inciampo, seminator di discordia, e Maestro d'errore; avrebb'ella la Chiesa sì, o nò un rimedio *spedito*, e *efficace* per arrestare il Torrente, per fermare i miei passi? Se rimedio, e rimedio *tale* non v'è; un Fondatore Sapienza non avrebbe di necessarissimo mezzo fornita la diletta sua Sposa, e ciò arguirebbe mancanza, o di dilezione, o di provvidenza, o di potere: tre spropositi enormissimi. Dunque tal mezzo dee esservi, sempre dee esservi stato, e sempre dee essere stato noto, tanto per regola di chi dovea all'occasione ope-

rare, che di chi doveva obbedire. Tal mezzo dunque qual'è? E postovi nella terribile ipotesi, internatevi seriamente in cotesto pensiero, e discorrete con posatezza per le diverse maniere, nelle quali giusta i sistemi vostri, vorreste sopra di voi esercitato il Giudizio Ecclesiastico: calcolate tutti gli sforzi dell'amor proprio, e delle proprie opinioni, e fategli venire in soccorso di vostra causa, e di vostra persuasione funesta. Ah! Monsignore, non ci è più bisogno nè di Teologia, nè di Storia, nè di Testi, nè di argumenti. In questo punto di vista tutti spariscono gli argini, che si potrebbero apporre all'errore, e alla novità; e nel tesoro delle nuove dottrine, e de'Dottori novelli, che vi fate pregio di seguitare, voi troverete a colpo d'occhio, e con facile applicazione, mille risorse da svilupparvi da qualsivoglia Giudizio, che si pronunziasse contro di voi. L'ultimo risultato di queste vostre ricerche di buona fede, sarà di ritornar sempre da capo dopo cento Decisioni, o Decreti alla via della discussione, e al decantato esame dell'antichità: e a fronte eziandio dell'Universo intiero, l'orgoglio, e l'amor proprio s'alzerà dal fondo dell'uom corrotto a gridare altamente = finchè non mi si *dimostri* il mio torto, io non abbandonerò l'intrapresa carriera, io non cambierò di condotta, la verità è con me, gli altri sono in errore. = A tal passo non teme più lo spirito di pensare, e

la mano non paventa di scrivere, che ogni qualunque Vescovo ha franca disposizione di sua Diocesi, con potere senza limiti, e senza freno: si dicono delle parole vaghe, e di mille sensi per ricuoprirsi (senza ceder terreno) dall'ignominia de'contumaci, gettandosi a comprendere ogni capriccio sotto l'ampollosa espressione di *diritti originarj* del Vescovo, che si dicono inamissibili; e a non comprender nulla di effettivo sotto la parola *Primato*, che si protesta di riconoscer nel Papa. Che più? si giunge perfino a piantar delle massime, che un fondo di persuasione, e di verità ci spreme talor dalla penna, e che poi si contraddicono in fatto costantemente. Voi stesso, rammentatevelo Monsignore, siete che dite con noi, che *la via dell'esame particolare sarebbe un mezzo troppo lungo, e poco adattato alla capacità dei semplici. Ha voluto Iddio altresì umiliare l'orgoglio dell'uomo, SOTTOMETTENDOLO, E FACENDOLO DIPENDERE DA UNA AUTORITA' VISIBILE* (Istruz. Past. del 1786 p. 67). Ma nello stesso contesto si gettan semi da ritornar sempre all'esame della stessa visibile autorità, onde luogo sempre rimanga a replicare quando anche la Chiesa ha parlato, che non è quello un'oggetto, su cui sia la Chiesa infallibile (ivi p. 68 69): onde per esempio, sebbene: *essa ha l'autorità di pronunziare sulla ortodossia delle Persone, e di giudicare del senso dei Libri, che trattano di Religione,*

ma *non ne pronunzia*, *e non ne giudica infallibilmente* (ivi p.70, 71), e però non ha alcuna *relazione necessaria con gl'interessi nostri spirituali*, *il credere*, *o negare per esempio*, *che Origene* (Giansenio) *abbia detti*, *o scritti degli errori nella Fede* (cioè nulla monta l'uniformarsi, o l'opporsi a ciò, su cui si è concesso aver la Chiesa *autorità di giudicare*, e niuna taccia sovrasta a chi eviti, data anche, l'ipotesi, quella di eretico) e dopo eziandio la condanna, qualora *nasca la controversia se questi errori gli abbia detti*, *o scritti Origene* (Giansenio: che importa a voi di Origene?) *è cosa di poco momento*, *e può esser soggetto di disputa* (ivi p.cit.69). Esame si dovrà fare se alla Decisione convengano i caratteri, che ci piaccia assegnarli (ivi p.73), e tutto in somma, e sempre all'esame ritorna in fatto, che sembrava riprovarsi con le parole. Per quanto, Monsignore, vi è prezioso il non attentare alla indissolubile unità della Chiesa santa, e che si tolgano una volta allo scandalo tante Anime ricomprate col sangue di G.C., io vi supplico con tutto il mio cuore a non partirvi velocemente da questo luminoso argumento. Non lo eludano nel vostro cuore i pretesti della intima persuasione contraria su le materie, che la Chiesa ha giudicate, o prescritte, o permesse: che sareste pronto a ricredervi quando vi si *dimostrasse* il torto vostro, che non secondiate lo spirito dell'Antichità, e d'Agostino ....,

Via, dovete rispondere a queste voci d'orgoglio mascherato, e coperto, via pretesti ingannevoli: non è mai possibile, che quì conduca il sistema Gerarchico della Chiesa di G.C. Nella Religione della Croce, e dell'annegazione, non vi ha da essere mai il caso, in cui io debba credere senza vedere, ed obbedire senza averne ragione? Che anzi, a stare a questi principj, nemmeno basta, che il Superiore, ed il Giudice si affatichino a recare argumenti, e prove: ognuno verrebbe a esser Giudice in propria causa, se le ragioni allegategli veramente concludino, e sempre rimarrebbe libero di intestarsi a non riconoscerle per attendibili, e a dir con de' luoghi comuni: che sono invenzioni moderne, e pregiudizj Curiali. La regola di sistema per terminar le questioni Ecclesiastiche, e per fissare il dovere di obbedienza nel subordinato, dee chiaramente essere adattata a tutti gli spiriti, ed efficace su tutti i cuori. Idonea a convincere un Fedele ben'intenzionato, come sarete voi Monsignore, e a serrar la bocca a un cavillatore caparbio, e stravolto, qual'è pur possibile a trovarsi nel Mondo. Regola comune all'idiota, e al Teologo, al Laico, ed al Vescovo: a un Novellista d'Italia, e ad un Cristiano alla Cina, e al Perù, che non può andar pescando i minuti aneddoti, che l'insolenza de'tempi và accagionando d'aver prodotta una Decisione, o un Decreto. Un piano di Legislazione, che

non avesse provveduto a così ovvie emergenze, sarebbe un piano di stoltezza, e di confusione: dunque non può eternamente mai esser da Dio. Diritti *originarj*, *e primitivi*, che consistano in ultimo fondo a sciorre amendue le mani a ogni Vescovo, a renderlo in sostanza legato alla regola con delle parole vaghe, e sfrenatissimo nella conclusione de'fatti: diritti tali sono un'eresia di sistema, un metodo concertato d'impostura, e illusione. Porre un Tribunal nella Chiesa, di cui s'abbia a disputàre ogni volta ove sia, e se abbia, o non abbia parlato, e fargli fare delle Leggi, delle quali debbasi sempre tornar da capo a quistionarne la forza: protestare obbedienza cattolica a'superiori Ecclesiastici, e riserbarsi a giudicare a ogni piacere nostro, quando dobbiamo esser tenuti a prestarla: dire di riconoscere una Chiesa durevole sempre con la medesima autorità, e tirare un muro di separazione fra le antiche, e le moderne Sanzioni: non ammettere, che vecchi Canoni, e chiedere oggi de'Concilj nuovi: lodare i Padri, e non praticar mai la docilità, e l'obbedienza de'Padri: affettare un rigido tuziorismo, e scuotere ogni subordinazione sotto l'ombra delle più smantellate sentenze: voler sembrare di ammettere de'principj cattolici, e non dar mai loro conseguenze effettive; questo è un gergo abominevole dell'errore, o una supina contraddizione dell'ignoranza. La sostituzione

retrograda, e contro natura di una Legge (disciplinare) anteriore a una posteriore: il volere, che ritornino degli antichi regolamenti, in luogo di osservare i vegghianti, e annullare ciò, che oggi si pratica, per ciò, che s'è fatto jeri: è una spezie di jurisprudenza sì rivoltante, e ridicola, che fa vergogna al secolo de' (pretesi) lumi, e della buona fede (*a*), in cui ci pregiamo di vivere. Nè mi state a objettare testi staccati, e fatti equivoci, e fuor di regola, nè vogliate farci paura con de'gran nomi. Nò, Monsignore, noi non vogliamo involucri per sistemi, o frasi in luogo di realità. Noi vogliamo conoscer chiaro, e pronto, e accessibile l'ultimo punto delle controversie Ecclesiastiche, ed il Porto felice, ove finalmente abbia a frangersi l'orgoglio umano, ed acquietarsi uno spirito, anche ostinato nel pensiero di aver ragione. Cattolici abbiam diritto speciale di fare a' Cattolici questa ricerca, e di volerne spiegazione precisa, chiara, e *reale*. Noi diciamo, che ammesso il sistema de'vostri, tutto riducesi al giudizio privato, alla disputa eterna, alla confusione: che questo è un sistema fomentator dell'orgoglio, e della ostinazione: distruttore della concordia, dell' unità, della Fede, che fa sparire nella Chiesa ogni idea di Società, non che di Gerar-

(*a*) Bisogberebbe consultare un Libro: *Coup d'oeil sur le Congrès d' Ems* a Dusseldorf 1787 p. 205 &c.

chia; che in somma a ripeterlo con Bossuet, *prepara la via all'Anticristo, e mette in pezzi il Cristianesimo.* Io ho provato non con sole speculazioni, ma con de'fatti, e fatti particolari, e fatti vostri, Monsignore, che il moderno Partito realizza co' suoi principj, e colla sua pratica tutte coteste spaventevoli conseguenze, e con nulla di fatica si mette al coperto da ogni condanna possibile. Un'altra riflessione in grande, palmare, e ho finito. E'spuntato nel declinare del nostro secolo sfortunato, e sotto gli occhi nostri, e nelle nostre contrade il dì segnato ne'tesori dell'ira di Dio, in cui un'infelice complotto reso potente, ha incominciato a sprigionare dalle angustie de'Gabinetti, e de' libri il concertato sistema, ed a porlo in aperto campo, e alla pratica. Posteri, che verrete nel dolce seno di Chiesa santa fino alla consumazione de'Secoli; non vi dimenticate giammai di questi giorni, e di noi. Le memorie compassionevoli del nostro Secolo, e le sciagure, che i peccati de'nostri Padri, ed i nostri ci hanno meritate dal giusto sdegno di Dio; a noi possono essere di salutevole emenda; ed a voi di preservativo, e istruzione. Ecco, che lo zelo, pio forse, e innocente nella sua origine (*Deus scit*) di tre Vescovi si è posto all' opra delle vantate riforme: e nè indugio, nè intervallo frappostosi, nata è con lui la discordia, e lo scandalo, e la commozione,

e lo spoglio, e l'ansietà, e le dubbiezze, e la divisione, e il gran chaos. I Popoli posti in diffidenza irreconciliabile verso i loro Pastori, la Religione messa allo strepito delle dispute, e al discredito delli stranieri, le Chiese profanate, e distrutte, i sacri Ministri gettati in un avvilito scoraggimento, o cimentati a buttarsi per disperazione, per lusinga, per moda al Partito: i Regolari dispersi, e spogliati senza pietà, i santi asili del culto convertiti in usi più vili, i Beni consacrati a Dio nella Chiesa dalla pietà de' Defonti per alimento de'Ministri, patrimonio de'poveri, e prezzo de'peccati; alienati, e distratti sotto pretesto di carità, e poi dilapidati in un momento con infinito scandalo de'medesimi Secolari: tutto il ceto Ecclesiastico, porzione, senza controversia, la più culta, la più pacifica, la più benefica, e anche la più costumata della Società, fatta divenire vilipesa, ed incomoda al Principato: i Sacramenti abbandonati, le Dignità Ecclesiastiche, le Parrocchie, le Cattedre (oh Dio qual lunga ruina!) occupate da uomini di novità, e di Partito; sono alcuni frutti del puro zelo de'nostri Riformatori. Ripetiamo in un lampo di pensiero i tre Vescovi in tutte le Sedi dell'Universo: ecco cosa diverrebbe in un momento l'ordinatissima Chiesa dell'Uomo Dio! Quest'è un genere d'evidenza, a cui non si resiste un momento. Voi Monsignore siete di buona fe-

de, ed ingenuo. Su dunque, che dovete dare anche voi gloria a Dio, avete a dire anche voi : = tale adunque non è il sistema disegnato dal Fondatore divino, nè quest'è il piano, con cui vuole, che si conduca il suo Gregge il Pastor de'Pastori = . Questa spada di divisione non è, nè può mai esser quella, che portò al Mondo il Principe della pace, il Gesù delle Genti. Se de'nuovi autori senza missione, e senza autorità di Magistero hanno insegnato di recente altrimenti, se mi hanno persuaso, che ne'Santi Padri sia contestata questa dottrina anarchicha, é che ad essa coerente fosse la pratica de' primi Secoli; questa è un'illusione, o un pretesto, ed io sono stato troppo corrivo a prestar loro credenza. Come non vi è nessun Secolo, in cui lo spirito della Chiesa non sia stato, e non sia lo stesso unico spirito di Gesù C., così è di sua natura, ed anteriormente a qualunque ricerca, impossibile, che la Chiesa abbia mai praticata, nè dissimulata una forma di Ecclesiastica Polizia è mostruosa, vacillante, e dispotica. Tutto il Governo di Chiesa non può avere altra essenza, che quella del Vangelo stesso, che è di fiaccare l'umano orgoglio, cattivare l'intelletto alla Fede, alla Religione, all'obbedienza, porre un limite all'eccessiva curiosità scrutatrice... laonde il vero spirito, anche della Disciplina Ecclesiastica, dee cominciar dall'umiltà, e all'umiltà ricondurre. O santi

Vescovi del Crocifisso umiliato, e obbediente sino alla morte di Croce; se fosse nel nostro cuore più di questa virtù, e meno orgoglio nel nostro spirito; quante meno sarebbero le nostre dispute, e le interminabili difficoltà nel ridursi a un solo atto di soggezzione! Dio non voglia, che la somma reale delle cose non istia qui, e che non sia la superbia moderna, che si mascheri colle vesti dell'Antichità. I giorni nostri si accorciano, e brieve spazio ci divide da quel terribile termine, ove caderanno i veli delle apparenze, e ruinerà la mole degl'ingannevoli nostri sofismi: ma intanto, Dio non lascia di darci tanto lume, che basti a giustificare le sue giustizie, e renderci inescusabili. Perdonatemi, Monsignore, io son Cristiano, e spero finchè avrò vita di non vergognarmi di comparirlo. La stessa vostra coscienza sia giudice fra di noi, e delle conseguenze, che ormai in fatto reale, e consumato, discendono dal vostro nuovo sistema Gerarchico, che evidentemente conducono alla confusione di ogni ordine, e a una sfrenatissima libertà di opinare, e di agire.

15

Nè si può, Monsignore, in alcun modo riparare a questo massimo de'disordini, con ciò, che sopra i Vescovi, qualche volta vi dichiarate di concedere al *primo*, al Roma-

no Pontefice. Taccio, che nella vostra celebre *Istruzione Pastorale* del 1786 nella quale vi proponeste d'istruire le vostre Greggie su *molte*, *ed importanti verità della Religione*, ed ove senza dubbio vi trasceglieste quelle fra tutte, che più vi stavano a cuore, e che più riputavate necessarie, e *opportune* da inculcarsi a i Fedeli; in una Lettera tale, nulla affatto, nemmeno per incidenza rammentisi di ciò, che ogni Pecorella di Cristo dee a colui, al quale tutte furon commesse nella Persona di Pietro Figliuol di Gioanni. Le Persone semplici, e timorose si riputavano, che in tempi di tanti clamori, e di tanti sospetti, vi fossero circa il Primato cattolico delle *verità importanti*, ed acconcie al tempo, che un Vescovo illuminato fra pochi, potesse farsi carico di annunziare, e raccomandare a'suoi Popoli, almeno almeno quanto l'*abbandono a se stesso* dell'uman Genere (in Adamo), e la di lui separazione dal *sommo Bene*, a cui perciò, *cosa poteva restargli mai? Il nulla soltanto ... ed il colmo di ogni male* (cit.Istr.Past. p.18), E che *è Dottrina CATTOLICA contro i Pelagiani*, *per cui quanto all'ignoranza conviene tener fermo*, *e costante*, *ch'ella non iscusa dal PECCATO quello*, *che commette un'azione contraria al diritto naturale*; *QUANTUNQUE LO IGNORI* (ivi p.20): e di poi (p.153) esprimersi in generale, e a modo di negar anche *qualsiasi* ignoranza invincibile, che da

colpa ci scusi. Verità importanti, se non'altro quanto quella, che *è necessario . . . che tutte le sue azioni* (dell'uomo) *NON POSSANO avere altro principio, se non la cupidigia, fintanto che l'amore delle cose celesti non entri in qualche grado nel suo cuore* (ivi p.26). Nulla vi sarà, che riguardi il Successor di S.Pietro con tanta certezza, quanta ne sia nel darci per *UN DOMMA della Fede, espressamente definito, e negli stessi termini da due Concilj* (ivi p.32) *. . . la sorte dei Bambini morti senza Battesimo, i quali non vi è dubbio, che si dannino eternamente . . . sotto la potestà del Demonio . . . nel fuoco eterno?* (ivi p.30,31) (*a*). Che l'essenziale differenza fra le due Alleanze in ciò è posta, che *l'antica proponeva soltanto all'uomo i comandamenti, e la nuova dà L'ADEMPIMENTO dei medesimi . . . poichè MANCAVA loro* (agl'Israeliti) *uno spirito, e un cuore, che facesse osservare ad essi i Divini comandamenti* (ivi p.44). (Eppure Dio ne esigeva, e ne riscosse da molti una perfetta osservanza) e che questa è dottrina molto *necessaria, e essenziale* (p.41), non conosciuta da coloro, che ammettono un sistema, *per cui l'uomo conserva sempre in se le forze per fare il bene* (p.48), e secondo il qual sistema, egli non è *lasciato sotto L'IMPOTENZA della Legge* (p.50): che la

(*a*) Può confrontarsi la recente opera di Bolgeni: *Stato de' Bambini morti senza Battesimo*. 1787.

Chiesa *invecchi*, *e la sua vecchiezza sia nell' oscuramento* ... e nella *debolezza* (p.58,59). Vi si ascolta a porre tra le *verità della Fede* le più importanti, delle mere questioni (p.76 &c.), su le quali nulla ha peranche pronunziato la Chiesa, alla quale, e non al Vescovo di Pienza, appartiensi: e predicare nebbia, ed *oscuramenti* di tanti (pretesi) punti di Fede (ivi,e special.p.108 &c.143) ec. Ora fra queste, e più altre proposizioni, che con tanto calore s'inculcano in quella vostra *Istruzione*, pareva Monsignore, siccome ho detto, che aveste potuto dar luogo a qualche cattolico dovere verso il Capo della Chiesa, tanto più, che *nove* intieri capi dal XXVI al XXXIV sono destinati in essa espressamente per istruire i Popoli circa la vera costituzione della Chiesa medesima, e delle sue proprietà, e non gli si dà mai nè Capo, nè centro di unione, nè Pastore di tutto il Gregge. E sebbene spesso si parli di quelle cose, che si amano, e che riputiamo importanti, e sia non lieve argumento di sospizione il declinare di esprimersi sopra di ciò, di che si dà necessario caso di ragionare; io non ho mestiero di insister molto su conghietture, quanto si voglia fondate, allorchè ho de'fatti vostri d'avanzo per compire il mio assunto. Ricordatevi adunque della storia recente di vostre gesta, e de'vostri principj, e degnatevi spiegar netto cosa mai possa il Papa nel sistema Ecclesiastico, per non cadere in una

manifesta anarchia. Fate, che un Vescovo scriva, a cagion d'esempio, un Istruzione al suo Gregge, nella quale proponga degli errori condannati, per Dommi, e delle opinioni indecise per articoli di santa Fede: confonda la Gerarchia della Chiesa, ne tolga il Capo: raccomandi gli Autori espressamente dannati, e le loro Opere, come Maestri della pura Religione, e fonti della vera sapienza: sconvolga tutte le idee ricevute, e costanti nelle Scuole ortodosse, persuaso (già ci s'intende) di annunziare altrettante verità delle più *importanti*, e fondate. Che dovrà fare il Romano Pontefice alla vista di questo scandalo, e per arrestare il contagioso disordine? Adunerà un Concilio Ecumenico, o avviserà la Chiesa dispersa? Siamo agli inconvenienti rilevati quì innanzi, che non occorre ripetere. Condannerà autoritativamente gli errori, e gli attentati dello scritto insidioso? Noi ripeteremo, senza più in sù salire, la Storia di Bajo, e rifaremo una Bolla *Unigenitus*. Ammonisca dunque privatamente, e paternamente il Fratello, e gli *dimostri*, e il convinca del proprio torto... ecco aperta la disputa, e la via dell'esame, e fatto il reo medesimo giudice di sua Causa. Andate a persuadere a un'intestato, che ha torto. Ma io sò di buona fede, che non son tale, e mi renderei . . . noi siamo da capo. Quì Monsignore, si cerca la regola per determinarsi, e la regola dee essere suf-

ficiente per tutti. Sebbene non occorre di fare ipotesi: abbiamo i fatti. Voi stesso, voi scrivete un'*Istruzione* del tenore, che sono andato indicando, e che meglio anche può rilevarsi in fine di questa mia, ed avete il coraggio di indirizzarne un'Esemplare a PIO VI, con una secca Lettera d'indifferentissimo complimento. Stupì il Papa al contenuto inaspettato di quella vostra Istruzione, e alla franchezza di spingerla direttamente a lui stesso, con manifesto insulto all'eccelsa, e divina sua Rappresentanza: ma si ricordò di sostenere le veci del più mansueto de'Padri, e del più umile tra'Figliuoli degli uomini. Sollecito più di farvi ritornare a voi stesso con la persuasione, che con l'autorità; si contentò di rispondervi con un Breve ragionato, e di semplice ammonizione fraterna, acciò emendaste di per voi stesso gli errori del vostro Scritto, e riparaste volenteroso lo scandalo, che se ne sarebbe certamente commosso. Non isdegnò di discendere con voi all'isegnamento privato, e a richiamarvi alla mente la dottrina delle Scritture, e de'Padri, dalla quale vi eravate partito. Sembrava, che di qualunque mai sentenza voi foste, nulla avreste potuto trovare a ridire in tutta questa condotta, nell'ipotesi, che sapeste, che anche secondo i principj più rigidi del Partito, non vi è chi al Papa contrasti questo semplice officio di ammonire, e eccitare, ove ne creda mestiero. Ma che

ne avvenne di fatto? Cedeste voi d'un apice all'autorità, o alla ragione? Io lo rammento, Monsignore, costrettovi dalla dura necessità, e per istruzinne de'Fratelli. Voi rispondeste con quella funesta immobilità di cui ci porge tanti esempli la Storia, rimproverando il contenuto del Breve, e la condotta dal Santo Padre adoprata con voi, e apertamente volendo, che vi s'indicassero *precisamente* le Proposizioni censurabili nella vostra Istruzione, *con le ragioni* dimostrative, protestando sol di rimettervi, quando ne restaste convinto. In somma senza tanti circuiti, volevate aprire la bella disputa, alla quale secondo i vostri sistemi, nella Chiesa si ridurrebbe ogni cosa. Il Successor di S.Pietro vi rammentò nel secondo Breve le Decisioni altre volte emanate dalla Sede Apostolica, sulle quali era inaudita insolenza, che pretendeste di ritornare a questione, astenendosi non ostante da prendere alcun compenso d'Apostolica autorità. Forse vi sarebbe più buona fede nel dichiarar nettamente, che quando un Vescovo regola la Disciplina, o adopra l'insegnamento; se il Papa giudica, che egli ecceda i suoi diritti o intacchi quelli della verità, e della Fede, possa ammonire dolcemente (se pur gli si accorda) e produrre le sue ragioni, e rimanersi poi lì, con lasciare al Vescovo libertà piena di determinarsi secondo resterà, o vorrà restar persuaso. In somma riducendo

candidamente, e senza frasi speciose tutti i grandi Officj del Primato alla semplice *correzzione fraterna* comune a tutti, si rinunzierebbe alla Fede, per cui siamo una Chiesa Cattolica: quando nel dir lo stesso co'fatti, sempre niegandolo colle parole; si rinunzia similmente alla Fede, e alla onorata sincerità, ed al buon senso. Ma l'entusiasmo alla fin si raffredda, gli uomini passano, e la verità rimane: e questi fatti medesimi, che entreranno nella storia de'giorni nostri, e che Dio permette per esercitare gli eletti; a ogni retto, e ortodosso apprezzator delle cose serviranno di perenne dimostrazione, che vi sono stati de'tempi, ne'quali s'è preteso di scuotere realmente ogni dipendenza dal Capo della Chiesa, e continuare insieme ad essere riputati *Cattolici*. Che si è preteso di non rinunziare all'unità della Chiesa, che specialmente consiste nella generale riunione nella dipendenza da un Capo; senza mai ridurre in pratica cotesta essenzial dipendenza. Che si è preteso di non abjurare la Fede definita, ed espressa, che fissa nel Romano Successor di S.Pietro una *potestà piena, di pascere, reggere, e governare la Chiesa universale*; e nel tempo stesso negargli ogni esercizio d'autorità sopra i Vescovi, e nelle loro Diocesi. Che si è preteso di non rinnegare il Vangelo, e il deposto unanime di tutta la Tradizione de'Padri, ove *evidentemente* (a confessione di tutti, anche

de'Protestanti (*a*)) si concede a S.Pietro, ed a' Successori di lui, qualche cosa di *speciale*, e *distinto* sopra degli altri Pastori; e ridurre insieme ogni lor prerogativa agli atti, tutto al più, della ammonizione, e correzzione Evangelica, che G. C. addossò indistintamente anche all'ultimo de'Fedeli. Che s'è finalmente preteso di non rinunziare al pudore, e al buon senso, mentre si associavano nozioni tanto contradittorie: si architettava nella Chiesa un sistema di frasi ampollose senza senso reale, nè conseguenza effettiva: riconoscevasi un piano d'autorità, e di sudditanza senza esercizio: si stabiliva ne'Vescovi una potestà di Governo *subordinata*, e *illimitabile*, soggetta, e indipendente, regolabile, e inamissibile: formando tanti Capi supremi nella Cattolica quante son le Diocesi, protestando di unirsi a riconoscerne un solo: e chiamando il Papa Maestro universale, senza dargli insegnamento fuori di Roma: Centro dell'unità, senza alcun obbligo di convenire con lui: Giudice, e Legislatore, con pienissima libertà di esaminarne, correggerne, rigettarne le sanzioni, e i Giudizj, superior senza Sudditi, Vicario di G.C., e Potenza (nello spirituale) *straniera* oltre il distretto Romano, *Capo*, e *ministeriale*. Ecco il bel sistema di cui non si ha

(*a*) V. *Le Annotazioni Pacifiche* n.17.

vergogna di fare Autore la Sapienza increata del Divin Padre!

16

Ma, venerabile mio Monsignore, questi giorni d'illusione, e di prova passeranno veloci, e Dio farà rinvenire gli uomini dallo stordimento, in cui son gettati da i clamori de' Partitanti, dal prurito di novità, dall' energia delle passioni: o verrà Egli medesimo a giudicare le Giustizie, e a squarciare il velo dell'ipocrisia, e delle apparenze infingevoli. Noi anderemo agli anni eterni, senza appoggio delle Potestà, che abbiamo tradite adulandole, nè voglia Iddio, che vi andiamo senza docilità nello spirito, senza retta Fede nel cuore, e forse nemmen sulle labbra; ed allora, ahi! che non v'è più tempo di ritornare su'nostri passi innoltrati alla cieca! Ora, che ne abbiam tempo, facciasi, ve ne supplico, riflessione tranquilla sull' abisso, a cui i falsi principj circa la Polizia della Chiesa evidentemente conducono, e sull' esperienza pratica, che ce ne porge la condotta nostra medesima, e la Storia presente. Io mi lusingo di avervi reso sensibile, come le vostre massime ridotte in pratica, ponendo i Vescovi nell'indipendenza assoluta, e totale, gettano la Chiesa nell'anarchia, la Disciplina nella confusione, la Fede all'interminabile esame, e al capriccio: tol-

gono ogni punto fisso da determinarsi, ogni autorità di decidere, ogni regola da fissare la pratica, ogni giudizio da terminar le questioni. Io non ho detto nella sostanza nulla di nuovo, poichè cosa nuova non può mai dirsi nel divino sistema della Fede, e della Religione di Cristo; e non ho fatto altro, che applicare la dottrina comune sopra le teorie vostre, e su la condotta, che in questi anni medesimi ha tenuta il Partito per realizzarle; dimostrandovi, come ammesse queste Teorie per vere, e per legittima questa condotta, si và chiaramente alla Setta degli *Indipendenti* rigettata con orrore dagli stessi Novatori Settentrionali, e s'anderebbe a ridurre la Cattolica a condizione peggiore forse della stessa pretesa Riforma. Ogni dipendenza da'Metropolitani, e da'Sinodi Provinciali si viene a togliere colla pretensione della necessaria conformità di suffragj, del voto decisivo de'Parrochi, dell'esame di ogni Decisione, che può sempre ripetersi. La subordinazione alla S.Sede, se pur in termini vaghi si riconosce per non apparire apertamente eterodossi; si riduce al nulla reale, e pratico, e perfino una semplice ammonizione del Papa và a finire in una Disputa, in un impegno, in un Processo formale che si pretende di fargliene. Non mancano i raggiri per distinguere il Papa, che parla, dalla sua Sede, che nulla dice: per accusare quando ci piaccia di sorpresa, di cabala, di precipi-

tazione la Corte, la Curia, i Romanisti, ed i Frati. Perfino la rarissima, e lontanissima autorità del Generale Concilio, si leva anticipatamente di mezzo con lo stesso nuovo principio dell'unanimità, e con riserbarsi libero a esaminare se veramente rappresenti a sufficienza la Chiesa, e quali siano le cose, nelle quali è promessa, o nò alla Chiesa medesima l'infallibilità. In somma vi ho particolarizzato su' fatti odierni, che dopo più, o meno circuito, sempre si va a metter foce a un'indipendenza sfrenata, e alla gradita libertà di sentire, e di adoperar come piace. Che importa, che si dica di lasciare un'autorità nella Chiesa, quando essa si toglie onninamente co'fatti? E tolta ogni effettiva autorità nella Chiesa non v'è più argine da contraporre al torrente de'mali più luttuosi, a i disordini più desolanti. *Se l'autorità della Chiesa sparisce* (dice un moderno Autor della Francia (a)) *si diverrà successivamente Protestante, Sociniano, Deista, Ateo, o Pirronista, e i principj de'costumi prendendo naturalmente la tinta de'differenti sistemi, la morale discenderà a gradi fino al fango dell'Epicureismo.* Ora dunque se così è, come non può dubitarsene; ed io, e voi Monsignore ne

(a) *Veri principj della Costituzione della Chiesa Cattolica*, voltati in Italiano lo scorso anno 1788.

dobbiamo conchiudere, che non può mai essere stato nella sua Chiesa stabilito da G.C. un sistema, da cui conseguenze sì mustruose derivino. Ella è una verità sensibile a colpo d'occhio, che se tutti i Vescovi facessero il lor dovere (preteso) nella forma, che il fate voi, e pochi altri, che adoperano siccome voi, si dovrebbe in un momento porre in iscompiglio, e in rivolta ogni Greggia, mettere in diffidenza la Fede, e la Religione di tutti i Popoli, lacerare in tanti brani la Chiesa, quante son le Diocesi, che la compongono; e dopo 18 Secoli ridursi da capo quasi a predicare un nuovo Vangelo, e a formare una Chiesa nuova fra le Nazioni. Si dica di portare al Mondo inaudite queste novità, o si affacci il pretesto di suscitarle dagli oscuramenti, ne'quali si pretenda essere state avvolte pel corso di tanti Secoli; ella è tutt'una: noi siamo sempre allo scoglio di fabbricare, o rifabbricare oggi una Chiesa, che nel sistema del Salvatore dovea perseverare sino alla fine. Sì adunque, che tuttociò è impossibile, quanto è impossibile di porre in contradizione la Sapienza di Dio, e di far crollar l'edificio, che la sua mano medesima ha stabilito immanchevole un sol momento per tutti i Secoli. Ciò, che per legittima conseguenza ho dedotto dalla pratica di tre Vescovi, è una dimostrazione di fatto anteriore a qualunque speculazione, che voi siete fuori del vero, e divino sistema Ecclesiastico, che non può

mai contenere i semi di tanti assurdi. Vi ho dimostrato eziandio ne'primi numeri di questo scritto, che un sistema del tutto opposto ricavasi dalla Storia de'tempi, e dalla Tradizione de'Padri. Ove permettetemi, che anche a voi mi sia lecito di rammentare ciò, che ebbi cura di spesso fare altrove avvertire, che in tutta questa Dottrina non vi sono questioni, o problemi, nè diversità di sentenze Italiane, o Franzesi. Noi siamo a un tutto insieme riconosciuto generalmente da tutti, e che poca dose di buon senso, e di docilità basta a far riconoscere. Volete voi vederlo in iscorcio? Figuratevela per un momento come una semplice ipotesi, che, ferma stante l'Ecumenica autorità de'Generali Concilj, mezzo laborioso, raro, e difficile nella Chiesa; G.C. avesse promessa, e lasciata la sua rappresentanza ad un solo, che stabilito in sua vece Capo supremo di tutto il Gregge, potesse assistito da lui, non solo correggere, ed ammonire i Fratelli, ma le insorgenti questioni circa la Fede, decider anche con suprema autorità irriformabile (almeno dalle Chiese, e da i Vescovi particolari) e la Disciplina, ed il culto fissare, e proporzionare alle Chiese diverse, con potestà, a cui tutte fossero tenute di obbedire, e di conformarsi: io domando se in questa ipotesi il sistema Ecclesiastico sarebbe più riunito, e più semplice, e se più comoda, facile, e pronta la via sarebbe di far cessare le Dispute, e di elimi-

nare gli errori? Con un sol miracolo della sua Grazia, operato da quegli, che ne ha perpetuati tanti nella sua Chiesa, e per lei; miracolo consistente nella superiore assistenza a un sol uomo nel reggimento di tutto il Gregge; ogni cosa viene in sistema, ed in ordine, e la separazione de'membri contagiosi, ed infetti, sì necessaria in qualsivoglia società d'uomini, viene ad aversi precisa, e spedita, come ve ne ha mestiero. Voi forse risponderete, che non si tratta di fare ipotesi, ma di cercar solamente qual sia di fatto il sistema, che ha voluto stabilire fra noi il Figliuolo di Dio. E nemmeno a voi, Monsignore, io rispondo si spetta di formare ipotesi. Ma se il mio, ed il vostro sistema si confrontino di buona fede, se ne dee evidentemente conchiudere, che de'due quello, che provvede meglio alla salute Ecclesiastica; a preferenza dell'altro si debba dire lo stabilito da G.C., poichè altrimenti sarebbe vero l'incomparabile assurdo, che noi potremmo immaginare per la salute Ecclesiastica un sistema più acconcio. Ma all'intento mio specialmente conduce l'evidente principio, che risulta da qualunque parte di queste nostre Ricerche, cioè a dire, che l'autorità de'Vescovi nelle loro Diocesi, per istituzione divina è, e dee essere necessariamente limitata, e dipendente da un Capo, con cui debbasi convenire per formare unità. Subito, che si venga al reale, e deliberato

dissentimento dal Papa, e dalla principale sua Chiesa, vi ho dimostrato, che sia per punti dommatici, sia per affari di disciplina, secondo la dottrina de'Padri, perdesi l'unione col Capo, e col centro comune de'veraci Credenti. Nelle cose di Fede, dissentendo dalla Chiesa matrice, ci separiamo dalla Cattolica con l'Eresia: se le cose non son di articolo, ci divideremo con lo scisma; e le tante questioni sul diritto, o sul fatto, su le qualità delle Decisioni dommatiche, o non dommatiche ec.; anderanno a ridursi in ultimo a ricercare, se alcuni meritino più tosto il nome di Eretici, o di Refrattarj, Scismatici, indocili, disobbedienti. Ho tralasciato fin quì di rammentare la novità, che forse non è delle men principali, per cui avete preteso di potere di propria autorità dispensare l'intiera Greggia alla vostra cura affidata, dall'osservanza Quadragesimale circa i cibi vietati; conciosiachè questo è un punto degno di speciale trattato, mentre non sono molti anni, che si và sentendo suscitare or da uno, or dall'altro una pretensione sì inaudita, fino a questi ultimi tempi, e che perciò si è resa degna d'essere una volta esaminata maturamente. Niuno ch' io sappia lo ha fatto di proposito, e a scopo fisso, perchè forse si aspettava tutt'altro, che non il giungere fin quì: ma vi ci siamo ridotti. Sia dunque, che ne vediamo una volta.

PARTE II.

Le Dispense generali dall'astinenza de' cibi vietati in Quaresima, date da' Vescovi particolari, inconsulto Romano Pontifice, *sono* illecite, *e* invalide.

17

Ciò che delle Diſpenſe date da alcuni Veſcovi circa le Canoniche Leggi della pubblica Penitenza, diſſe un giorno S.Cipriano, chiamando queſta ſconſigliata, e intempeſtiva remiſſione della Legge: *novum genus cladis, malum fallens, blandam perniciem, pacem periculoſam, ac præpoſteram, PERICULOSAM DANTIBUS, ET ACCIPIENTIBUS NIHIL PROFUTURAM* (Lib.de Lapsis.); mi ſembra, che letteralmente convenga alle Diſpenſe, delle quali abbiamo intrapreſo a trattare. Imperocchè per la parte del Veſcovo, che ſi arroga di diſpenſare ſenza la facoltà neceſſaria, e contra la non mai interrotta pratica de'Maggiori; egli è ben chiaro il *pericolo*, per eſprimerſi blandamente, cui viene a esporre innanzi a Dio l'anima propria, e la propria eſtimazione d'innanzi agli uomini: *periculoſam dantibus.* In ordine poi a quelli ſconſigliati Fedeli, che a tal Diſpenſa affidati, il grave, e rigoroſo precetto della Qua-

dragesimale astinenza violassero; qual mai potrebbero ritrar vantaggio da una Dispensa nulla in radice per difetto di facoltà in chi l'ha data? *Accipientibus nihil profuturam.* Al qual luogo e per più chiara intelligenza della materia, mi sia lecito di rammentare semplicemente (giacchè più a lungo ne dovremo a suo luogo trattare) la dottrina dell'Angelico Dottor S.Tommaso (in 1.2. quæst.97.art.4.), universalmente abbracciata da'Teologi, e dottamente esposta a questo luogo dal Silvio, vale a dire essere di ordine naturale, che l'inferiore non possa dispensare nella Legge del Superiore, se dal Superiore medesimo, o da altri di eguale autorità, non ne abbia avuto il potere. Sia poi il potere medesimo concesso all' inferiore nel corpo medesimo del Diritto, o garantitogli da legittima, e pacifica consuetudine, o la dispensa si aggiri su materie leggiere, e frequentissime ad accadere, o vi sia anche pericolo nell'indugio: in tutti questi casi il precedente ricorso al Superiore non è necessario, costando evidentemente, che egli non può a ragione essere invito, che l'inferiore dispensi, e l'ordine della Gerarchia, e della necessaria subordinazione rimane in salvo. E poichè al proposito nostro della Quaresima, il caso di una particolare Persona, che per infermità, o necessità urgente meriti di essere dispensata dall'osservanza intiera delle Leggi del digiuno, caso è frequentissimo, che lascia intatta la totale disposizione della Legge rap-

porto alla comunità, ed in cui il ricorso al Superiore primario è moralmente impossibile; di quì è, che vedesi continua, pacifica, e ragionevole la consuetudine, che i Vescovi, o per loro medesimi, o per mezzo de i Ministri del secondo Ordine, ne'particolari casi, e con i singoli loro sudditi, dispensino dall' astinenza de'cibi vietati *de utriusque Medici licentia*, per dirlo colle parole de' Canoni. Di tal sorte adunque di dispense, nè quì punto muovesi, nè vi è di che muover questione. Il caso solamente, in cui legittime, e vere cagioni intervengano di dispensare in Quaresima da'cibi proibiti un'intiera popolazione, o Comunità, è quello, in cui del tutto diverse ragioni militano, e che perciò con principj diversi si dee risolvere. Conciosiacosachè una semplice occhiata basta a vedere, che tale generale dispensa non accade così frequente la necessità di accordare, nè per altra parte la inopia de'cibj, o la pubblica calamità (che le cagioni sono della dispensa) sopravvengono così improvvise, che impediscano ogni antivedimento di ricorrere in tempo al legittimo Superiore. D'altronde si dee con molta diligenza avvertire, che allora-quando si rilascia con un'intiera Comunità il vincolo della Legge, tutta la di lei forza, e la totale osservanza, viene a cessare, almeno per lo tempo abbracciato nella dispensa, in quella Comunità: lo che non avviene quando si dispensano ripartitamente taluni, onde

nel primo caso, di lunga mano più grave, che nel secondo si è la ferita, che viene a farsi alla Disciplina Ecclesiastica. Non vi è adunque nemmen rimotissimo fondamento di argumentare, che in amendue questi casi possa la dispensa procedere al modo stesso, e che i particolari Vescovi possano dispensare nell' uno, perchè nell'altro dispensano. Sulle quali cose sebbene non ci muovono gran difficoltà gli Avversari medesimi, fu senno non ostante di rammentarle per precludere alle cavillazioni ogni via, in tempi, che sembrano appunto fatti per cavillare.

18

Della Legge adunque parlando, che l'intiero Cristiano Popolo astringe alla Quadragesimale osservanza, è di lei privilegio notabile, che gli stessi Novatori Settentrionali, nemici per istituto d'ogni austerità corporale, hanno spesso riconosciuta, e confessata nella pratica del Santo Digiuno una antichità, eziandio rimotissima, e ne hanno commendata la santità, e l'utilità, siccome può vedersi nella Confessione d'Augusta, negli Atti, e Risposte de'Teologi di Wittemberga, negli scritti de'Protestanti Tailorio, Dalleo, Cave, altri, le testimonianze de'quali nel cap.1. del lib.21. delle sue *Origini Ecclesiastiche* ha raccolte Bingamo. Quindi sembrerebbe superfluo il trattenersi su'pregj di questa Legge santissi-

ma, se la malizia de'Novatori, contraddicendo a se stessa non avesse altre volte vituperata l'osservanza Quaresimale come un'invenzione diabolica, introdotta per maligno artificio dalla Chiesa di Roma, vicina molto, e conveniente alle superstizioni Giudaiche, come esprimono cotesti Eretici (*a*), da'quali come suole spesso avvenirgli, non molto si discosta il famoso Erasmo di Rotterdam (*b*). Costoro, unitamente al Picenino nel cap. 16. della sua Apologia *pro Ecclesia Refor.* negarono anche, che vi sia stata mai, e che al presente nemmeno esista Legge obbligatoria al Digiuno, e all'astinenza di certi cibi neanche in Quaresima. E ciò che dee far più sorpresa, non sono mancati recentemente anche Autori, che vollero pur dirsi Cattolici, i quali aperta la via alla sfrenatezza dell'opinare, affievolirono nella pratica, e ridussero a nulla la Quadragesimale osservanza, e trovarono un'impegnatissimo Difensore in un Anonimo sedicente *Teologo di Magonza*, il di cui Opuscolo scritto in Tedesco, inserirono nel loro Foglio mensuale del 1785. i Giornalisti di Magonza, e che fu confutato immediatamente, e con forza da altro Anonimo, che prese il titolo di Teologo Pader-

---

(*a*) Calvin. Lib. 4. Institut. cap. 12., Hemningius ad cap. 6. posterioris ad Corinthios, Montanus *De esu carnium*, *& Quadragesima Pontificiorum*.

(*b*) In cap. 2. Marci, & Epist. ad Episc. Basileens.

bonense (*a*). Non è del mio presente istituto il farmi a ribattere errori sì mostruosi, poichè debbo trattare con Avversario, che l'antichità, la Santità, la generale obbligazione della Quadragesimale osservanza con noi d'accordo stabilisce, e confessa. Che anzi e'rammenta lo stretto debito, che come Pastore gli incombe di vegghiare sopra il Gregge affidatogli, *con irreprensibile esattezza alla custodia delle sacrosante Leggi della Chiesa, che nascondono la loro origine ne'tempi felici degli Apostoli, quale appunto è quella, che ci prescrive il Quaresimale Digiuno* (Lett.Past. di Monsig.Pannilini sull'osserv.della Quaresi.de' 3.Genn.1788. pag.4.). E di più con zelo vigoroso, ed Episcopale si fa a compiangere, e a riprendere il decadimento (p.21.&c.), in cui presso molti è venuta l'osservanza del solenne Digiuno, e le dottrine carnali, e molli, che de'troppo rilasciati Scrittori hanno disseminate su tal proposito: su di che era anche opportuno l'aggiugnere, che la S.Sede Apostolica non ha mai tralasciato di proscriverle, e condannarle, ponendo freno alle lussurieggianti opinioni, e la Disciplina della Quaresima richiamando al dovuto rigore, per quanto è stato possibile nella condizione de'tempi; come per tacere de'più antichi, può ognun vedere da tanti Brevi di Benedetto XIV, e di Clemente XIII. Avverte

(*a*) Contra Theologum Moguntin.Assert.Theologi Paderbon. Paderbonæ Typis Junferman.1785.

anche a buon ſenno la Paſtorale, che abbiam fra mani (p.23): *che ſe taluni nemici manifeſti della Cattolica Religione hanno tentato di vituperare la Quareſima come un ritrovato de' Papi, come un voluto ſegno della preteſa illimitata autorità de' medeſimi ſu le azioni de' Fedeli, come contraria al bene degli Stati ec.; non reca ſtupore il procedere di coſtoro perchè beſtemmiano ciò che ignorano, perchè avverſarj aperti della Croce di G.C. hanno in mira unicamente di portare avanti il loro ſognato beneficante filoſofismo.* Simili ſentimenti, e le provvidenze analoghe, che ſi prendano per isbandire l'errore, e l'abuſo correggere, vi ſupplico Monſignore a riflettere, che lungi da deſtar clamori, e incontrare oppoſizioni; laudi anzi, ed applauſo meritano, e riſcuotono da tutti i buoni. Tante Paſtorali quaſi ogni Anno, al ricorrere del tempo accettabile, ſi leggono di Veſcovi zelatori dell'onor della Croce, e della ſalute delle lor Greggie; nelle quali con egual forza, e ſovente (permettetemi il dirlo) con copia maggiore, e con adeſione più eſpreſſa a i ſentimenti de' Padri, ſono eccitati i Fedeli ad un ſanto rigore nella Quareſima; e tutta Gente ringrazia l'amoroſo Padre de' lumi, che ſuſcita queſti Finees in Isdraello, e fortifica le Colonne del Santuario nel sì preſſante biſogno. Non rammenterò, che la dotta, e di Criſtiano vigore ripiena Epiſtola *ſopra l'aſtinenza dalle Carni in Quareſima*, data in Udi-

ne il 2 Febrajo 1786 dal defunto Monsig. Gradenigo Arcivescovo zelantissimo di quella Città, Pastorale, che sebbene sia scritta: *Ottenuto anche quest'anno il sufficiente provvedimento a i bisogni di questa Diocesi per l'osservanza più facile della vicina Quaresima, nel grazioso generale Indulto di Latticinj, ed Ova, CONCESSO BENIGNAMENTE ALLE NOSTRE ISTANZE DALLA SANTA SEDE APOSTOLICA*; pure del sacro Digiuno parla, e provvede in tal modo, che non avrebbero certamente di che arrossirne gli Agostini, e gli Ambrogj. Tralascio il dire dell'ultima Lettera simile dell'attuale vigilantissimo Patriarca Veneto, in esecuzione parimente dell'Apostolico Indulto, conseguito a rappresentanza, e mediazione di quella Repubblica serenissima, in cui parla un Pastore di tanta nascita, di tanta Sede, di tanti lumi: e cento altri tralascio venerati Pastori, che la degnità della loro Cattedra, e i bisogni de'loro Popoli, i doveri del Cittadino, e la piena osservanza della Legge, non trovarono punto inconciliabili con i diritti della prima Sede, e con i riguardi dovuti al Capo di tutti i Vescovi. E Dio pur volesse, che in questi tempi infelici, ne'quali gareggiano la depravazione di massima, e di costume, tutti d'accordo i Pastori con un medesimo spirito d'unione, d'ordine, e di carità dessero opera alla riforma efficace de'veri, e non sognati disordini, che certamente in che im-

piegarsi non mancherebbe, nè mancherebbe ad essi tutta l'opera, e l'assistenza della Santa Sede Apostolica, come tante volte se ne son dichiarati i Romani Pontefici.

19

Noi dunque, Monsig. siamo d'accordo primieramente, che la istituzione della osservanza Quaresimale „ *nasconde la propria origine ne' tempi felici degli Apostoli*, per dirlo colle vostre parole medesime, e la Chiesa Cristiana a questi primi suoi Fondatori la dee a buona equità attribuire. Che anzi non dubitarono i nostri Padri, un Tertulliano, Atanasio, Ambrogio, Girolamo, e Basilio di riconoscere, e esprimere istitutore del santo digiuno Dio stesso, e di ravvisarne i lineamenti contemporanei alla creazione dell'uomo: *Abstinentiæ lex a Domino Deo*, dice l'Arcivescovo S. Ambrogio (De Jejun. Heliæ cap. 4), e in modo simile esprimesi S. Girolamo (adv. Jovin. lib. 2.). *Tunc agnoscetur*, dice Tertulliano (de Jejuniis cap. 3.), *observationis necessitas, cum eluxerit rationis auctoritas a primordio recensendæ. Acceperat Adam a Deo legem non gustandi de arbore: verum & ipse ... facilius ventri, quam Deo cessit ... manducavit denique, & periit*: e come aggiunge al sentimento medesimo S. Basilio (Hom. 1. de Jejun.): *si a ligno jejunasset Heva, non hoc nunc jejunio opus haberemus*: e nel citato

luogo S.Girolamo: *beatitudo Paradisi absque abstinentia cibi non potuit dedicari. Quamdiu jejunavit* (Adam) *in Paradiso fuit: comedit, & ejectus est.* Perciò noi troviamo nelle stesse pagine dell'antica Alleanza, rammentato, ed accetto al Signore il digiuno di Mosè, e di Elia, per cui dice il medesimo Dottor Massimo (in Isaiam cap.58.): *quadraginta dierum esurie Dei familiaritate saturati sunt.* Che anzi lo stesso nostro Redentor Gesù Cristo, e col suo esempio volle renderci venerabile questa pratica, allorchè per quaranta giorni digiunò nel Deserto, e la volle per questo appunto adombrare in se stesso: *ut nobis solemnes jejuniorum dies relinqueret* (S.Hieronym.l.c.). Con le parole poi ratificò anche, in commendazione del digiuno, i divini suoi esempli, allorchè volle, che dal digiuno si sbandisse ogni ostentazione, e jattanza, e quando disse, che tal genere di Demonj non poteva fugarsi se non coll'orazione, e col digiuno. Al qual luogo non può trattenersi S.Agostino dallo sclamare: *quanta jejuniorum virtus, ut id facere jejunia valeant, quod Apostoli nequiverunt!* (Serm.65. de tempore). Laonde ne conchiuse a ragione S.Gio. Crisostomo, che l'antica Legge, e la nuova, dal digiuno traessero i lor principj, e quasi su di essa gettarono le fondamenta (S.Jo.Chris. Serm.1. de Jejun.Tom.1.pag.1146. Ed.Ducæi.). I seguaci di Gioviniano, che furono de' primi nemici del santo digiuno, furono da'SS.Padri Ambro-

gio, e Girolamo (S.Ambr.ad Eccl.Vercell., & S.Hier.epist.65. ad Pamachium) chiamati *nuovi Maestri*, e *assertori di nuovi Dommi*. In fatti dagli scritti dell'antichissimo Tertulliano, anche dipoichè era passato alla Setta de'Montanisti, noi rileviamo, che non solamente non v'era dubbio presso i Cattolici circa il digiuno della Quaresima, ma che ne rifondevano l'istituzione all'antichità (certamente Apostolica), e di più anche a espressa destinazione dell'Uomo Dio: *nam quoad jejunia pertineat*, dice Tertulliano favellando dei Cattolici (de Jejuniis cap.2.), *certos dies a Deo constitutos opponunt ... certe in Evangelio illos dies determinatos putant, in quibus ablatus est sponsus*. E in seguito al capo 16. del Libro stesso lor dice, che a torto di soverchio rigore accusavano i multiplicati digiuni de'Montanisti; imperocchè anche nella lor Chiesa oltre quello, che precede la Pasqua, si celebrava il digiuno delle Stazioni: *præscribitis constituta esse jejunia huic fidei SCRIPTURIS, & TRADITIONE MAJORUM, nihilque observationis amplius adijciendum ... ecce convenio vos, & præter Pascha jejunantes citra illos dies, in quibus ablatus est sponsus, stationum semijejunia interponitis*. Più chiaramente eziandio, addotte nel capo medesimo le parole del Profeta Gioele: *sancite jejunium &c.*, insinua la comune persuasione, che rifondeva la sacra astinenza nell'istituzion degli Appostoli, dicendo: *prospiciens*

(Joel) *jam & tunc, & alios Apoſtolos, & Prophetas ſancituros jejunium, & prædicaturos officia curantia Deum.* Anche Origene fin dal ſecondo Secolo ne atteſtava (Hom. 10. in Leviticum): *habemus Quadrageſimæ dies jejuniis conſecratos. Habemus quartam, & ſextam ſeptimanæ dies, quibus ſolemniter jejunamus.* In ſomma per non trattenermi più lungamente in coſa di tanta notorietà, e conceſſa fra noi; è generale avvertenza, che in quanti ci rimangono ſcritti de'Padri, anche de'primi Secoli, ove il digiuno Quareſimal ſi rammenti, ſe ne parla come di coſa di cognita, e comune oſſervanza, nè mai ſi dice ove, e quando ſia ſtata preſcritta dopo l'età degli Appoſtoli. Lo che ſebbene giuſta la notiſſima regola di S. Agoſtino baſti perchè ſi debba riſalire all'iſtituzione Apoſtolica; i Padri viciniſſimi al tempo lo atteſtano eſpreſſamente, del che coſa più argumentoſa ſi brami per ridurre il punto a dimoſtrazione, io certamente nol sò. Dovei per altro fare su di ciò qualche motto, poichè nell'Editto di un riſpettabiliſſimo Veſcovo, che il dì 16 di Febbrajo 1786 preteſe ſimilmente di là da'monti di diſpenſare da'cibi vietati nella Quareſima l'Archiepiſcopal ſua Dioceſi, è certo, che l'eſtenſore eſſendoſi immaginato di poſſedere la materia, vedeſi con tanta perizia nella ſacra antichità, accinto a illuminare il Mondo d'oggi, che non dubitò di aſſerirci: *ne'tempi più antichi del Criſtianeſimo non*

troviamo un Digiuno, che fosse stato dalla Chiesa comandato per certi tempi dell'anno. Comunque sia, egli è bene, che fra noi, Monsignore, possiamo per primo punto fissare concordemente, che la istituzione della S.Quaresima vien dagli Apostoli. Non ve ne è controversia: diciamolo con le parole di S.Girolamo (Epist.ad Marcell.): *Nos unam Quadragesimam, SECUNDUM TRADITIONEM APOSTOLORUM, toto anno, tempore nobis congruo jejunamus: illi* (Manichæi) *tres in anno faciunt Quadragesimas, quasi tres passi sint Salvatores*: e del gran Pontefice S.Leone (Serm.6. de Quadrag.): *Quod ergo dilectissimi in omni tempore unumquemque facere convenit Christianum, id nunc solicitius, & devotius est exequendum, ut APOSTOLICA INSTITUTIO quadraginta dierum jejunio impleatur.* Fermi dunque al punto, e tiriamo innanzi ad altra non meno rilevante, nè meno sicura proposizione.

20

Questa Apostolica istituzione del sacro Digiuno in Quaresima, fu un *vero, ed univesale precetto* all'intiera Società de'Credenti, e come vera Legge gravemente obbligatoria fu sempre nella Chiesa considerata da' Santi Padri, e da'Concilj di tutta l'Antichità. S.Girolamo dopo avere nelle testè riferite parole rimproverati i Manichei dell'ec-

cessivo loro rigore, per cui pretendevano indurre una superstiziosa obbligazione di tre Quaresime, così soggiugne: *Non quo & per totum annum jejunare non liceat, sed quod aliud sit necessitate, aliud voluntate munus offerre.* Non ha bisogno quì il S.Dottore di alcun commento per rilevare come in una Quaresima e'riconosca la *necessità* di osservarla: *secundum traditionem Apostolorum.* Anche più precisamente S.Massimo (Hom.38.de Quadrag.Edit.2.Rom.1784.): *Ante dies devotionem sanctæ Quadragesimæ prædicantes, sacrarum Literarum exempla protulimus, quibus approbaremus hunc Quadragenarium numerum, non esse ab hominibus constitutum, sed divinitus consecratum, nec terrena cogitatione inventum, sed cælesti majestate preceptum; atque ideo qui constitutum numerum una die manducando præterit, non ut unius diei violator accusatur, sed ut totius Quadragesimæ transgressor arguitur.* S.Agostino (Lib. de Hæres. ad Quod vult Deum hær.53.) numera fra gli errori dell'Eresiarca Aerio il permettere all'arbitrio di ciascheduno la santa astinenza, e non volerne riconoscere obbligazione di un certo tempo solennemente determinato per essa: *Nec statuta solemniter celebranda jejunia, sed cum quisque voluerit jejunandum, ne videatur esse sub Lege.* Del quale errore di Aerio facendo similmente menzione S.Gio.Damasceno (de Hæres. N.75. Tom.1. p.94.), de'seguaci di colui avverte:

quod si quis Sectatorum ejus jejunare velit, statutis hoc diebus vetat fieri, sed quando libuerit; non enim, inquit, Legi subjectus est. Anche di Eustatio ci lasciò scritto il Greco Storico Socrate (Hist.Eccl. Lib.11. cap.43.), che fra gli altri *precetti*, condannava anche quello del digiuno, fuori del solo dì di Domenica, in cui pretendeva comandato il Digiuno, con quella medesima stravagante opposizione alla Chiesa, che S.Ambrogio (Enarr. de Paschat.celebr.) ci attesta, che i Cattolici condannarono similmente ne'Manichei: *Dominica autem jejunare non possumus, quia Manichæos etiam ob istius diei jejunia jure damnamus.* Insomma gli antichissimi Eretici, i quali come i Montanisti, seco dalla Chiesa portarono l'osservanza della Quaresima, e o con rigorosa superstizione vollero multiplicarla, o con molle rilassatezza ne ristrinsero il peso, condannati perciò da tutti i Cattolici, come i sudetti Manichei, e gli Gnostici rammentati da S.Epifanio (in Panar. hæres.26. §.5.); fanno una prova luminosissima di quanto ineluttabile, e ferma fosse presso i nostri Maggiori la Legge del generale santo Digiuno della Quaresima. Lo stesso si rileva dalla famosa Lettera, che sul declinare del Secolo secondo dell'Era nostra scrisse al Pontefice S.Vittore il gran Vescovo delle Gallie S.Ireneo, riferita da Eusebio (Hist. Lib.5, cap.23.), e rammentata da Niceforo di Callisto (Lib.IV. cap.36.), nella quale av-

visa nata questione colle Chiese dell'Asia, non solamente circa il giorno assegnato alla celebrazion della Pasqua, ma anche su la forma del precedente digiuno: *neque enim de die solum controversia est, sed etiam de forma ipsa jejunii.* Tanto fin da que'tempi ne era comune, nella sua sostanza, la Legge, all'Occidente, e all'Oriente, a tutta ovunque sparsa la Chiesa! Agli stessi Pagani erano noti questi nostri costumi, e Cecilio presso Minuzio Felice (in Octav. p.77 Edit. Gronov. Lugd. Batav. 1709.), da ciò pure trasse materia di porre i nostri Padri a dileggio. Dalla Lettera di S. Dionisio Alessandrino a Basilide, noi rileviamo quali fossero coloro, che venivano scusati se interrompevano il Digiuno prima del giorno di Pasqua: *Jam qui propter diuturnam inediam plane defatigati, praeque virium imbecillitate tantum non prostrati sunt, illi sane venia digni sunt si intempestivius cibum sumant.* Ma tal giusta eccezione dalla Legge, uopo è sentirla nel *69* fra'Canoni così detti Apostolici, a'quali ognuno certamente accorda la prima età, e che l'antichissima disciplina della Chiesa venga in essi attestata. Esso dunque così prescrive: *Si quis Episcopus, vel Præsbyter, vel Diaconus, vel Lector, vel Cantor, sanctam Paschæ Quadragesimam non jejunat... præterquam si propter imbecillitatem corporalem impediatur, deponatur; si laicus sit, segregetur.* Ne'Concilj Laodiceno (Can. 45. e specialmente 50.), ed in

quel di Nicea (Can.5.), che appartiene a i principj del quarto Secolo, la Quaresima vien rammentata come cosa notissima, e di attuale osservanza nelle Chiese tutte del Cristianesimo. Ma a che temere su questo punto dell' autorità de'Concilj? Io lo trovo fissato, e incontrovertibile nell'Eliberitano dell'anno 305 al Can.23, nel Gangrense del 324, nell'Aurelianense dell'anno 506 Can.29, al Can.3 del Gerundense an.517, ne'Sinodi IV, e VIII Toletani, celebrati amendue circa la metà del Secolo VII (Tolet.IV. an.643. Can.10., Tolet. VIII. an.654. cap.9.), nel Trullense, e in quel di Magonza (Trullens.an.710.Can.29.,Mogunt. an.813. Can.35.), de'quali il primo fu adunato sul principiar dell'ottavo, e l'altro del nono Secolo della Chiesa. Se tutti in somma di Secolo in Secolo si percorrano gli Ecclesiastici Monumenti, non troveremo in alcuno, che si ragioni della Quaresima come di recente, ed umano stabilimento: ma ovunque ella apparisce nel suo possesso come Legge generale, e di comune obbligazione alla Chiesa tutta. Diciamolo con S.Basilio (Hom.12. de laudib.jejun.): *Jejunium per omne quidem tempus utile est iis, qui illud sponte suscipiunt; sed multo magis hoc tempore* (della Quaresima) *quo per universum Terrarum orbem undique denuntiatur jejunii præconium, nec ulla est Insula, nec ulla Terra continens, non Civitas, non Gens ulla, non extremus Mundi angulus, ubi non sit auditum jejunii edictum &c.*

Espressissima anche, e da non tralasciarsi a tal proposito è una testimonianza di S.Ambrogio (*a*): *Sicut reliquo anno jejunare præmium est, ita in Quadragesima non jejunare PECCATUM EST: illa enim voluntaria sunt jejunia, ISTA NECESSARIA; illa de arbitrio veniunt, ista DE LEGE; ad illa invitamur, ad ista compellimur.* Tralascio di riferire le analoghe autorità di S.Gregorio Nazianzeno (*b*), di S.Cirillo Gerosolimitano (Catech.4. pag.65.), di Teofilo Alessandrino (Orat. 1. Paschat.), di San Gio. Crisostomo (Hom.7. ad Pop.Antioch.de S.Quadrag. jejun.) di S.Agostino, di S.Leone, di S.Massimo in mille luoghi. Accennerò solamente un altro luogo di S.Epifanio (in compendiar.Doctrina de Fide &c.), perchè ci istruisce di qualche particolarità circa il modo dell'osservanza quadragesimale: *porro Quadragesimam ante septem dies Sancti Paschatis similiter servare solet eadem Ecclesia in jejuniis perseverans; dominicis vero omnino non, neque in ipsa Quadragesima.* Ed è di speciale osservazione degnissimo, che gl'Imperatori Cristiani sovente con loro Legge divietarono, che nella

(*a*) O di chi altro è l'antico Autore del sermone 23. *De Sanct. Quadr.* in Append. T. IV. Opp. Edit. Maurin., V. lo stesso S. Ambr. L. IV. in Ev. Luc., & L. de Arca Noe, ove: *non pœnæ præscripti sunt dies* 40. *sed vitæ &c.*

(*b*) Orat. 40. quæ est in sacr. Bapt., & in Carmin. Tom. 1. Opp. p. 659., ove: *Vicenis ut CHRISTI LEX fert, totidemque diebus &c.*

Quaresima (tanta era presso di tutti la venerazione di questo sacro tempo, che precede la Pasqua!) si potessero formare i criminali Processi, come si ha dalla Legge dell'anno 370 di Valentino, Valente, e Graziano (Lege 40. de Feriis. Vid. Cod. Theodos. lib. 9. tit. 35. leg. 4.) *Quadraginta diebus, qui auspicio cæremoniarum Paschale tempus anticipant, omnis cognitio inhibeatur criminalium quæstionum.* E gl' Imperatori Valentiniano, Teodosio, e Arcadio per simil modo ordinarono nell'anno 389 (Ivi Lege 5.) che: *sacratis Quadragesimæ diebus nulla supplicia sint corporis, quibus absolutio expectatur animarum.* S. Ambrogio rammentò come una lode dell'Imperatore Valentiniano Giuniore (In orat. Funeb. Valentinian. Junior. Tom. 5. oper.) l'avere avuto per la santa Quaresima simil riguardo: e sebbene in una Legge d'Onorio, e di Teodosio dell' anno 400 si vegga fatta eccezzione riguardò a certi delitti, a'quali bisognava allora far argine presentaneo (cit. c. de Feriis): *Provinciarum Præsides moneantur, ut in quæstionibus latronum, & maxime Isaurorum, nullum Quadragesimæ tempus, ne venerabilem Paschæ diem existiment excipiendum*: non ostante, da questa eccezione medesima la religiosa regola dalle Leggi introdotta vieppiù confermasi, ed un nuovo argomento risultane dell'alta stima, in cui fu la Legge della Quaresima presso de'nostri Padri. Perciò S. Atanasio nella sua Pistola agli ortodossi circa la

persecuzione suscitata da Giorgio Arriano, avverte come circostanza molto aggravante le crudeltà di quel nefand'uomo, che: *Hæc in ipsa Quadragesima sub Pascha acta sunt, cum Fratres jejunio dediti erant*: e il generoso Sacerdote, e Confessore per nome Secondo, nella Lettera *ad solitar. vit. agentes* dello stesso S. Atanasio, flebilmente si duole, che i suoi persecutori nè pietà mosse alle di lui preghiere, *neque dierum ullam reverentiam habuerunt, in ipsa enim Quadragesima hominem calcitrando elidebant*. Vedasi il seguente Num. 27.

21

Di grazia, Monsignore, non increscavi, che siami trattenuto alquanto a confermare colla venerabile autorità de' Maggiori l' Apostolica istituzione della Quaresima, e la qualità di *Legge universale della Chiesa*, che compete certamente a questa sacra astinenza. Sò bene, che andate pur voi d'accordo su questi punti, e anche questa ponete (citat. Letter. Pastoral. del 1788 pag. 4.) frà *le sacrosante Leggi della Chiesa, che nascondono la loro origine ne' tempi felici degli Apostoli*. Ma in tanta licenza di opinare, che a' nostri giorni sfrenatamente serpeggia, e dipoichè due soli anni addietro in ossequio delle nuove pretensioni suscitate da qualche Vescovo, che volle come voi metter mano su di questa materia, non mancò subito qual-

che Teologo, che colle ſue *Riſpoſte a otto gravi queſtioni*, e con la ſua giuſtificazione delle medeſime, ſtampò in Magonza lo ſcritto da me citato di ſopra al num. 18, nel quale tutta da capo a fondo ſi cercò di perturbare la materia, per renderla meno venerabile agli occhi del Pubblico, e quindi più ſuſcettibile della diſpenſa di un ſemplice Veſcovo; in tale ſtato di coſe fu neceſſario meſtiero il rimettere alla memoria degli uomini le tanto preciſe, e chiare autorità della Tradizione de' Padri, e confondere queſti uomini nuovi, che all'adulazione venduti, e alle pretenſioni naſcenti, nulla laſcierebbono intatto nella venerabile Antichità. Deh! Monſignore, avvediamoci anche da queſto, come aperta una volta la porta alla novità, difficilmente ſi può tenere più fermo il piede, e che de' Teologi, comunque ſiano, non ne mancano in tutti i luoghi ed in tutti i tempi, che s' affrettano a venire in ſoccorſo ad ogni voglia, che naſca in mente di chi tiene in mano le redini delle coſe, e i fondamenti delle umane ſperanze. Nè quivi è del mio aſſunto, che facciami ad inveſtigare le picciole diverſità accidentali ſu la forma del solenne digiuno, per le quali udimmo ſopra da S. Ireneo, eſſer nata fin da que' tempi una controverſia nelle Chieſe dell' Aſia, e in vigor delle quali in alcune altre Chieſe anche dell' Occidente, v'era coſtume di anticipare, o di poſticipare i giorni della Quareſima. In al-

cun luogo invalse questa osservanza con più rigore, e con meno in qualche altro: onde in tal luogo i Fedeli astenevansi da certi prodotti della terra che altrove si mangiavano senza scrupolo, e ne' sacrati giorni che più d'appresso precedevano la Pasqua, fù presso taluni solenne l'uso di soli cibi seccati, la *Xerophagia* così famosa negli scritti specialmente di Tertulliano. In queste e simili varietà la più rigorosa osservanza fù talora pratica libera, e spontanea delle persone più religiose e timorate, talora la consuetudine generale indusse obbligazione per tutti. La regola, che in tali casi si raccoglie dagli scritti de' Padri è quella di conformarsi alla pratica della Chiesa, in cui si faceva dimora, e non ricevere scandalo vedendo le diversità, nè darlo altrui con non uniformarvisi. Ma i moderni nemici di questa legge Ecclesiastica hanno ben torto a pretendere, che queste diversità medesime siano una prova contro l'universalità della Legge, imperocchè ne fanno anzi una luminosa conferma, essendo come tanti aggiunti fabbricati sulla sostanza medesima della cosa, in cui tutte le Chiese finalmente convengono, e preso il punto nel suo totale, fino dall'età degli Appostoli l'osservanza quaresimale si ravvisa introdotta con vera, e propria obbligazione rigorosa.

22

L'astinenza da certi cibi, e dalle carni in ispecie è stata di tutti i tempi, e in tutti i luoghi considerata come parte essenziale del digiuno specialmente della Quaresima: e anzi più assai frequente è stato, ed è il caso, in cui sia ad alcuno permesso di prender cibo in tempo vietato agli altri, che non quello di potere cibarsi di cose vietate. Siami, Monsignore, permesso di confermare contro il citato Anonimo Moguntino, ed altri, anche questa proposizione, la quale vedrete or ora come unitamente alle precedenti conduca all' argumento contro le pretese Dispense Episcopali. L'astinenza adunque da certi cibi nel digiuno appartiene allo essenziale della Legge. Celebre è la controversia promossa dall'eretico Gioviniano, impugnato con tanto successo da S.Girolamo. Colui pretese, che l'astenersi dalle carni ec., come in certi tempi si adoperava nella Chiesa Cattolica, fosse un'esattezza Giudaica, e si accostasse alla superstizione delle Genti. S.Girolamo per l'opposito, scorrendo con dilettevole erudizione sopra i varj costumi sì del Popolo di Dio, come degli Idolatri, e addotta l'autorità di Senofonte, di Teofrasto, di Cheremone Stoico, Eante Ciziceno, Asclepiade di Cipro, Eubulo, ed altri; da questo stesso consentimento argumenta, che al lume anche della ragione non opponesi questo astenersi da certi cibi, come

pretendea Gioviniano (Vid. S.Hieronym. lib.2. contr.Jovinian.). Potrebbe ſolamente, continuava Girolamo, eſſere in ciò ſuperſtizione, ſe per fine ſuperſtizioſo, o indecente ſi praticaſſe: *quomodo autem virginitati veræ non præjudicat imitatio virginum Diaboli, ita nec veris jejuniis .... quorumdam ciborum in æternum abſtinentia; maxime cum apud illos jejunium panis, ſagina carnium compenſetur ... ita per omnia, quæ in æmulationem Dei facit diabolus, non Religionis noſtræ ſuperſtitio, ſed noſtra arguitur negligentia, id nolentium facere, quod bonum eſſe ſæculi homines non ignorant.* Ed aggiugne feſtivamente (quaſi al dorſo de'delicati noſtri avverſarj moderni) di aver addotti anche gli eſempli de'Filoſofi: *ut formoſuli noſtri ... quorum verba in pugnis ſunt, & syllogismi in calcibus, qui Apoſtolorum, & crucis duritiem aut neſciunt, aut contemnunt, imitentur ſaltem Gentilium parcitatem.* E poi: dato anche, che le Nazioni tutte non conoſceſſero queſta aſtinenza, e riputaſſero ſempre permeſſo il cibarſi di tutto, *quid*, continua il Dottor Maſſimo, *ad nos? quorum converſatio eſt in cælis, qui ſuper ... omnes ſapientiæ ſectatores non ci debemur cui naſcimur, ſed cui renaſcimur, qui repugnantem carnem inedia ſubjugamus?* Ora in tutta queſta queſtione, in cui S.Girolamo difende la pratica della Chieſa Cattolica contro l'ardito novellatore; chi è, che non ravviſi chiaramente atteſtata la pratica di cui ſi

parla? Anche maggiore teſtimonianza ne rende Tertulliano, di circa due Secoli più antico di S.Girolamo, il quale paſſato alla ſetta de'Montaniſti, nel ſuo libro *de Jejunnis* ſi fà a confutare i Cattolici, che chiama *Psychicos*, e volendo dimoſtrare, che foſſero di precetto anche i Digiuni, e i rigori, che i Montaniſti avevano aggiunti, ſi fà a argumentare così (De Jejuniis cap.9.): *jejunia quoque plurima enumerat* (Apoſtolus). *Principalis hæc species in caſtigatione victus, poteſt jam de inferioribus quoque abſtinentiæ operationibus præjudicare, ut & ipſis pro modo utilibus aut neceſſariis. Nam exceptio eduliorum quorumdam* (nel che i Cattolici convenivano) *portionale jejunium eſt. Inſpiciamus igitur & xerophagiarum novitatem &c.* Biſogna anche rammentarſi il coſtume de'Manichei, i quali fino da'primi Secoli, e dal tempo di Manete banderajo della lor ſetta, eſſendo ſoliti di aſtenerſi dalle carni, perchè le credevano provegnienti dal Principio cattivo, objettarono a i Cattolici, al riferir di Agoſtino (De moribus Manichæor. lib.2. cap.13.), che eſſi pure qualche volta ſe ne aſtenevano. Che anzi Fauſto Manicheo eſpreſſamente opponeva, che preſſo di noi ciò facevaſi per precetto: *de mandato vero abſtinendi a cibis communibus, viſum vobis eſt.* (apud Auguſt. contr. Fauſt. lib.30. cap.3.): e che ſenza tale aſtinenza non potevaſi rettamente oſſervare la noſtra Quareſima: *dico autem Quadrageſimam, quam qui*

inter vos rite observandam putaverit, abstineat necesse est omnibus iis, quæ capitulum a Deo ad præcipiendum nobis creata sunt. Laonde riputava di poterne conchiudere quell'eretico: *si Quadragesima sine vino, & CARNIBUS non superstitiose a vobis, sed DIVINA LEGE servatur, videte &c.* (Ibidem cap.4.). S.Agostino pertanto nel rispondere a Fausto non impugna mai il fatto della objezzione, nè che tale fosse la pratica della Chiesa si fa a negare; ma sibbene risponde, che per tutt'altro fine si adoperava così: *multum interesse videtur inter abstinentes a cibis propter significationem, vel propter corporis castigationem, & abstinentes a cibis quos Deus creavit, dicendo quod Deus eos non creavit. Proinde illa doctrina est Prophetarum, & APOSTOLORUM, hæc Dæmoniorum, & mendaciloquorum* (Lib. cit. cap.6.). Ecco l'astinenza da'cibi vietati ripetuta similmente dalla dottrina Apostolica. Nel senso medesimo, e con altre particolarità, nel precedente cap.5. avea detto: *Catholici, edomandi corporis causa, propter animam in Orationibus amplius edomandam, non quod illa essent immunda credant, non solum a CARNIBUS, verum a quibusdam etiam terræ fructibus abstinent, vel semper sicut pauci, vel certis diebus atque temporibus, sicut per Quadragesimam &c.* Anche altrove (Serm.1. in Quadrag.) il medesimo Santo ne attesta: *Qui enim abstinemus nos a carnibus, quibus aliis diebus* (fuor di di-

giuno) *uti licet ... Qui ergo ista vitamus, quæ aliquando licent, & in primis peccata non fugimus, quæ omnino numquam licent.* E poichè siamo a testimonianze del quarto Secolo, non deesi intralasciare come il sentimento di Aerio, che fosse in qualunque tempo permesso indistintamente di mangiar carni, è annoverato da S.Epifanio (Hæres.75,de Aerianis) fra gli errori di costui; e S.Girolamo (Lib.1. contra Jovin. circ.init.), e S.Agostino (De Hæres. ad Quodv. hæres.82.) rimproverano a' seguaci di Gioviniano l'aver preteso, che non arrecasse nè vantaggio, nè merito tale astinenza. Ne'Canoni, e nelle Costituzioni, che volgarmente diconsi degli Appostoli, e che, come altrove notammo, monumenti certamente presentano di rimotissima Antichità; il divieto delle carni ec., è rammentato assai chiaramente (Can.68., & Const. Apost. Lib.5. c.19.): e a queste alluse per avventura S.Epifanio (Her.75) allorchè citò *Constitutionem Apostolorum*, in prova del digiuno a certi, e vili cibi solamente ristretto. Anzi nel Canone 50 del Concilio di Laodicea dell'anno 320, vedesi prescritto tal rigore di Disciplina, che esprimesi: *oportet totam Quadragesimam jejunare aridis vescentes.* Altrove fu, egli è vero, più blanda la disciplina del digiuno Quaresimale, ma l'astinenza dalle carni costantemente ne fa parte di essenza, e assai volte v'è compresa quella dal vino. S.Cirillo Gerosolimitano nella quarta delle sue celebri Catechesi ne ha scrit-

to: *Jejunamus a vino , & a carnibus abstinentes, non quod oderimus hæc &c.* S.Basilio (Oratio 1. de Jejun.) per la Provincia di Cappadocia, o almeno per la Diocesi di Cesarea, è irrefragabile testimone del costume medesimo, ove dice: *verum Jejunium est ab omnibus vitiis esse alienum: carnem non edis, sed comedis fratrem tuum: a vino abstines, sed ab injuriis tibi non temperas; expectas vesperas, ut cibum capias &c.* Non mancavano anche a que'tempi de'Cristiani tepidi, e rilasciati, che si assoggettavano a tal rigore di mala voglia, ma pure lo praticavano, come rilevasi da S.Gregorio Nisseno (Serm.in princip.Jejun.): *ad severam mensam accedunt murmurando contra olera, & convicia jaciunt in legumina.* Ma quegli, che veramente osservano con esattezza, scrive sul terminare del quarto Secolo Teofilo Alessandrino (Epist.3. Paschali): *qui LEGUM PRÆCEPTA custodiunt, ignorant vinum in jejuniis, carnium esum repudiant.* Lo stesso dice in termini espressissimi S.Girolamo contro i Gioviniani, e nel cap.10 di Daniele: *hoc docemur exemplo, tempore jejunii nobis a cibis delicatioribus abstinere .... nec carnem comedere, nec vinum bibere.* All' esempio medesimo di Daniele *vinum, & caro non intrabit in os meum*, allude anche S.Gio. Crisostomo (Serm.1. de Jejun.), che espressamente lo cita, dicendo che in simil modo digiuna la Chiesa: *a quibus jejunat Ecclesia.* E nella Omilia festa al Popolo di Antiochia

ci dice, che si sarebbero piuttosto esposti a mille supplicj i Cristiani, che non a gustare cosa vietata in tempo di digiuno. In fatti al tempo dell'Imp. Giustiniano sopravvenuta in Bizanzio una deplorabile carestia, ed inopia de'generi più opportuni alla vita, narra Niceforo (Hist. lib.17.cap.32.), che: *Imperator, secunda statim jejunii hebdomada, carnes in Foro venales proponendas promulgavit. Et hoc quidem sic PER VIM actum. Populus autem, qui pietatem sibi consectandam statuisset, neque eas emebat, neque edebat, mortem sibi potius adeundam, quam quidquam de patriis moribus, ac traditionibus mutaret.* Di qui è, che il citato eloquentissimo de'Padri Greci ci dipinge il tempo della Quaresima (Hom.1. in Genes. an.400. V. anche Hom.2.), come quello: *ubi omnis hujus vitæ apparatus abigitur, ubi clamor, & tumultus, & coquorum discursus* (Dio volesse, che fosse tale anche il fervore de'giorni nostri!) *& pecudum mactationes e medio tolluntur.* La definizione, che ci dà del digiuno San Massimo è assai precisa (Hom.3. de Jejun.Quadrag.): *quale est Jejunium, quod non vescaris carnibus, & de ore tuo &c.* Non occorre di riferire riguardo al Secolo quinto le espressissime testimonianze di S.Leone (Serm.4. de Jejun. Quadrag. c.5.), di Gennadio Massiliense (De Eccles.Dogmat. cap.68.), di S.Fulgenzio (De Fide ad Petrum cap.3.), e di Filostorgio (Lib.10. Hist. c.12. apud Photium ad calcem Tom.3. edit. Valesii.);

esse son troppo note. Nel Secolo sesto seguente il Concilio Aurelianense nel cap.29., il Gerundense nel Can.3., e Fulgenzio Ruspense (Lib. de fid. ad Petrum Diacon. cap.42.) continuano il filo della tradizione de'Padri, che precederono. Lo stesso fanno nel Secolo settimo Antioco nell'Omilia settima *de Jejunio*, S.Isidoro Ispalense nel Lib.1. cap.44. *de Officiis Eccles.*, il Concilio Toletano quarto nel cap.10., e l'ottavo nel cap.9. Nel Secolo IX finalmente, per non dilungarmi soverchio, abbiamo sul proposito stesso il Concilio di Trullo nel Canon.56., e il Berganstedense al Canone 15., S.Gio.Damasceno in più luoghi, il venerabil Beda nel lib.3. cap.23. della Storia Anglicana, Teodulfo Aurelianense *in capitul.* Canon.40., il cap.34. del Concilio di Magonza, il Pontefice Leone IV. *de consecrat. distinct.3.*, che la chiama *Traditio semper tenenda*, Anastasio Niceno alla questione 77., altri mille. Laonde dopo sì gran mole di testimonj, e di testimonianze non può abbastanza riprovarsi l'audacia del famoso Gioanni Launojo (De veter. ciborum delectu Tom. 2. Operum part.2.) che seguitando l'opinione del Calvinista Dalleo, non oscuramente abbracciata anche dallo spesso citato recente Anonimo di Magonza, pretese di dimostrare, che l'origine dell'astinenza da'cibi vietati debba il principio alla privata, e libera devozione di alcune Chiese, nè sia salita, che poco a poco alla generale osservanza. Rimetto i curiosi Letto-

ri all'erudita Dissertazione *de Jejunii, & christianæ abstinentiæ legitimo ritu*, stampata in Parigi l'anno 1667, dal P.Gioanni Niccolò dell'Ordine de'Predicatori, che tutte le meschine arguzie di Dalleo, e di Launojo (e per anticipazione dell'anonimo Moguntino) ha ribattute, e conquise. A noi basta il riflettere, che nemmeno gli Avversarj hanno saputo trovare un solo Concilio, un Padre, uno Scritto qualunque, ove tale osservanza si rammenti come istituita la prima volta, o di fresco. Per tutto ella ravvisasi come già introdotta, e notoria, e contemporanea al digiuno, e che ne fa parte essenziale: onde anche per essa ha tutto il luogo la regola ineluttabile di sana critica adoperata da'SS.Padri, che la sua istituzione è contemporanea alla Chiesa, e all'età degli Appostoli. Restano adunque luminosamente compiti i rilevantissimi assunti fin qui proposti, che l'osservanza del sacro Digiuno della Quaresima è stata riguardata mai sempre con somma venerazione da'nostri Padri, come una Legge general della Chiesa gravemente obbligatoria: che l'astinenza da certi cibi sempre ne è stata parte essenziale: e che tutto dee agli Appostoli Santi, e all'esempio del Redentore divino la istituzione, e l'origine.

Al qual luogo condottomi, lasciate, Monsignore, che vi supplichi a porvi per un momento tranquillo, e di buona fede a confronto di questo mirabil consenso di tutta l'Antichità, e sotto il peso d'autorità così grande. Come! Voi dunque Vescovo particolare, e solo, vi avanzerete a cimentarvi con una Legge, che rimonta agli Apostoli, e che scorrendo intatta nella sua sostanza per diciotto Secoli del Cristianesimo, ha riscosso la venerazione di tanti Padri, di tanti Concilj, di tanti Santi, di tante Chiese? In vostra mano, e di qualsiasi altro Vescovo nella Chiesa, è posta dunque la cessazione almeno temporanea di una pratica sì sacrosanta, che ha per modello gli esempli di un Uomo-Dio, per lodatore un S.Paolo, per fondatori gli Apostoli, per garante la tradizione di tanti Secoli? Ahimè! Che vi resterà egli d'intatto nel sistema Cristiano, se rilasciamo all'arbitrio di ciascun Vescovo Leggi di tanto peso, e di tanta Sanzione? Se gli antichi nostri Maggiori l'avessero pensata siccome voi; scorrete per un istante le memorie de'tempi, e le spesso luttuose vicende del Popol santo, e poi ditemi per vostra fede, cosa sarebbe avanzato fino a'dì nostri nel passare per tante mani. Crediatemelo ve ne supplico: e voi, e coloro che sentono come voi, anche quì cadono nella più manifesta contraddizione. Im-

perocchè non cessate per una parte di amaramente compiagnere (V. la cit. Past. di M. Pannilini p. 24. ec.) il decadimento de' nostri tempi, e l'indebolito fervore, per cui quasi a nulla è ridotta l'austerità del Digiuno nell'età nostra: e frattanto, e nel tempo stesso ne vorreste rimessa a ogni Vescovo la facoltà di alleggerirne più il peso, e di moderarlo quasi a suo piacimento. Ch'è egli mai questo metodo, se non è contraddirsi ne' termini? Mentre son corsi diciassette Secoli almeno, che non è certamente partita d'altronde, che dalla sola prima Sede alcuna Dispensa, per la santa Quaresima, n'è talmente (voi dite, nè affatto a torto) infiacchito l'adempimento, che appena un'ombra sembra restarne al confronto de' nostri Padri: e se al rovinoso Torrente non si ponga argine . . . . e l'argine, che si ha da porre sia che dispensino tutti i Vescovi? Anche questa, tanto ell'è vaga, certamente appartiene alle Riforme del tempo. Io per me la ravviso contradittoria nel suo intento medesimo, e perciò non sò farne un augurio propizio, nè concepirne per preliminare un'idea vantaggiosa. Lo zelo del Santuario, se è secondo la scienza, dee ne' mezzi che adopera, e ne' principj regolatori esser coerente, non può esser da Dio una potestà in destruzione, e lo Spirito del Signore non c'insegna strade che menano al precipizio. Ecco dunque un argumento preambolo, e se mal non mi appongo, di molta forza

contro le pretese Episcopali Dispense. Ordiniamolo. Considerando l'origine della Quaresima, la di lei universale durata, il modo come ne parlano i Santi Padri, la sollecitudine, che la Chiesa guidata dallo Spirito di Dio si diè in tutti i tempi, ed in tanti Concilj per mantenerla, e per farla anche risorgere quanto fosse possibile al vigore primiero; egli è evidente, che questa pratica sacrosanta è nella Chiesa un prezioso Deposito da custodirsi gelosamente, il di cui infiacchimento è sempre un male da non soffrirsi, che per evitarne un maggiore: e vi è ogni fondamento di presagire, che anche riguardo alla Quaresima, la Chiesa proseguirà sino al terminare de'Secoli a condursi col medesimo spirito, con cui si è condotta fin quì. Questa è una specie di maggiore innegabile. Ora s'avrà egli, o così poca cognizione degli uomini, o sapremo calcolare sì poco su la sperienza, o ci lasceremo affascinare talmente da' pregiudizj, che non veggiamo, come l'osservanza di questa eziandio, come di ogni altra Legge, và a indebolirsi gradatamente fino alla cessazione totale, con tanto maggior successo, e velocità, quanti più sono gli uomini, che si supponga aver diritto di dispensarne? E'egli un nulla circa ottocento Vescovi, che a un dipresso si rinnuovano ogni dieci anni nella Cattolica? Son tutti arbitri della Dispensa da'cibi vietati? Lo saranno stati, e lo saranno di tutti i tempi. E qual numero!

quante vicende ! quanti caratteri ! Perchè come da'cibi, non potranno anche dispensar dal digiuno? Ne mancheranno le occasioni, le domande, i pretesti ? Perchè non potranno abbreviarne la durazione, e dispensare accorciando ? I Teologi consultori vi rinverranno il lor comodo, e sapranno addurne de'vecchi esempli; e ripescare in Dalleo, in Taylorio, in Bingamo, e in Launojo come metter fuori l'antichità. Sarem'noi sicuri, che la Quaresima non osservata non divenga quella di ogni anno, e la Dispensa una mera formalità consueta? Che disparità concludente assegneremo noi a un Vescovo, a dieci, a mille, che i giorni del solenne digiuno ripartano, per esempio, ne'Venerdì del decorso dell'anno, e con un colpo solo della loro autorità originaria facciano sparire a un tratto la Quadragesima? E se alcuno l'abroghi senza nemmen darsi cura di commutare, dispensi una volta per sempre proporzionando la Legge alle circostanze di sua Diocesi, e alle complessioni infiacchite: se il di lui esempio poco a poco serpeggi ec.? Dunque (ed ecco la conclusione) bisogna evidentemente conchiudere, che la pretesa facoltà in tutti i Vescovi su le Dispense quaresimali, porterebbe di sua natura non alla edificazione, ma alla distruzione della Legge: di una Legge Apostolica, generale, rilevantissima, che durò nella sua sostanza, e durerà colla Chiesa; e ogni buona regola di condotta prescrive, che

regolamenti di tal natura non si affidino all'
arbitrio della moltitudine. Ripugna dunque
alla natura di questa Legge, a'disegni della
Provvidenza, allo Spirito di Dio, che rego-
la la sua Chiesa fin dagli Apostoli, che la
facoltà di dispensare di cui trattiamo sia stata
posta nelle mani di tanti Vescovi. Prima ra-
gione. Tale è l'indole degli uomini, e la na-
tura delle umane vicende, che a giusto cal-
colo resta impossibile senza miracolo, che una
Legge tale di augusta, ma pure umana isti-
tuzione, avesse in sua sostanza potuto reg-
gersi in piedi dopo 18 Secoli di durazione;
se si supponga la potestà di modificarla pas-
sata per tante, e tanto diverse mani: e quan-
to più se ne esageri l'infiacchimento, e le
piaghe che ha ricevute il primitivo rigore
fino a'dì nostri, mentre la facoltà di Dispensa
(almeno quanto all'esercizio) è stata incontra-
stabilmente riconcentrata in un solo; tanto
più invigoriscesi la illazione multiplicando gli
Arbitri della Legge. Contraddice adunque al-
la Storia, alla sperienza, all'indole delle co-
se, al buon senso questa pretesa facoltà Epi-
scopale. Seconda ragione. Dando un occhiata
a'Secoli, che verranno, e paragonandovi lo
spirito della Chiesa, e de'Padri, ci si pre-
senta subito per una parte questa Legge di
somma considerazione, che vuolsi ferma, e
durevole fino alla fine; e per l'opposito espo-
sta a mille colpi continui, autorizzati in cer-
to modo, e legittimi agli occhi della mol-

titudine, ſituata in una ſpecie di neceſſità di ſempre pendere, e di giugnere finalmente alla decadenza totale, ove ſoſtengaſi il ſuppoſto degli Avverſarj. Dunque la preteſa autorità in ogni Veſcovo, circa la Santa Quareſima, aſſocia de'principj, che a vicenda diſtruggonsi, preſenta un piano di confuſione, de'mezzi, che contradicono direttamente al fine propoſto: dunque nè da Dio può eſſere, nè dalla Chieſa tal diſordinata poteſtà in tutti i Veſcovi. Terza ragione. Finalmente per compimento, i ſoſtenitori di queſta facoltà originaria non ceſſano mai di deplorare il dicadimento ſofferto dal rigore del ſolenne digiuno, e architettano per compenſo un ſiſtema, che porta neceſſariamente a far ceſſare ogni coſa. Dunque la novità mentiſce a ſe ſteſſa, e coſtoro non ſanno nè ciò, che vogliano, nè che ſi dicano. A me pare, che il diſcorſo cammini co'piedi ſuoi. Generaliziamolo, Monſignore riverito, per un momento, e per brieve reſpiro. Egli è un pezzo, che in queſto piano di riformare i diſordini multiplicandone le ſorgenti, e di frenare gli abuſi (preteſi) indotti da un Papa ſolo, con crearne uno in ogni Dioceſi, e forſe in ogni Parocchia, e in ogni Cappellania; la buona Gente ci vede per avventura delle intenzioni rette: ed aſsai poca Logica ci ravviſano i penſatori. Ma torniamo in Quareſima.

24

Non ostante però quanto abbiamo fin quì premesso sull'augustissima origine, sulla importanza della Legge della Quaresima, e su l'alta stima, che n'ebbero i nostri Padri; uopo è confessare, che dee essere stata lasciata nella Chiesa una legittima, e durevole autorità, che possa dispensarne ove la necessità, o l'utilità lo richieda, ed anche questa Legge Ecclesiastica proporzionare talvolta alle circostanze variabili, a'luoghi, e a'tempi diversi. Questo assunto in genere, e comparisce evidentemente da se, ed è tanto più incontrastabile secondo i principj degli Avversarj con i quali ragiono. Conciosiacosachè mentre essi pretendono, che tale autorità di dispensa originariamente risieda in ciascheduno de'Vescovi, sarebbe bene specioso, che mi volessero negare l'esistenza nella Chiesa della medesima autorità. Sia dunque concordato, ch' ella vi è infatti, e proseguiamo a cercare dove ella sia. E primieramente riguardo all'intiero corpo de'Pastori uniti al loro Capo il Romano Successor di S.Pietro, a'quali G.C. medesimo negli Appostoli ha detto, che sarebbe legato, o sciolto su in Cielo tutto ciò, che essi avessero riputato quì in terra di legare, e di sciorre; non vi può cadere alcun dubbio, che questa facoltà ancora di dispensare nella Quaresima, allo stesso intiero cor-

po de'Paſtori non ſia inerente. Ma poichè qualunque volta accada, che in una, o più Dioceſi ſi debba uſare della Diſpenſa, ſarebbe moralmente impoſſibile, o l'adunare perciò un Concilio Ecumenico, o raccorre diſtintamente i ſuffragj di tutti i Paſtori diſperſi: quindi è, che conſiderando la coſa in pratica, e la facoltà in eſercizio; non ſarebbe punto provveduto al biſogno, ſe nel Corpo de'Paſtori ſolamente la riſiedeſſe. Biſogna dunque conformemente alla bontà di G.C., allo ſpirito della Chieſa, e alla natura delle Leggi di lei, che in qualche altra mano riſieda legittima autorità, ſpedita, durevole, e pronta a ſoccorrere a'preſentanei biſogni delle Popolazioni diverſe, che nelle varie Regioni compongono la Cattolica. E queſta facoltà neceſſaria in chi altro più acconciamente la porremo noi, che nel Romano Pontefice? Eſaminiamo la coſa ſenza paſſione. A buon conto abbiamo a lui affidata chiaramente da G.C. la cura di tutto il Gregge, *paſce oves meas*. Fra noi Cattolici controverſia non cade, che la di lui autorità non ſi ſtenda generalmente in tutta quanta la Chieſa, e almeno una certa iſpezione ſul Gregge intiero, nemmeno gliela contraſtano i Novatori. Ecco dunque una Poteſtà ſtabilita da G.C., e *ſufficiente* in primo luogo a provvedere a'biſogni delle Chieſe diverſe ſul propoſito di cui trattiamo. Il ricorſo immediato alla prima Sede da quei luoghi ove ſi poſſa praticare agevol-

mente; e la delegazione prudente, e riserbata negli altri, ove non sia moralmente eseguibile tal ricorso immediato; basta a colpo d'occhio a riparare alle urgenze occorrenti. D'altronde, riconcentrata in un solo la facoltà della Dispensa, si provvede infinitamente meglio alla manutensione della Legge, e si và al riparo di tutti gl'inconvenienti, che ne potessero produrre la cessazione. Il Supremo Pastore, il quale è posto, per dirlo colla frase de'Padri, sulla specola di tutto il Gregge, nel caso di dispensare nel solenne Digiuno qualche Diocesi, nella quale occorra Dispensa, ha nel tempo medesimo sotto gli occhi tutte le altre Diocesi, ove le circostanze non sono le stesse, nè mai è accaduto, che il siano, ed ove perciò non è mestiero di dispensare. Ed ecco, che anche nel medesimo tempo, che conviene rilasciar la Legge in un luogo, si provvede a mantenerne l'osservanza in mille altri, e mentre passa il bisogno, e le persone, i tempi, e le circostanze si cambiano, la Legge stessa rimane vigorosa, ed in piedi nella sua totalità, e non soggiace nemmeno per un momento a inosservanza totale. Supponendo anche un raffreddamento quanto vogliasi deplorabile ne'Pastori dal rigore di questa salutar disciplina, e che la voglia di esserne dispensati, quanto sia si multiplichi; dovendo finalmente tutte le istanze concorrere in qualche modo sotto gli occhi di un solo (anche guardando la cosa all'umana)

quanto più in numero esse saranno, tanto son più atte a far colpo, e a scuotere la vigilanza, che dee provvedere alla Legge. Qualche soverchia facilità, che suppongasi in alcuno de'Dispensanti, finchè lo snervamento non cade nella totalità, agevolmente può ripararsi da un Successore, e l'indebolimento di qualche parte con facilità si richiama al vigore del tutto, da chi il tutto conosce, e il tutto può moderare. Posta anche l'ipotesi di un Papa (sempre *secundum hominem dico*) cui nascesse pensiero di abrogare intieramente la Legge, o di venire a qualche passo, che evidentemente tendesse a farla cessare; non si tratterebbe d'una sola Diocesi, come nella contraria ipotesi di tutti i Vescovi Dispensanti, ma sì di far tacere in tutto il Mondo Cattolico una Legge sì sacrosanta, e che quasi a mano ci tramandarono fino dagli Apostoli i nostri Padri. Disordine certamente di strepito clamoroso, e di troppo visibile deformità: e a così fatti eccessi non si precipita mai in una volta. In tal guisa spariscono tutti gl'inconvenienti, che di sopra accennammo provenire dalla contraria Ipotesi: si provvede alla sicurezza della Legge, togliesi in gran parte il pericolo d'indebolirla anche mentre occorre sospenderla; e specialmente si fa argine alla probabilità di giungere alla cessazione poco a poco. Io vorrei che con pace Cristiana, e con indifferenza da buon Filosofo, vi degnaste, Monsignore, di paragonare

queste due Ipotesi la mia, e la vostra, e poi decidere qual di esse in un sistema di Governo prudente, e ragionevole, qual dee certo supporsi quel della Chiesa, meriti la preferenza. Se i vostri faranno strepito su l'assistenza, che G.C. ha promessa a i Pastori, che lo Spirito Santo gli ha posti a reggere la Chiesa di Dio, e che perciò cesserà ogni pericolo, che si attenti a questa Apostolica istituzione: dite loro, che vi trovino ove tal divina assistenza sia stata promessa a ciascheduno de' Vescovi in particolare, ove ne sia stato escluso solamente quello di Roma, a cui solo fu detto: *Ego rogavi pro te Petre ut non deficiat fides tua*: & *pasce oves meas &c.* e che vi mostrino, se nella necessità eziandio di dover ricorrere a un miracolo di assisteza speciale, non vi sia più buon senso nel supporlo operato in un sol uomo, che in mille, ove quell'unico sia sufficiente all'intento. In somma, poichè la Dispensa per la Quaresima nelle Diocesi, si concede da Roma alle istanze del Vescovo, e su la relazione di lui, che ne attesti il bisogno; togliendo il ricorso a Roma, non si aggiugne nulla al comodo de'Fedeli indigenti, nè alla ragionevolezza della Dispensa. Dunque la Dispensa Vescovile è anche senza alcun vantaggio migliore per parte de'Dispensanti, e senza maggior provvedimento al vigor della Legge. Che anzi a questo secondo rapporto rilevantissimo, ella è infinitamente nocevole, come

abbiamo osservato, e dimostrato fin quì. Nè sarà ozioso avvertire (poichè in tempi di tanta carità bisogna scendere a così meschini riguardi, e la carità verso la prima Chiesa s'è talmente accresciuta, che si vorrebbe abbandonata, e negletta, vederla portar sola con le sue braccia il peso di tante necessarie sovvenzioni delle Chiese straniere, e di tanti Operaj, che bisogna far lavorare continuo al servigio di tutto il Mondo Cattolico: ed intanto interrompere a questa Chiesa medesima ogni compenso reciproco di vicendevole carità, o disputargli odiosamente ogni soldo, e contendergli il pane come a Matrigna) non sarà, dissi, ozioso avvertire, che riguardo alle Dispense quaresimali, sulle quali teniamo ragionamento, nemmeno vi è da allegare il meschino pretesto dell' interesse. Sà tutto il Mondo come Roma condiscende sù questo punto alle ragionevoli istanze, e a'bisogni non palliati delle Diocesi, senza nemmenò permettere, che gli stessi Amanuensi, Ministri ec. esigano pure un soldo in compenso dell' opra loro, sotto qualsivoglia pretesto, o colore. Non si comprende pertanto quale oggetto di utilità ancorchè vile, ed odiosa animi questa pretensione novella, se pure non fosse quello di inquietare per ogni via il Vicario di G.C., creargli molestia, e tentare di turbarlo in un possesso così pacifico, e immemorabile de' suoi diritti.

25

Ma proseguendo nell'argumento bisogna anche fare attenzione ad altro notabile assurdo, che nascerebbe dalla supposizione degli avversarj, che ogni Vescovo abbia diritto a queste Dispense. Per parità di ragione, e guardate le cose nel punto in cui le ravvisammo poc'anzi (V. sopra N. 23), non solamente la Disciplina della Quaresima, ma qualunqu'altra istituzione Ecclesiastica quanto si voglia rilevantissima, e di Apostolica origine, crollerebbe subito istabile, ed esposta a mille pericoli penderebbe alla rovina ogni giorno. Come nò, Monsignore, per fede vostra? Qual'altro stabilimento venerabile, e santo troveremo noi nella Chiesa, che si possa sottrarre per un momento a tante mani, ed a tante vicende, se questo del solenne digiuno non resta in salvo? Pensiamo solo all'esempio dell'augusta disciplina di nostra Chiesa circa il Celibato del maggior Clero. Quali altri titoli ce lo rendono sì venerabile quanto l'istituzione Apostolica, le laudi tributategli da un Paolo, e da tanti Padri, la sanzione di tanti Canoni, il possesso, e la durazione nella Chiesa Latina di tanti Secoli? Ora tutti questi medesimi titoli servono a commendare anche l'osservanza della santa Quaresima (V. sopra N. 19, e 20). Che anzi sembra forse speciale per questa il non soggiacere a sostanziale diversità nemmeno nelle Chiese di

Oriente, nè essèrvi mai soggiacluta nel decorso de'Secoli. Che cosa adunque potremo noi opporre ad un Vescovo, che con quella medesima autorità originaria con cui vuol dispensare dalla Legge della Quaresima, pretenda anche di farlo circa il celibato del Clero, e de'Monaci? Diremo noi che la Dispensa è senza esempio. Senza esempio fu anche sono pochissimi anni questa dispensa Vescovile del solenne Digiuno; ed ora esempj non mancano nè chi gli imiti, nè chi anzi pretenda di imitargli a ragione. In somma ove questa porta sventuratamente si aprisse, le più sacrosante istituzioni Ecclesiastiche varierebbero ogni momento quà, e là nelle diverse Diocesi ad arbitrio degli uomini, arbitrio sempre pericoloso, e mutabile. Dunque si dee conchiudere, che nè questa, nè altre materie di gran rimarco, e di universale regolamento, nel savio, e divino sistema Ecclesiastico siano permesse alla façoltà propria, e ordinaria de'Vescovi particolari. Conviene adunque, che si ritorni anche quivi alla massima generale della venerabile antichità, e alla pratica costante de'primi Secoli, che ha già da gran tempo provveduto a questo disordine, e che fissa in termini questo principio, alla presente Questione conducentissimo, che le materie importanti, conosciute dagli eruditi sotto nome di *Cause maggiori*, son di lor natura riserbate alla prima Sede del Successor di S.Pietro. E per-

chè coll'usata franchezza non mi s'abbia con Febbronio a rispondere, che io quì pianto una massima d'Isidoro, ne darò per garante uno Scrittore, e Scrittor Greco del quarto Secolo qual fu Socrate, che nel Libro secondo della sua Storia Ecclesiastica al capo 17 assume come principio notorio: *quod Ecclesiastica regula interdictum sit, ne præter sententiam Romani Pontificis, quidquam ab Ecclesiis decernatur.* E l'altro Storico Sozomeno, posteriore di pochi anni all'età di Socrate, dice in termini la stessa cosa (V. l'Edizione di Guglielmo Reading alla pag. 105. Cantab, 1720): *esse Legem Ecclesiasticam* (o *Legem Sacerdotalem* νόμον ἱερατικόν), *ut irrita habeantur, quæ præter sententiam Episcopi Romani fuerint gesta*: lo che comunemente intendono i dotti delle materie importanti, e di conseguenza nel sistema di Chiesa. Il Pontefice S. Innocenzo I, contemporaneo a S. Agostino, similmente ne attesta, che le cause maggiori debbono riferirsi alla Sede Apostolica, anche dopo il giudizio de' Vescovi (Epist. ad Victricium cap. 6.): *Si majores causæ in medium fuerint devolutæ, ad Sedem Apostolicam, sicut Synodus statuit, & beata consuetudo exigit, post Episcopale judicium referantur.* In simil guisa, ed anche con maggiore energia lo stesso Santo Pontefice scrive a' Vescovi del Concilio Cartaginese, fra' quali era Agostino, lodando la loro condotta, ed i sentimenti della Lettera, che gli avevano

scritta, in cui le vestigia seguite aveano de' Padri antichi, i quali (*a*) : *non humana, sed divina decrevere sententia, ut QUIDQUID, quamvis de disjunctis, remotisque Provinciis ageretur, non prius ducerent finiendum, nisi ad hujus Sedis notitiam perveniret, ut tota hujus auctoritate, justa quæ fuerit pronunciatio firmaretur &c.* Aveasi in que' tempi più pacifico il cuore verso il primo de' Vescovi, e perciò i Padri del gran Concilio di Sardica non paventarono punto d'intaccare i diritti lor primitivi, scrivendo l'anno 347 al Pontefice S.Giulio I (*b*) : *optimum, & valde congruentissimum est, si ad caput, id est ad Petri Apostoli Sedem, de singulis quibusque Provinciis, Domini referant Sacerdotes* : onde per mezzo di tali rapporti, e vincoli *ad unam Petri sedem universalis Ecclesiæ cura confluerent*, come scrivea S.Leone (Ep.2.al.14. ad Anast.Thessal.). Infatti il giudizio pronunziato da S.Giulio I contro le determinazioni de' Conciliaboli di Tiro, e di Costantinopoli, s'appoggiò anche, e lo avverte il citato Socrate, alla irregolarità di essersi da que' Vescovi determinata cosa assai rilevante senza il suo consentimento : *scripsit ad Episcopos Orientis, eosque incusavit, quod se in-*

(*a*) Epist. ad Episcop. Concil. Cartagin. Tom.1. Epist. Coustantii col.889. Ved. anche col.896.

(*b*) Synodica ad Julium I. tom.2.Conciliorum Labbei columm.654. edit.Venet. 1728.

confulto de hisce viris judicassent: come infatti il Papa steſſo ne gli rimproverò nella Lettera indicata poc'anzi, che loro ſcriſſe, dicendo: *an ignari estis hanc conſuetudinem eſſe, ut primum nobis ſcribatur, & hinc quod justum est definiri poſſit?* Ove è ad avvertirſi, che il Luterano Giuſto Enningio Boemero, nel Tit.VI Lib.III del *Jus Eccleſiaſtic.Proteſtant.*, perſeguitando come conviene a zelante Settario queſta riſerva al Papa delle *Cauſe maggiori*, confeſſa però in termini, e a lungo (§.XI, XII ec.), che S.Giulio I nel luogo, e occaſione citata (ſi noti: era poco dopo l'anno 340) fissa coteſta regola, e che Socrate (e Sozzomeno) la eſprimono anche più chiaramente: che il Concilio di Sardica la poſe al ſuo maggior compimento: che S.Innocenzo I, S.Zoſimo (§.XIII), e altri Santiſſimi Pontefici del Secol IV, e del V la ſoſtennero come un diritto incontraſtabile della lor Sede, e così autenticarono una fraude (lo dice Boemero), e una uſurpazione sì enorme. Bello è, che S.Giulio I, liberamente, e in faccia a contraddittori molti, prepotenti, e Greci, pianta ſicuro, che tal riſerva è di regola, di Canone Eccleſiaſtico, di pratica notoria, e non trova uno, che ſe gli opponga, e gli Storici *Greci* del tempo ſcrivono ſubito, che la biſogna andava veramente in quel modo, in vece di imparare, mille e trecent'anni dopo, da Boemero a riſpondere, che tal regola era (§.XI cit.) *tan-*

tum in cerebro Julii nata, & *afficta*. I Protestanti, Monsignor mio (l'ho sovente avvertito) con un sistema più comodo di non aver Secoli, nè Padri antichi da rispettare, escono più francamente d'imbroglio: pigliano, come suol dirsi, di petto l'autorità anche di S.Clemente I, se ne venga loro voglia, o bisogno; e non son costretti a farsi ridicoli con mettersi a cavillare alla Rabbinica sopra i Testi lampantissimi de'Santi Padri; per sostenere, che essi non dicono ciò che dicono, e darci pan per focaccia. Che che ne sia, godetevi intanto l'incomodo di continuare a sentire i Padri. Il mentovato S.Leone I rimproverò similmente Anastasio di Tessalonica, che l'anno 446 avea di sua voglia risoluto grave materia dicendogli: *nostra erat expectanda censura, ut nihil prius ipse decerneres, quam quid nobis placeret agnosceres* (S.Leo Ep.14. Tom.1. col.686. Edit.Ballerin.). Perciò S.Cirillo d'Alessandria dopo la metà del Secolo IV scriveva al Pontefice S.Celestino, che non era a verun Pastore permesso (S.Cyrill.Ep.VIII. ad Cœlest.n.1.): *silere*, & *non pietatem tuam de omnibus quæ moventur, Litteris certiorem facere*: e che l'adoperare diversamente sarebbe stata una *colpa*, ed avrebbe ingerito *sinistræ suspicionis metum*. Che anzi gli stessi Generali Concilj, come quel d'Efeso (Synodic. ad Cœlest.Pap.) attestavano la medesima pratica, e al loro *Capo*, e *Padre* scrivevano apertamente: *quod mos est, vobis tam*

magnis existentibus, in omnibus bene probari, & omnia studia Ecclesiarum vestra facere: e per questo appunto dicono que'Padri di trasmettere a S.Celestino i loro Decreti: *quia oportebat OMNIA ad scientiam tuæ Sanctitatis referri.* Secoli veramente felici, ne'quali il sacro glutine delle Chiese con la Romana rendeva il Governo Ecclesiastico sì formidabile all'errore, e alla violenza, e questo spirito di alienazione dal Successor di S.Pietro, non dava mai tanto da gemere agli amatori della Cristiana unità! Allora nella Polizia sacra, ove fosse occorsa cosa anche dubbiosa, era ben dolce il compenso, che usavano i nostri Padri, e che ha registrato S.Avito Viennense (Ap.Leon. Ep.XC. n.1.): *ut in rebus quæ ad Ecclesiæ statum pertinent, si quid dubitationis fuerit exortum, ad Romanæ Ecclesiæ maximum Sacerdotem, quasi ad Caput nostrum, membra sequentia recurramus.* Ordine veramente ammirabile, e che fino dall'età agli Apostoli vicinissima trovasi attestato da' Padri, e fondato sulla stessa ragion naturale, che lo detta a chi tranquillamente l'ascolti! *Quid enim*, dice l'antichissimo Vescovo di Lione S.Ireneo (*a*), *& si quibus de aliqua modica quæstione disceptatio esset, nonne opor-*

(*a*) Lib.3. cap.3. Non sò cosa direbbe di questa testimonianza Boemero. Forse, che tal regola similmente: *tantum in cerebro Irenei nata, & afficta.*

teret ad antiquissimas recurrere Ecclesias, *in quibus Apostoli conversati sunt* (di tali Chiese è notabile, che oggi incontrastabilmente non resta, che la Romana, anche prescindendo dalla di lei Primazia), *& ab eis de præsenti quæstione sumere quod certum, & re liquidum est?* Laonde non è da far maraviglia se gli Imperatori Cristiani vollero, che tal regola inviolabilmente si custodisse, anche come Legge di Stato, siccome vedesi in una Lettera dell'Imperator Giustiniano, il quale non era poi tanto nemico di frammischiarsi negli affari di Chiericato: e pur ne scrive a Epifanio Vescovo di Costantinopoli (V.Pietro Coust.de antiq.Canon.Collectionib. part.1. n.21.); *non enim patimur, ut quidquam eorum, quæ ad Ecclesiasticum spectant statum, non etiam ad ejusdem referantur Beatitudinem, cum ea sit Caput omnium sanctissimorum Dei Sacerdotum.* Le quali espressioni ripetè similmente lo stesso Imperatore scrivendo verso questi medesimi tempi direttamente al Pontefice Giovanni II, aggiugnendo anche qualche cosa di più: *Nec enim patimur quidquam quod ad Ecclesiarum statum pertinet, QUAMVIS MANIFESTUM, ET INDUBITATUM SIT, ut non vestræ innotescat Sanctitati: quia Caput est omnium Sanctarum Ecclesiarum.* E l'Imperator Carlo Magno in uno de'suoi Capitolari (Tom.2. Concilior. Sirmondi cap.4.) ordinò similmente col consiglio, e autorità de' Vescovi del Sinodo di Francfort: *quod jurgium*

cum enucleatius discutere voluissemus, placuit nobis ex hoc Apostolicam Sedem consulere, jubente canonica auctoritate atque dicente: si majores causæ fuerint devolutæ, ad Sedem Apostolicam, ut Sancta Synodus statuit, & beata consuetudo exigit, incunctanter referantur. Veramente non sà comprendersi con quale ragionevolezza possa alla prima Sede del Cristianesimo contrastarsi questo diritto, che luminosamente gli garantisce la tradizione de'Padri, la eccelsa, e divina sua preminenza, e lo stesso buon ordine delle cose. *Ne' governi Politici* (dirò colle parole d'un moderno autor Gallicano (De l'autorité des deux Puissances Tom.2. part.3. pag. 313. a Strasbourg 1780) acerrimo difensore delle dichiarazioni di quel Clero) *ne'Governi politici le Leggi hanno saviamente riserbate le cause più rilevanti alle Corti Sovrane, o a i Consigli de' Principi, perchè sempre si suppongono in questi Tribunali maggiori lumi, e integrità, come quelli, che sono meno accessibili alle prevenzioni, e all'intrigo; e ognuno ha fatto mai sempre plauso a simile regolamento, tanto è lungi, che siasi considerato come un rovesciamento dell'ordine publico. Or dunque per la ragione medesima fu conveniente, che le cause maggiori si riserbassero a una Sede, che per lo suo dritto di Primazia era divenuta il centro del corpo Episcopale; a questa Sede rispettevole, che per confessione di Febronio dovea sempre essere consultata sulle materie*

importanti; che sempre è stata riguardata da' Padri come il gran luminare del Mondo Cristiano; e che in effetto ha variato meno di tutte le altre nella Disciplina, e giammai nell' insegnamento . . . Tali riserve divengono eziandio necessarie al bene generale della Chiesa, per la ragione, che il Vescovo di Roma essendo assolutamente indipendente dagli altri Principi, perciò stesso è più al di sopra a i motivi d'interesse, e di timore, e alle altre considerazioni umane, capaci di fare la più forte impressione sopra i Vescovi particolari, e quindi di recare pregiudizj fatali alla Religione sulle materie più rilevanti. Ma che occorre distendersi più lungamente sopra una massima di Ecclesiastica Polizia tanto ragionevole, e certa, che per la forza della sua verità obbligò alcuna volta Fleury medesimo (Lib.63.Hist.Eccles. Num.XI.) a confessare esser questo un'articolo, di cui *ogni Cattolico ne andrà d'accordo.* E lo stesso Maimbourg nel suo Trattato Storico (Cap.4.) si esprime: *Innoltre siccome il Papa è senza contradizione superiore a ogni Vescovo di qualunque dignità egli sia, ed a tutte le Chiese, e a tutti i Sinodi particolari; può appellarsi da tutti questi Vescovi, e da tutti questi Sinodi al Tribunale di lui. A LUI TOCCA A GIUDICARE DELLE CAUSE MAGGIORI &c.* Veggasi anche Monsig.Pietro de Marca nel famoso Libro della concordia lib.1.cap.10. e lib.7. c.12. e 13., e più autorevolmente, oltre i Padri

citati in questo numero, il Pontefice S.Vigilio Epist.7. ad Aux. Arelat., S.Gregorio Magno epist.52. lib.4., e altri più.

26

Non può per altro una verità sì importante desiderarsi posta in un lume maggiore, e quasi fatto meglio toccar con mano quanto sia certo, che le cause importanti, secondo ogni disciplina, di lor natura si aspettino alla Sede Apostolica, quanto se si rifletta alla delegazione, che nelle diverse Provincie adoperarono di fare i Romani Pontefici, acciò vi fosse persona, che nelle enormi distanze de' luoghi potesse vicina, e presente giudicare, e finire di molte cose in nome del Romano Pontefice, le quali d'altronde avrebbon dovuto a lui riferirsi. Abbiamo presso il Coustant una Lettera del Pontefice S.Innocenzo I indiritta ad Anisio Vescovo di Tessalonica, nella quale gli dice, che seguitando gli esempli de' suoi predecessori Damaso, Siricio, e Anastasio, gli dà amplissime facoltà di conoscere tutte le cause, che occorressero per l'Illirico: *ut omnia, quæ in iis partibus gererentur, Sanctitati tuæ quæ plena justitiæ est, traderent cognoscenda* (S.Innocent.I. epist.1. ad Anysium). E di poi scrivendo a Rufo, che nella Sede medesima era succeso ad Anisio, le facoltà medesime gli rinnuova, aggiugnendo

la ragione di delegare esso Rufo, o altri, così: *ita longis intervallis disterminatis a me Ecclesiis consulendum, ut prudentiæ, gravitatique tuæ committendam curam, causasque si quæ exoriantur per Acajæ, Thessaliæ, Epiri veteris, Epiri novæ, & Cretæ, Daciæ Mediterraneæ, Daciæ Ripensis, Moesiæ; Dardaniæ, ac Prævali Ecclesias, Christo Domino annuente, censeam* (Idem epist.13. n.2.). Tralascio diverse Lettere scritte nell'Illirico dal Pontefice San Bonifacio I, che dicono in sostanza lo stesso, come conferma anche il Pontefice S.Celestino, avvisando i Vescovi della Provincia medesima, di avere anch'egli commesse sue veci a Rufo, per lo giudizio di quelle cause, che sarebbono state serbate a Roma: *cui vicem nostram per vestram Provinciam noveritis esse commissam; ita ut'ad eum, Fratres carissimi, quidquid de causis agitur; referatis.* (S.Cœlestin.Epist.3.). Eppure, è accurata avvertenza del citato dotto Monaco Franzese Coustant (De antiq.Canon. collectionib. part.1. n.23.), che non ostante una delegazion così ampia a'Vicarj d'Illirico, rimanevano pur delle cause riserbate alla Sede Romana. Imperocchè il Pontefice S.Sisto III, Successore di Celestino, sebbene chiaramente scriva (Epist.8. n.3.) di conservare a Anastasio di Tessalonica suo Vicario le medesime facoltà, che i Romani Pontefici aveano innanzi attribuite a'Predecessori di lui; e dichiari anche *ad Thessalonicensem MAJORES CAUSÆ*

referantur Antistitem: tutto ciò non ostante di alcune azioni scrive poco dappoi, che o debbansi terminare col giudizio dello stesso Anastasio, *qui vices Apostolicæ Sedis agere ex nostra voluntate cognoscitur, aut ad nostrum, si illic finiri non potuerint, veniant examen* (Epist.10. n.3.). Lo che eziandio più chiaramente apparisce dal Pontefice S.Leone, che su tale argumento scrive allo stesso Anastasio: *si qua vero CAUSA MAJOR evenerit, quæ a tua fraternitate illic præsidente non poterit definiri, relatio tua missa nos consulat, ut revelante Domino, cujus misericordiæ profitemur esse quod possumus, quod ipse nobis aspiraverit rescribamus: ut cognitioni nostræ PRO TRADITIONE VETERIS INSTITUTI, ET DEBITA APOSTOLICÆ SEDIS REVERENTIA, nostro examine vindicemus. Ut enim auctoritatem tuam vice nostra exercere te volumus; ita nobis quæ illic componi non potuerint, vel qui vocem appellationis emiserit, reservamus* (S.Leo ad Anastas.epist.5.n.5.). Lo stesso ripete il gran Pontefice al numero quarto della seguente Lettere a i Metropolitani dell'Illirico, e altrove (Vid. epist.13. n.1.). Se col citato Benedettino Coustant (Ivi n.24.) ci rivolgiamo alle Gallie, vi troveremo la stessissima Disciplina riguardo al Vescovo Arelatense deputato a Vicario Apostolico: *ad cujus notitiam si quid illic negotiorum emerserit referri censuimus, nisi magnitudo causæ nostrum requirat examen*: come a que' Vesco-

vi scrisse il Pontefice S.Zosimo (Epist.1.cap.3.). E in simil modo i seguenti Papi Ilario, Simmaco, Vigilio, Pelagio I, e Gregorio Magno, le testimonianze de'quali aperte, e chiarissime, possono risconrrarsi raccolte dal citato Coustant. Egli prosiegue a confermare questa medesima Disciplina quanto alle Chiese delle Spagne, e della Sicilia, e nelle altre Chiese, e Provincie, nelle quali non si adoperò di deputare alcun Vicario Apostolico (Coustant. loc.cit. num.25.26. ec.). Conciosiacosachè non da per tutto militarono le cagioni medesime, che determinarono i Romani Pontefici a deputare altrove un Vicario, perchè, dice S.Celestino (Epist.3.), alcune cose sovente accadono, le quali *ad nos, cum simus longius, non possunt pervenire, aut jam semotis omnibus non ita ut sunt acta, interposito temporis spatio, perferuntur.* Alle quali testimonianze qualunque volta, Monsignore, io ripenso, mi arrossisco certamente dell'Italia, e di noi, che dobbiamo sentir tutto giorno ripeterci, che ogni Vescovo in sua Diocesi secondo la Disciplina vetusta può finire ogni cosa, e che in nulla nè può, nè dee metter mano colla sua autorità il Romano Pontefice. Eppure i primi Secoli, l'esempio de'quali si usa il vergognoso pretesto di richiamare, tanto furon lontani da conoscere una dottrina sì comoda di indipendenza, che viddero tranquillamente, ed in pace i Romani Pontefici deputare nelle Provincie uno, o

altro Pastore, a cui riserbata fosse la cognizione di alcuni Ecclesiastici affari, che perciò non potean terminarsi da'semplici Vescovi, e che innoltre altri più importanti non si potesser decidere nemmeno dagli stessi Vicarj Apostolici, ma a Roma direttamente si dovessero riportare.

27

In somma bisognerebbe non avere salutati neanche da lungi gli scritti de'Padri, o volerne porre affatto in non cale la venerabile autorità: converrebbe essere affatto digiuni nella Storia Ecclesiastica, degli Atti de'Concilj vetusti, e del sistema della Ecclesiastica Polizia, o non avere alcun raggio di buona fede, per negare una massima così accertata, che gli affari più gravi, e che fanno parte nel Governo generale di Chiesa, per regola ordinaria, e di tutti i tempi, non hanno avuto giammai legittimo compimento, se alla prima Sede Romana non vennero riferiti: *ut tota ejus auctoritate, justa quæ fuerit pronunciatio firmaretur: ut ad Petri Sedem universalis Ecclesiæ cura confluerct: ut nihil a suo Capite dissideret: ut Petri Sedes honoraretur: ut membra sequentia referrent ad Caput suum: ut omnis Ecclesia cum Romana conveniret: ut Ecclesia una, & Cathedra una monstretur, super Petrum, Domini voce fundata* (S.Cyprian. Lib. de unit. Eccl.): *quia hæc est Romanæ Se-*

dis prærogativa (Socrat. Lib.II. Hist. Eccles. cap.XV.) : *quia ipsa est Caput omnium Sanctissimorum Dei Sacerdotum* : *quia Lex est Ecclesiastica ut irrita habeantur, quæ præter sententiam Romani Pontificis fuerint gesta &c.* come udimmo concordemente da'vecchi Padri. Tal sistema ebbe luogo ne'primi Secoli come nel nostro, conviene a qualunque Chiesa, *quamvis de disjunctis, remotisque Provinciis ageretur* (S.Innoc.I. cit. num.præc.), resta nel suo vigore in qualsiasi sentenza presso il Latino, ed il Greco, a Parigi siccome a Roma; perchè in sostanza richiedesi essenzialmente per tener saldo, e non ridurre a nuda voce il cattolico Domma del *Primato di autorità*, e per conservare l'unità di reggimento, di governo esteriore, senza di cui nemmeno può concepirsi la stessa unità della Chiesa. D'altronde, che l'Apostolica, e universal Legge del Quadragesimale digiuno, debbe, se altra mai, appartenere alle cose Ecclesiastiche più rilevanti, e a quelle pratiche, che è di somma importanza siano regolate maturamente, e con riguardi gravissimi; egli è un punto, che non sò come possa desiderarsi più dimostrato. Non occorre, che ritornare un momento anche a quel poco, che di sopra a i Num.19, 20, 21, secondo l'angustia, e l'istituto di questo Scritto, abbiamo accennato del modo come parlano i Santi Padri, ed i Santi Concilj del solenne nostro Digiuno, per veder subito, che appena di altra osservanza del-

la Chiesa si espressero con tal rilievo, come di questa. Ed eccoci, Monsignore, a un nuovo, e irreparabile colpo alla pretesa autorità Vescovile nel regolamento di questa Legge. Per tenere in piedi tale asserita autorità, una delle due alternative uopo è di scegliere: o sostenere cioè, che la osservanza della Quaresima non è nel sistema Ecclesiastico un articolo rilevantissimo, una delle Cause maggiori: o porsi francamente a asserire, che le Cause maggiori eziandio, rilevantissime, d'Apostolica origine, sono rimesse alla moderazione, alla facoltà, alla Dispensa di ciascun Vescovo particolare, senza intesa, nè consenso, nè approvazione del Successore del primo Apostolo. A qualsiasi delle quali due sentenze vi rivolgiate per abbracciarla, non potrete, riverito mio Monsignore, non sentirvi a un tratto piombare addosso l'intiera mole di tutti i Padri. Vedrete svincolarvisi sotto gli occhi, e sciorsi tutti i legami dell'unitissimo sistema di Chiesa Santa, non rimanere, se non lo è questo, per identità di ragione niun più altro affare, che vi richiami necessariamente all'autorità della prima Sede, e ad essa in qualche modo riunisca il Governo del vostro Gregge. Libero, e indipendente, o vi troverete fuor della Chiesa, che stà ove è Pietro: *ubi Petrus ibi Ecclesia: Ecclesia est apud Cornelium*: o vi rimarrete un Cattolico alla moderna, con un sistema a mosaico, che protesti di riconoscere nel Papa un autorità *superiore* alla

vostra, ma che non può mai esercitarsi sopra di voi, e nella vostra Diocesi: un Pastore di tutto il Gregge, che non dee mai pascolar fuor di Roma: un grandissimo Primato d'autorità, e di potere, che non può nulla. Se dovessi aver trattato con tutt'altri che voi, mi farei riverente a supplicarvi di tener salda la Fede, per cui siamo Cattolici, e per cui formiamo una sola Chiesa *super Petrum Domini voce fundata*: o di non esporre questa Fede augusta, e divina alle beffe del Libertino, e del Miscredente, riducendone i Dommi più sacrosanti a uno sforzo meschino di ampollose parole vuote di senso, che sembrino voler salvare ciò che distruggesi, e rispettare ciò, che non credesi. Con voi Cattolico, e sincero veneratore dell'Antichità, e della uniforme dottrina de'Padri, sarò contento, che vi degniate di confrontare con essi questa vostra moderna sentenza, e innanzi a Dio della verità giudicare tranquillamente se la materia debbasi riputare della competenza di ciascun Vescovo. L'argumento poi cresce a dismisura nel suo vigore, se vi degniate di richiamare alla mente il vincolato sistema antico de'Provinciali Concilj, di cui ragionammo lungamente nella prima Parte di questo Scritto (V. Num.4, e segg.), e da cui ognuno, che mediocremente versato sia ne'monumenti vetusti, avrà certamente di che stupire, che uomini, i quali pretendono di camminare all'antica, vogliano poi seriamente;

che determinazione sì grave quale si è quella di esentare un'intiera Diocesi da rilevantissima, ed universale Legge Ecclesiastica, ogni Vescovo possa farla da sè. Crediatemi, Monsignore, che trasferendosi col pensiero in que'primi felici Secoli di nostra Chiesa, ne'quali si studiava sì bene il trattato dell'obbedienza, e dell'unione; l'immaginarsi un Vescovo particolare, che a un tratto, e di moto proprio, senza intesa, e consenso almeno de'Vescovi di sua Provincia, e del Metropolitano suo specialmente, dispensi in un colpo l'intiera sua Greggia da una Legge di tal natura; tale immaginazione dir volli comparisce (anche sotto questa veduta) così enorme, ed in aria, che appena uom può concepirla. E che? Hanno preso il Mondo que'vostri per una balorda truppa di ciechi, per volerci dare ad intentere, che in tempi ne'quali il Vescovo non determinava senza il Concilio nemmeno il tempo della pubblica penitenza a'Caduti, avesse potuto poi largheggiare a sua voglia su questa osservanza Apostolica? Tralasciando dunque per ora il riflesso altre volte inculcato della relazione, che facevasi a Roma delle gravi determinazioni de'Concilj nelle Provincie; egli è un fatto innegabile, che in quella disciplina vetusta qualunque Vescovo fosse stato in necessità di Dispensa dalla Quaresima per sua Diocesi, avrebbe dovuto dipendere, almeno, e considerando per ora ciò solamente, dal Collegio de'suoi Confratelli, e specialmente

dal Metropolitano di ſua Provincia, eziandio per queſta come per altre materie anche men gravi, delle quali tanti eſempj ci dà la Storia. Non v'è dunque Diſciplina (ripetiamolo ſempre) vecchia, nè nuova, che ſuffraghi queſta pretenſione inaudita; e biſogna aver perduto il pudore, od il ſenno per non accordarſi a verità sì patente.

28

Facciamo anche altro rifleſſo ſulla maniera con cui s'esprimono i Padri, allorchè parlano delle coſtumanze Eccleſiaſtiche, che ci vengono dagli Appoſtoli, quale certamente moſtrammo eſſer queſta del ſolenne Digiuno. Eſſi Padri certamente ſi esprimono circa tali coſtumanze, che elle debbono conſervarſi al modo ſteſſo di quelle, che appartengono al Domma, ſenza che privata autorità poſſa cambiarle. S.Baſilio (Lib.de Spirit. Sanct. c. 27.) pone al livello medeſimo: *Dogmata, & INSTITUTA, quæ in Eccleſia prædicantur*: e ne dice, *nec his quisquam contradicit quisquis ſane, vel tenuiter expertus eſt, quæ ſint Jura Eccleſiaſtica*: che ſe, proſiegue il Santo Dottore: *tamquam haud multum habentes momenti, conemur rejicere imprudentes, graviſsimum Evangelio detrimentum inferemus.* La ragione che ne allega nel Dialogo S.Girolamo è, che il conſentimento di tutto il Mondo in una pratica, anche ſenza autorità ſcrit-

turale, ottiene forza di Legge ſcritta (Dialog. adv.Luciferian. cap.4.): *etiam ſi Scripturæ auctoritas non ſubeſſet, totius Orbis in hanc partem conſenſus inſtar præcepti obtineret; nam alia multa, quæ per traditionem ab Eccleſiis obſervantur, auctoritatem ſibi ſcriptæ Legis uſurpaverunt.* Che ſe in materia frequentata dalla pratica di tutta la Chieſa vi ſia alcuno, che voglia mettere in dubbio ſe debba farſi diverſamente, S.Agoſtino ci dà ſubito la regola di che debba penſarſene: *etiamſi quid horum tota per orbem frequentat Eccleſia: nam & hinc quin ita faciendum ſit diſputare, INSOLENTISSIME INSANIÆ EST* (Ep.118 ad Januar.). Tertulliano, (Lib.de corona militis cap.4.) di queſte Tradizioni appunto, che conſiſtono nella pratica, e nelle conſuetudini: *in obſervatione*, *confirmata conſuetudine*: dice, che prendono vieppiù vigore dal mantenerſi generalmente da tutti: *probatæ tunc traditionis, ex perſeverantia obſervationis.* Ed al propoſito eſpreſſamente di queſta Tradizione del Digiuno, S.Leone (Serm.9. de Jejun. 7.Menſ.) ſi eſprime, che non è pio tralaſciarla: *quod enim dudum & Traditio decrevit, & conſuetudo firmavit, nec eruditio ignorat, nec pietas prætermittit.* I Santi tutti, dice il Dottor S.Baſilio, ſi ſon fatti una Legge di mantenerla, come una prezioſa eredità di Padre in Figlio (S.Baſilius Hom.30., & prima de Jejunio): *cæterum ad hiſtoriam progrediatur ſermo, antiquitatem jejunii perſequens,*

& quomodo omnes Sancti velut paternam hæreditatem susceptam sic conservarunt. Pater Filio velut per manus tradens, unde ad nos per successionum consequentiam hæc possessio conservata est. (Guai a questa possessione se poteva dispensarne ogni Vescovo !) Quindi è che prendendo in generale la regola, allorquando la consuetudine piglia forza di Legge nella Chiesa per l'osservanza di tutti, e di più è confermata da tanti Sinodi come la nostra; sembrerebbe un'iniquità a i Padri, che da pochi, e molto più da un solo si potesse abrogare: *morem qui semel in Ecclesia obtinuit, & a Synodo confirmatus est, iniquum est a paucis abrogari*: dicea fin dal quarto Secolo S.Giulio I (Epist.ad Orientales apud S.Athanas. apolog.2.). Il Vescovo solitario Dispensatore, che avesse attentato a tal regola, da'Padri del Concilio Aurelianense del sesto Secolo sarebbe stato ripreso come violatore della Disciplina: *hoc autem decernimus observandum, ut Quadragesima ab omnibus Ecclesiis æqualiter teneatur . . . quia sic fieri specialiter Patrum statuta sanxerunt. Si quis hanc regulam irruperit, tamquam transgressor Disciplinæ a Sacerdotibus censeatur* (Conc.Aurelian.de Quadrag. cap.2.). Finalmente il sacro Concilio di Trento, ponendo quasi il sigillo alla Tradizione di tutti i Secoli, allorchè nella continuazione della Sessione 25 del dì 4 Dicembre promulgò il Decreto; *de delectu ciborum, jejuniis, & diebus Festis*; spiegò assai chiaro

quali siano le incumbenze di ogni Pastore su tal proposito: *ut tamquam boni milites, illa omnia, quæ Sancta Romana Ecclesia, omnium Ecclesiarum mater, & magistra statuit, necnon ea quæ tam in hoc Concilio . . . omnique diligentia utantur, ut illis omnibus, & iis præcipue sint obsequentes* (Fideles), *quæ ad mortificandam carnem conducunt, ut ciborum delectus, & jejunia &c.*: in somma raccomandò l'osservanza a tutti i Vescovi, l'obbedienza alla prima Sede, e non già le Dispense. Questo medesimo si rileva dal costante sentimento de' Padri, alcun de' quali abbiam testè riferito, allorchè si tratta di pratiche, che nascondono la loro origine nell'età degli Appostoli, e specialmente della Quaresima. Essi parlano sempre dell'ottimo officio di farle custodire gelosamente, e ci danno così ad intendere di quanto momento sia, ed importanza il giudicare nel caso, in cui occorra Dispensa. Laonde l'argumento ritorna, che sendo tali discussioni d'assai momento, tolte in ogni Disciplina alla semplice ispezione di un Vescovo; queste Dispense nascenti ripugnano a tutte le idee conosciute. Conchiuderò pertanto colle parole di S. Innocenzo I (Epist. ad Florentium Episcop.): *non semel, sed aliquoties clamat Scriptura Divina, transferri non oportere terminos a Patribus constitutos, quia nefas est si quid alter semper possederit, alter invadat.*

29

E quivi riputerei di tradire la buonissima Causa, della quale ho impreso a trattare, se affatto passassi in silenzio la giusta, e naturale ragione abbracciata comunemente, e stabilita da tutti i Maestri del Diritto tanto Civil, che Canonico, cioè a dire: *che non può l'inferiore dispensare contra la Legge del Superiore, se non gli venga concesso dalle disposizioni del Diritto medesimo.* Massima di indispensabile necessità in qualsivoglia ben ordinato sistema di Polizia. Imperocchè, ove si ammettesse la libertà nel Magistrato inferiore di metter mano alle Leggi del supremo Principe, sarebbe lo stesso, che rovesciare da capo a fondo l'ordine intiero della Repubblica, e confondere, o sbandire ogni idea di superiorità, e dipendenza, senza le quali niuna delle umane cose può reggersi, e governarsi. In simil guisa, e forse con più ragione dee procedere l'argumento, ove si parli del Governo stabilito per la sua Chiesa da G.C., poichè sono bene ordinate tutte le cose, che son da Dio, nè vi è potere, che da lui non provenga, il quale nella Chiesa ha disposto, che siano altri Appostoli, altri Evangelisti, Dottori altri; onde *non omnes sibi omnia vindicarent.* Laonde senza quel giusto limite, che nella Ecclesiastica Polizia ritenga gli Ordini diversi dentro i confini della propria incumbenza, ed autorità; tutta confon-

derebbesi la sacra Gerarchia, che per definizione del Tridentino, è stata da Dio stabilita. Ogni idea di maggiore, o minore potestà Ecclesiastica distruggerebbesi a un tratto, il nostro sistema ridurrebbesi alla perfetta egualità degli Eretici Presbiteriani, e andrebbe tosto in rovina ogni più sacrosanto stabilimento. Possono i Vescovi particolari, benchè inferiori *per Fede* nell'autorità alla Chiesa, e al Romano Pontefice, dispensarne le Leggi? Perchè non potranno i Parochi dispensar similmente nelle Leggi del Vescovo, e anzi ogni semplice Prete adjutore del Parroco .... e chi nò? Ciascheduno vorrà attribuirsi ogni cosa, e ci avrà avvertiti in vano l'Apostolo, che tutto da noi si faccia secondo l'ordine, e che coloro che resistono alla Potestà, resistono alla ordinazione divina. Quindi non farà meraviglia, che tutti coloro, che fin qui sono stati riputati per luminari del Diritto Canonico, fra'quali contansi dal Fagnano (Cap. *Dilectus* de temp.ordinat.) al proposito nostro i famosi Innocenzio, l'Ostiense, l'Arcidiacono, e Gio.Andrea, abbiano posta questa nostra, per massima fondamentale nella interpretazione del sacro Diritto. Nè diversa è la dottrina accuratissima di S.Tommaso (in 1.2. quæst.97. art.4.), il quale fissa la luminosa regola generale, che colui il quale dee reggere la moltitudine: *habet potestatem dispensandi in Lege humana*, *QUÆ SUÆ AUCTORITATI INNITITUR*. Impe-

rocchè richiedendo la natura medesima delle cose, che esse perdano il loro vigore per quel modo stesso, che cominciò a darlo loro in principio; sarebbe una mostruosità in Polizia, che colui dispensasse, o rilasciasse una Legge, il quale non gli diè origine colla sua potestà. In fatti nel linguaggio de'Canoni la Dispensa vien detta *Juris relaxatio*, *seu vulneratio*, come avvertono comunemente i Dottori (*a*), ed esprime il Concilio di Trento (Seff.25. Cap.18.) ove dice, che *sicuti publice expedit Legis vinculum quandoque relaxare, ut plenius evenientibus casibus, & necessitatibus pro communi utilitate satis fiat; sic frequentius LEGEM SOLVERE, nihil aliud est &c.* Laonde ogni diritto principio d'ordine, anche a primo aspetto insegna facilmente ad ognuno, che non può competere questa sospensione, e ritardo al vigor della Legge a colui, che non gli diè sua forza a principio, se il Legislatore medesimo non gliel consenta. Perciò è adattatissimo l'aforismo Canonico, che dopo l'insigne Teologo Basilio Ponzio, pronunziò al Cap.*Dilectus*, il Gonzalez: *Dispensationem, non esse ex his, quæ competunt si non prohibeantur; sed ex his quæ non competunt nisi concedantur.* Perciò il nostro corpo Canonico, che fino rispettarono un dì

(*a*) V. Feder. de Sen. cons. 30. *An Capitulum circa prin.* per Cap.*Ipsa pietas* 23. quæst. 4. &c. Oldrad. cons. 327. n. 1. &c.

i Protestanti, ritenendolo in gran parte nel suo vigore nella nuova Riforma; è pieno di decisioni in termini sul punto di che si tratta. Così Clemente V nella Clementina: *Ne Romani: de elect.*, pone come principio assoluto: *Nos inter cætera præcipue attendentes quod lex superioris per inferiorem tolli non potest*: e vuole, che s'intenda in tal modo, che dall'inferiore medesimo non possa: *corrigi, vel immutari, aut quidquam ei detrahi, sive addi, VEL DISPENSARI QUOMODOLIBET circa ipsam, seu aliquam ejus partem.* Nel capitolo *Dilectus Filius* de fil. Præsbyt. da Onorio III, e nel seguente capitolo *Nimis* da Gregorio IX son dichiarate nulle le Dispense contro il diritto comune, non per altro motivo se non perchè erano state date da persona inferiore al Romano Pontefice. Lo stesso può osservarsi nella settima fra le Estravaganti di Gioanni XXII, e da mille altri testi Canonici, che produce a lungo nel citato luogo il Fagnano, e anche più i Canonisti, che ivi egli adduce. Altri più similmente ne reca in mezzo, e conferma il Pontefice Benedetto XIV (De Synod.Diœc.Lib.9.cap.1.n.5.6.7.), onde non può restar dubbio della Massima, che si trova fissata da Innocenzo III anche con altri termini, che niuno cioè può dispensare da superior Legge, *cum illi hujusmodi Dispensatio a Canone minime sit permissa, quam ad solum Romanum Pontificem non est dubium pertinere* (loc.cit. n.7.). Lo stesso confermano

finalmente gl'Interpetri dal Capo sesto della Sessione 24 del Concilio di Trento, nel quale concedesi a'Vescovi la facoltà di dispensare dalle irregolarità provenienti da delitto occulto; dal che facilmente raccogliesi che la Santa Sinodo credè sicuramente, che i Vescovi non avessero per lo innanzi questa facoltà di dispensare in tal disposizione del diritto comune, che loro concesse in quel Capo; e che altresì non dovessero avere potestà alcuna di dispensare, nemmeno per l'avvenire, nelle irregolarità da delitto pubblico, sulle quali lasciò in vigore le disposizioni del diritto medesimo. A conchiudere adunque, o si riguardi la presente Disciplina Ecclesiastica stabilita nel Diritto Canonico, o ci rivolgiamo all'antica, o lo stesso lume naturale si consulti, e l'ordine delle cose; tutto reclama, che la volontà del Superiore, la quale imprime per così dire una forza perpetua alla Legge, non può arrestarsi dall'inferiore, o sospendersi, se il Superiore medesimo in qualche modo non lo consenta. Ora noi siamo bastantemente d'accordo, che l'osservanza del Digiuno Quaresimale, per la istituzione Apostolica, e l'osservanza durevole di tutti i Secoli, ha preso tutto il vigore di Legge gravemente obbligante, e di Legge della Chiesa universale. Noi conveniamo anche (e come non convenirne Cattolici?) che la Chiesa, e il Romano Pontefice sovrastano nel potere a ogni Vescovo particolare:

onde a noi riducesi in termini l'argumento, che il Vescovo dispensante la Comunità nella universale Legge della Quaresima, è un mostro ignoto alla antica, e alla moderna Canonica, a'Teologi de'nostri tempi, ed a i Padri. Lo disse, sebbene in altra occasione, poco dopo il gran Concilio Niceno il Pontefice S.Giulio I (Apud S.Athanas. Apolog.2. & apud Coustant Epist.Roman.Pont.pag.355.); *quod si hujusmodi consuetudinem, antiquam sane.... apud vos valere nolitis, indecora fuerit ejusmodi recusatio. Morem namque qui semel in Ecclesia obtinuit, & a Synodis confirmatus est, iniquum est A PAUCIS abrogari.*

30.

Non dee adunque, riverito mio Monsignore, fare meraviglia, che la persuasione delle Dispense in Quaresima riserbate alla prima Sede Cristiana abbia gettate nella Chiesa sì profonde radici, che nemmeno in tempi della più funesta discordia abbia potuto essere soffogata dal torbido delle vicende, nè dagl'impegni potenti. Aveano i Protestanti sconvolta presso che l'intiera Germania, e l'Imperator Carlo V fra gli altri incidenti spiacevolissimo, era in attuale controversia col Pontefice Paolo III per la restituzione di Piacenza, e per la traslazione a Bologna del Concilio di Trento. Allora fu che egli

fece dare all'Internunzio Ardinghelli una Carta (era l'anno 1548), nella quale chiedeva al Papa alcuni Legati, o Nunzii da mandarsi in Germania muniti di tali facoltà, che avrebber condotto, dice a quest'anno il Rainaldo (n.44) *ad dissolvendam omnem Disciplinam Ecclesiasticam*. Fra queste facoltà adunque l'ottava è concepita così, come può vedersi nel citato Storico, che al seguente numero 45 riferisce distesamente la Carta di Carlo V: *Item possint ipsi Reverendissimi Legati circa delectum ciborum, & jejunia, ac ferias dispensare, vel moderari in communi, vel in particulari, prout eis expediens conscientiæ, quieti, & animarum saluti videbitur, & hoc ut supra dictum est, usque ad Concilii Generalis determinationem.* Dal che assai cose conseguono, al nostro intendimento conducentissime. Non venne dunque allora nemmeno in mente ad alcuno, che i Vescvi specialmente della Germania potessero di propria autorità dispensare *circa delectum ciborum &c.* Altrimenti non era certamente quello il tempo che l'Imperatore avesse voluto chiedere al Papa de'Legati con una facoltà, che fosse riputata competente a ciascheduno de'Vescovi nell'Impero. I Protestanti medesimi, che pur troppo assediavano allora, e inquietavano la Corte, non apparisce, che sapessero suggerire al Monarca irritato questo temperamento di far rivivere i diritti (pretesi) de'proprj Vescovi, e colle facoltà loro ordinarie

n

dar quiete almeno a questa pendenza. Non ostante, la richiesta Dispensa per mezzo de' Legati, sembrò allora alla stessa Corte Imperiale di così difficile conseguimento, che per facilitarne l'esecuzione, vi ripeterono espressamente la clausula, che la dovesse durare soltanto *usque ad Concilii Generalis determinationem*. E anche con tutto ciò, i Legati Presidenti al Concilio, a'quali in nome del Papa fu trasmessa dal Card. Ghigi la Carta perchè vi dicessero lor parere, ci trovarono difficultà: VIII. *Verbum*: in communi: *videtur excedere modum dispensationis &c.* (Ap. Raynald. loc. cit. N. 46.). Tanto erano allora lontane presso di tutti le idee, che oggi si vorrebbero spacciare per assiomi di Ecclesiastica Polizia! Ed ecco come da questo fatto risulta, che fino all'anno 1548 non si udì parlare di Vescovi dispensanti per la Quaresima, neanche in Germania, ove molto dappoi s'è incominciato a suscitarne la pretensione. Imperocchè sebbene la facoltà richiesta al Papa da Cesare, in quelle circostanze debba intendersi più estesa, che per la sola Quaresima, e benchè si accordi, che la mente della Imperial Corte fosse di aver Dispensa eziandio per tutti gli altri giorni esuriali fra l'anno, per così meglio adattarsi alle nuove Riforme, e acquietare i Protestanti, ed i loro aderenti; contuttociò è manifesto, che se pure un sol Vescovo fosse allora specialmente in Lamagna stato in possesso, e

credutosi in diritto di dispensare in Quaresima, non vi era ragione, che non potesse farlo egualmente negli altri giorni di astinenza, i quali al certo non hanno istituzione più venerabile, nè osservanza più fissa. Il quale esempio, se allora vi fosse stato, poteva bene svegliar l'idea di estenderne l'imitazione anche agli altri, che hanno la medesima potestà primitiva da far rivivere; e in tal guisa si sarebbe per tal uopo piuttosto battuta questa strada, che quella di ricorrere al Papa, cui in que'giorni Carlo certamente non cercava di prestar servigio soverchio. Che anzi fa di mestiero avvertire, che negli Atti del Tridentino scritti dal Secretario Angelo Massarelli, e dal MS della Bibliotheca Regia pubblicati dal dotto Martene (*Collect. ampliss. Monument.* Paris. 1733. Tom. VIII p. 1022.) apertamente registrasi, come in sequela delle risposte, e pareri de'Cardinali Legati, avendo voluto Paolo III sentire anche i Principi, e gli Ordini della Germania, prima di risolvere quali cose si potessero ammettere, e quali si dovessero rigettare nella Carta presentata a nome di Cesare; la rimandò in Allemagna. E (*mirabile dictu!*) gli Stati medesimi dell'Imperio vi trovarono riprovabile l'articolo del solenne digiuno, che testè riferimmo: *Præsentato* (ecco il risultato della Dieta degli Stati presso il citato Martene p. 1184.) *præsentato Cæsareæ, & R. Majestatis scripto ... convenerunt Principes, &*

Status Deputati . . . invenerunt illud a Catholicorum sententia non abborrere, SI ARTICULI de communione ... DE DIFFERENTIIS JEJUNIORUM, ET CIBORUM EXCIPIANTUR. E poco dipoi, (p.1185.) : *Tertio, cum ciborum differentiæ, & jejunia in Ecclesia .... mandata, observata fuerint; existimare : DURUM ADMODUM FORE SI ALIQUID CONCEDATUR, aut indulgeatur, quod consuetudini Christianæ, & præceptis Ecclesiæ adversari posset.* Premessa però ogni più matura deliberazione, Paolo III credè di dover condiscendere in qualche modo alle domande di Cesare su questo punto, e con sua Bolla in piombo comunicò a'Vescovi Luigi di Verona, e Sebastiano di Ferentino suoi Legati, le facoltà di dispensare ne'cibi proibiti *QUADRAGESIMALIBUS, & aliis anni temporibus, & diebus*, con diverse limitazioni, e condizioni però, le quali alla p.1207. del citato Martene, e Durand possono riscontrarsi. Ebbero anche i Pontificj Legati la facoltà di sostituire altri Prelati sul luogo pel medesimo Indulto (V. p.1203. 1210.) siccome fecero, e nominatamente si trovano (p.1213.) : *Substituti jam expediti : Rev. P. D. Episcopus Pataviensis, R.P.D.Ep.Lubicensis, R.P.D.Ep. Bambergensis, R.P.D.Ep.Ratzeburgensis, R.P.D. Ep. Eistetensis, R. P. D. Ep. Hildensemensis, R.P.D. Ep.Argentinensis, ... Spirensis, ... Constantiensis, ... Trajectensis, ... Ratisbonensis, ... Nuremburgensis, ... Sidoniensis*

Suffrag., ... *Abbas Luxoviensis*, ... *Abbas Vengartensis &c.* Dipoi si aggiugne: *Substituti nondum expediti Ill.DD.Card.Augustanus*, *Archiepisc.Moguntinus*, *Archiep.Coloniensis*, *Arch.Trevirensis*, *Ep.Herbipolens. &c.* Ed ecco una sorgente di lumi, atti a dissipare mille dubbiezze, che possono incontrarsi nella presente materia. Comunicate a tanti Prelati le Apostoliche facoltà, e poste in uso; sebbene col succeder de' tempi, e dopo terminato il Concilio di Trento, e la pace di Westfalia, i tumulti di Lamagna, e i clamori de' Protestanti si sistemassero col nuovo ordine delle cose di Settentrione, e perciò fossero cessate tutte le ragioni, che determinarono Paolo III a quella straordinaria dispensa; ciò non ostante alcuni Vescovi di quelle parti continuarono nell'esercizio della delegazione de' loro Antecessori, e ciò diè luogo alle contestazioni, che nel seguente Secolo si trovano suscitate con la Sede Apostolica, la quale come ora diremo ha sempre mai ripugnato, che questa facoltà temporanea prescrivesse a favore de' Vescovi dispensanti, e passasse quasi in loro diritto ordinario, come incominciarono a pretendere alcuni, con buona, ma poco fondata intenzione appoggiandosi alla pratica de' loro Predecessori. Noi siamo dunque a una dimostrazione di fatto. Per quanta diligenza abbia io procurata di fare su le Memorie di Chiesa anteriori al Secolo XVI, non m'è riuscito di

trovare *un'esempio solo* di un Vescovo, che abbia nemmeno promossa la pretensione di avere questo primitivo diritto su tal Dispensa; e i miei Avversarj medesimi, i quali aveano più interesse, e maggiore erudizione di me per trovarlo, mi persuadono onninamente, che non vi sia, poichè, letti, e riletti gli scritti loro, non ne hanno certamente allegato pur uno, qualunque, e comunque e' fosse. La domanda pertanto delle facoltà fatta a Paolo III l'anno 1548, amminicolata da questo silenzio costante *di tutti*, ci conduce a fissare un'Epoca decisiva in queste nostre Ricerche, che nel sistema Ecclesiastico basterebbe anche sola a terminar la questione. Se i nostri Padri si sottoscrissero concordi alla regola di Prescrizione di Tertulliano: che vien da Dio, e dalla verità ciò, che sempre si è innanzi creduto: ed è apocrifo, e falso quello, che fu posteriormente introdotto; che diremo noi, Monsignore, di una sentenza, che almeno fino all'anno 1548 non ha avuto nè promotor, nè seguace nella Chiesa di Dio? Questo mi sembra il nodo Gordiano nella materia presente; ed acciò non venisse talento di farne una ritorsione, anzi che nò cavillosa; vi supplico a rammentare ciò che dissopra al Num.24 ho premesso. Laonde chiudendo quasi la serie de' Padri l'eloquente Bernardo (Epist. ad Canonicos Lugdun. Tom.1.oper. p.172. Ed.Parisi.), anche su questo direbbe, che *contra Eccle-*

siæ ritum præsumpta novitas, mater est temeritatis, soror superstitionis, filia levitatis. I primi esempli, che ho potuto raccorre da persona diligentissima, la quale ha avuto facoltà di ricercare attentamente i registri autentici della suprema Congregazione del Santo Officio, e della Propaganda, e di comunicarmene la notizia; i primi esempli, dir volli, non appariscono, che sul declinare del Secolo scorso, e agli anni 1672, e 1673 sotto il Romano Pontefice Clemente X, allorquando nella Germania alcun Vescovo, contradicente subito alla novità la S. Sede Apostolica, pretese di metter mano alle controverse Dispense Quaresimali. Quietata per alcuni anni la pretensione, vidde risorgersi (promossa sempre da pochissimi) nel paese medesimo sotto il Pontificato d'Innocenzo XII l'anno 1693, e di nuovo nel 1711 sedente Clemente XI. Nè si dilatò in altre parti l'esempio, che nelle umane cose suol essere sempre mai contagioso, fino al Pontificato di Bened. XIII, sotto di cui trovasi nelle Fiandre, ed in Francia qualche raro Vescovo Dispensante, e in varj casi apparisce eziandio, che lo fecero solamente in favore delle Milizie, e *civili Potestate compellente.* Di poi sotto lo stesso Pontificato di Benedet. XIII, e di Bened. XIV si trova riaccesa la questione medesima dalle parti della Germania, continuando sempre lo zelo de' Romani Pontefici a far argine alla pericolosa novità. Che anzi

ho sotto gli occhi uno scritto fatto per la suddetta suprema Inquisizione ne'primi giorni dello scorso anno 1777, da cui rilevasi la continuata, e paterna sollecitudine della Sede Apostolica, e del Regnante PIO VI, che con viscere di pietà cercò serbare il vigore di sì importante Disciplina Ecclesiastica, senza lasciare insieme di provvedere amorosamente a i bisogni de'Popoli. Imperocchè dopo maturo, e ripetuto esame, e relazione della Suprema, vedesi tal Decreto: *Feria quinta die 2 Januarii 1777. Sanctissimus mandavit quod R. P. D. Nuncio Apostolico Coloniensi dentur litteræ, jam alias datæ an.* 1721 *juxta quas, et cum facultatibus in illis expressis se gerere debeat; eique scribendum, quod quam prudentius, suavibusque verbis insinuare curet Celsissimo Electori Coloniensi, aliisque Episcopis suæ Nunciaturæ, ut pro dispensandis, ubi causa, et opus fuerit Populis ab observantia Quadragesimali, vel ad Nuncios Apostolicos, qui tali sunt facultate muniti, vel ad summum Pontificem recurrant, a quibus facultatem hanc facile obtinebunt.* Il tutto fu certamente, ed esattamente eseguito, senza che sia di questo luogo il rintracciare con qual successo. A noi basta di rilevare anche a questo proposito, che la Santa Sede di Pietro, memore sempre del ricordo dell'Ap. Paolo: *verbum Dei non est alligatum*: non ha cessato, e non cessa di inculcare la cattolica massima, e di provvedere alla conservazione del

ſiſtema Eccleſiaſtico, e alla ſalute delle anime, che tutte ovunque ſiano per l'Univerſo congregate ſotto uno ſteſſo Paſtore, furono da G.C. alla di lei cura affidate. Giuſtificata in tal modo la cauſa di Dio, poſta in ſalvo la verità, e adoperato quanto ſi può per man d'uomo per farla riſpettare, e ſeguire; non più di chi ammoniſce, ma di chi non obbediſce è la colpa. Egli è però memorabile, che in tutte queſte conteſtazioni, che vennero ſu tal propoſito di là da'monti, fin dall'anno citato 1672, e ſeguenti, que'Veſcovi non allegarono mai i loro primitivi diritti, e quelle facoltà illimitabili, che ſi ſono ſognate a'giorni noſtri. Il fondamento de'Veſcovi allora ſi riduſſe ad allegare la conſuetudine de'loro anteceſſori, di cui abbiam dianzi veduto di qual peſo ella ſia: ed altri ſi fecero forti ſopra le ampliſſime facoltà, che loro ſi concedono nelle formule adoperate dalle Sacre Congregazioni di Roma, per alcuni Veſcovi Oltramontani (Formula 3. artic. 16. 19. 26.). In eſſe veramente ſi legge anche queſta: *diſpenſandi quando expedire videbitur ſuper eſu carnium, ovorum, et lacticiniorum tempore Jejunii, et præſertim Quadrageſimæ*: ma quale ſia il vero ſenſo di queſta formula, non è del preſente iſtituto di ricercare, e a nulla può ſuffragare alla preſente pretenſione de'noſtri Veſcovi il ricercare quale, e quanta facoltà ſi contenga in una delegazione, che eſſi certamente non

hanno, e sopra cui non s'appoggiano. Quanto alla nostra Italia, a cui in qualche modo può dirsi appartenere la Città di Trento, non fu, che l'anno 1766 sedendo Clemente XIII, in cui si ascoltò per la prima volta ciò, che era stato innanzi, per lo corso di tanti Secoli inaudito, ed insolito: cioè a dire che Monsignor Cristoforo Sizza, il quale allora ne era Vescovo, con pubblico Editto impresso in quell'anno da Gio.Battista Monauni, senza ricorso alla Sede Apostolica, dispensò per la imminente Quaresima i suoi Diocesani dall'astinenza delle carni. Giunta appena alla S.Sede medesima la notizia di così inaspettato accidente, amaramente sen duolse il piissimo Pontefice Clemente XIII, e la paterna voce fè sentir subito al Pastore della Chiesa Tridentina, ammonendolo con dolcezza insieme, e con gravità, di quel suo irregolare trascorso. A tali esortazioni, e all' evidenza de'proposti argumenti, porse con cristiana, ed esemplare docilità le orecchie il religioso Pastore, e con espressioni degne di un Sacerdote di Cristo, rispose al Papa senza arrossirsi di domandare perdono, e scusarsi per la necessità, che lo avea costretto: sapere egli ciò, che doveasi alla Sede Apostolica, e al Successor di S.Pietro, nè aver mai avuto in animo di intaccarne l'autorità, o di estendere la propria più del dovere: quanto era avvenuto, essere stato fatto più per necessità urgente, che per volenterosa

elezione; imperocchè essendo sopravvenuto repentino il bisogno, ed egli tardi avvisato della necessità della Dispensa, essergli mancato il tempo, ed il comodo di ricorrere alla Sede Apostolica: *ignosceret proinde si quid peccaverit, imo ignosceret quia peccavit.* In tal guisa avendo forse acquistata con questo secondo passo più laude, che non ne avea perduta col primo, lasciò di se documento, ed esempio quanto sia più umano l'errore, che l'ostinarsi all'errore. In modo simile si condusse ultimamente Monsig.Gio. Battista Pergen attual Pastore di Mantova. Poichè l'anno 1775 con Editto pubblicato in Mantova presso Pazzoni, avendo similmente trascorso alla stessa Dispensa, ed essendone stato similmente ammonito con degnitoso Breve del Regnante PIO VI, due cose ebbe rispettosamente da replicare: che era vale a dire ciò avvenuto per certa sua disattenzione quasi involontaria, e si che esibiva, e prometteva prontissimo nel seguente anno (giacchè la Quaresima di quello era intanto decorsa) se fosse statavi nuova necessità di dispensare dalle carni, non solamente di ricorrere, come era duopo alla Sede Apostolica; ma anche di dichiarare con nuovo Editto pubblico similmente, e stampato, che ciò che l'anno innanzi s'era fatto fuor della Regola, lo ritrattava, e come non fatto, e espressamente lo riprovava. E la cosa procedè infatti fedelissimamente secondo era stata promessa;

ed il seguente anno 1776 colle stampe dello stesso Pazzoni viddesi in Mantova affisso il nuovo Editto, che sarà sempre da tutti i buoni attribuito a somma gloria di Monsignore, e lo eguaglierà in questa parte a un Luminare delle Gallie Monsignore di Cambrai. Sembrava, che in tale stato di cose, e con esempj sì clamorosi che avean preceduto, non dovesse più esservi, almeno nella nostra Italia, di che temere su questo punto. Allorquando venuti i giorni, che Dio ha permessi nell'ira sua per umiliarci, e esercitare la nostra inviolabile fedeltà, nell'anno 1786 colle stampe di Angelo Martini, il vostro rispettabil Collega Monsig. Vescovo di Colle pubblicò anch'egli il suo Editto di Dispensa per la Quaresima. E finalmente nello scorso anno 1788 comparve, Monsignore, anche la vostra Lettera Pastorale del dì 3 di Gennajo, nella quale sebbene non credeste allora di dispensare, fissaste però il principio (p.7), che avevate il potere di farlo, e lo faceste pubblico, forse per prevenire le orecchie de'Popoli alla buona occorrenza, che vi si fosse data dappoi di metterlo a esecuzione. Ora eccovi già alle mosse di una carriera così importante, ed a battere eziandio su tal proposito le vie scoscese di novità. Riunite, se mi è lecito arrestarvi per un momento, riunite a tal passo tutti gli argumenti, che di sopra ho raccolti fin quì dalla più autentica Tradizione de'Padri, per porvi

dinnanzi agli occhi a qual pericolo formidabile esponiate voi stesso, e la vostra Greggia; e dispensate poi se ve ne basta il coraggio. Ma rammentatevi sempre (e Dio voglia, che tal pensiero vi s'imprima altamente nel cuore), che in tutti affatto coloro, che vi hanno preceduto in cotesta Sede voi date di voi medesimo il primo esempio, e lo lasciate alla tarda Posterità. Si segnerà a dito negli anni del vostro Episcopato il preciso giorno in cui si pubblicherà la Dispensa, e i più tardi Nepoti potranno dire l'uno all'altro: quì i Vescovi di Pienza, e di Chiusi incominciarono a credere di aver da Dio delle facoltà, che Dio non fece sapere di averle date ad alcuno de'loro Predecessori. La Storia testimone de'tempi, maestra della vita, e annunziatrice di verità, con pochi anni, che risalga in addietro passerà a Colle, a Mantova, e a Trento: e valicando i Monti segnerà poche epoche precise, e vicine; e la Tradizione de'Vescovi dispensanti, quanto all'Italia non ascenderà più alto, che all'anno 1766; e agli ultimi anni dello scorso secolo, quanto al rimanente del Mondo Cristiano. Allora calmati un giorno gli spiriti, e sedati i rumori, che funestamente ci assordano, ognun'vedrà a colpo d'occhio quanto manchi dal Secolo XVII all'età degli Appostoli, e quale intervallo sia frapposto fra essi, e questa nuova Dottrina. Frattanto giugnerà il dì del Signore, in cui ciascuno ve-

dremo nell'aſpetto loro le coſe, e renderemo conto ſtrettiſſimo de' fondamenti ſopra de' quali ci ſaremo appoggiati per roveſciare una Legge sì ſacroſanta.

31

Nè io, avvicinandomi al termine del mio lavoro, avrei ricuſato di richiamarli a diſtinto eſame queſti fondamenti richieſti, ſopra i quali poggiaſſe, Monſignore, la voſtra nuova ſentenza, ſe aveſſi avuto la ſorte, o di trovargli allegati da' voſtri uomini, o di potergli speculando io medeſimo immaginare. Ma debbo ingenuamente far confeſſione di mia diſavventura, o di mia inſufficienza: hò bensì trovato de' Veſcovi, ſebben pochi, che in queſti ultimi anni hanno data Diſpensa, ma che adequata ragione ne abbian prodotta nemmen'uno ho trovato. Ho veduto che tutti fin da principio, e non eſcluſo in ultimo Monſignor di Colle, hanno detto che ciò facevano in vigore delle facoltà loro originarie, ed anneſſe alla qualità di Paſtore: lo che ognun vede, che ſi riduce a dire al mondo ſotto un giro ſcolaſtico di parole: vi fo sapere, che vi diſpenſo, perchè poſſo diſpenſare; e ciò alle perſone intendenti fece ſolo, che ſi confermaſſero nel principio, che uom' non vi è più ridicolo di colui, il quale vi dice con delle grandiſſime parole, un'inezia. La queſtione adunque dopo le

Paſtorali, e gli Editti tornò intatta, e da capo colla ſola differenza di due parole ſinonime: conciofiacoſachè tanto è il cercare ſe i Veſcovi particolari poſſano dispenſare nella Quareſima; quanto è il riſpondere fra'diritti de'Veſcovi è quello di diſpenſare nella Quareſima. Cercai dunque ſe gli Scrittori Partitanti de'Veſcovi diſpenſatori, aveſſero mai ſupplito al difetto de'lor Principali, e date al Pubblico quelle conchiudenti ragioni, che ſi ſono fin quì ricercate indarno nel corpo ſteſſo delle attentate Diſpenſe. E per dire dell' ultimo, come di quello, che era in grado di poter raccorre eziandio quanto avean detto coloro, che lo avean preceduto; nello ſcorſo anno 1788 comparve *in Colle con approvazione* un Libricciattolo di 39 pagine, il quale fu certamente diretto a giuſtificare la diſpenſa, che (ſebbene niuno per allora volle ſerviſene) avea data l'anno innanzi Monſignore di Colle, che per definirſi accuratamente, come ſuol farſi nel fronteſpizio, preſe il titolo di *Lettera del Parroco N.N. ad un ſuo Amico.* Dopo tale indicazione, che poteva applicarſi egualmente a trattare di Quareſima come di Pasqua, e di Canonica come d'Agricoltura; il Sig. Paroco N.N. fissò alla pag. 3 il ſoggetto del ſuo lavoro con tal propoſta: *I Veſcovi di loro ordinaria poteſtà poſſono diſpenſare dai cibi proibiti nella Quareſima? E il diſpenſare è un delitto?* E diſcendendo alle prove, ne dice, che queſta

è una *controversia ben lepida*, che non pare possibile possa muoversi in tempi di tanta luce, quando sembra *svelato il sistema dell' ignoranza de' venditori di fumo, e di Teologia Romanesca*, contro l'operato dello *zelantissimo, non meno che illuminato Vescovo di Colle* (in Colle 1788 con approvazione), che dispensò, e perciò fu *messa quasi a rumore una Diocesi intiera*. Si impegna dunque l'Anonimo (pag. 4) che svilupperà *certe entusiastiche opinioni*, e *sfida chicchesia*, e per poco, che non fa tremar l'Universo. Ci sfidarono già altri, e quì posero tutto il lor fondamento, che noi trovassimo loro una qualunque Disposizione, anche nel moderno Diritto Canonico, la quale proibisse a' Vescovi particolari queste Dispense in Quaresima; e non si dimenticarono dell'usanza di tuonare contro i *Curialisti*, i *Decretalisti*, *Ildebrandisti* ec. Eppure (soffritemi mio Monsignore) sarebbe meglio, che questi Rodomonti una volta cessassero di romperci la pazienza, e di farsi deridere da tutti i Saggi. *Siccine?* Come se in tempi di tanta luce fosse una spezie di sacrilegio il dubitare nemmeno di questa bella Giurisprudenza, che la prova incumba non all'Attore, ma al reo: che il pacifico Possessore abbia il peso di produrre a ogni richiesta i titoli del suo possesso: e che non tocchi a' Vescovi particolari, i quali da jeri in quà pretendano di esercitare un diritto inaudito, il dimostrare di averlo; ma

sì a noi tocchi il provare, che essi non l'hanno. Che può sperarsi di buono da Gente, che non ha le idee elementari delle cose, e si mette a decider di tutto senza nemmeno sapere come si dee intavolare una controversia, e d'onde dee cominciare una prova? Noi avremmo dunque potuto fin dal principio, secondo ogni ordine delle umane, e delle divine cose, trincierarsi nel costante, e pacifico nostro possesso; e invece di darci pena di mostrare, come speriamo aver fatto dietro la concorde testimonianza di tutta l'Antichità, che il Vescovo non può disporre sopra questa materia, potevamo dire a'nostri Avversarj: Signori, voi venite oggi a pretendere di far cosa, che niuno de'vostri Predecessori ha mai fatta nel corso di tanti Secoli, e pretendete di poterlo fare di buon diritto: a voi su dunque alle prove. Frattanto, e finchè non si fossero addotte delle capaci a atterrare in un colpo un possesso pacifico di tanti Secoli, noi eravamo sicuri, anche al Tribunale di Bartolo, e di Cujaccio, di riportare una sentenza amplissima: *uti possidetis.* Ma la bisogna è ita alquanto diversamente. All'improvviso s'è posto da se in Casa nostra un taluno: e riclamando il Pubblico sull' attentato, i di lui Avvocati lo giustificarono rispondendo, che era cosa ridicola il controvertere, che e'non fosse il Padrone, e che toccava a noi a produrre una Legge, che gli vietasse in termini di restar lì. Questo a'no-

ſtri Poſteri ſembrerà forſe un Romanzo: ma gli occhi noſtri medeſimi hanno veduto, e toccato le noſtre mani, in coſa tanto ſeria, e rimarchevole, che de'Giudici in Cauſa propria hanno definito di avere molti diritti, e provato, che aveano molti diritti perchè ſi chiamavano *originarj*, e primitivi diritti. Perciò il noſtro Anonimo Collenſe, in mancanza di altre prove, ſi è gettato alla moda del largo, badando a parlare di ogni coſa, fuorchè del punto, di cui ſi tratta. Tutto ritorna in campo nel ſuo Scrittabolo. Tranquillamente, e con una buona doſe di franchezza, (quella fedel ſirocchia della ignoranza) torna a ripeterci, ci vada, o nò, ci entri, o non ci entri, che Pietro (pag.7.) non è la Pietra ſu cui è edificata la Chieſa, o almeno lo è ſolo in un certo ſenſo come gli altri Appoſtoli (p.8.9.): che è una falſa illuſione de'Curialiſti Romani (p.10.11.) che dal cap.22 di S.Luca dimoſtriſi l'infallibilità del Papa, poichè (p.12.) *con franchezza potremo concludere, che il Papa anco ex Cathedra in quelle coſe appartenenti* (cioè che appartengono) *alla Fede, e coſtumi, può errare: che il Concilio Ecumenico è ſuperiore al Romano Pontefice*: che il dovere di paſcolare è proprio allo ſteſſo modo di tutti i Paſtori: che tutti ſon Vicarj di G.C.: che la Cattedra Apoſtolica è per ogni dove, onde *il Governo della Chieſa non è Monarchico*: che le Chiavi furono comunicate immediatamente a tutti gli

Appostoli ec.ec. (p.13. a 22.). Vi si trova anche, che è una cosa veramente spiacevole, che i Vescovi si chiamino tali (pag.28.) *per grazia di Dio, e della S.Sede*, e che pongano nelle loro Dispense Quadragesimali: *attesa la facoltà ricevuta dal Sommo Pontefice Romano* (pag.29.): lo che facendo: *obbliando l'Evangeliche Dottrine, vogliono secondare le loro Romanesche idee capricciose suggeriteli* (cioè suggerite loro) *non dirò da una lusinghiera ambizione della Porpora, nè da una pietà Fratescha, ma dai seducenti &c.* (p.30). Vi è (p.31.) che *sotto Clemente XI si tentò di canonizzare l'infallibilità Pontificia col fare sottoscrivere come regola di Fede la Bolla Unigenitus*: che le regole di Cancelleria (p.32.) cominciarono sotto Gioanni XII: che oramai è massima *non più controversa* (p.33.) *appresso i Canonisti spregiudicati, e sostenuta dalla maggior parte dei Teologi della Sicilia negli anni prossimi passati*, (la data non è molto lontana) che il Vescovo può dispensare ogni cosa, *cosicchè è inattendibile* (p.34.) *l'opinione di alcuni Decretalisti, e Curialisti Romani*, che ciò negano: che sà bene l'Anonimo (p.35.) che *non gli mancheranno i facili elogj di Novatore, di Giansenista, di Quesnellista, e forse anche d'eretico, e nemico acerrimo della S.Sede*: e finalmente pare che ci indichi di essere un Parroco, perchè ci dice (p.36.37.), che il Vescovo fa bene quando dispensa dalla Quaresima i suoi Diocesani,

e ne rimette ai Parochi la cura di dispensarli, perchè riconosce in noi pure la potestà (manco male, che siamo arrivati anche a un gradino più basso) *conferitaci immediatamente da G.C. per esser noi d'istituzione divina, come decise ancora l'Università di Parigi* apud Launojum. In somma a porre in lambicco tutta questa farraggine anonima, non sò cavarne altro, che questo argumento: i Vescovi sono d'istituzione divina, ed hanno un potere eguale a quello del Papa, dunque anche essi siccome lui possono dispensare dalla Quaresima, ed è questo un'de'loro diritti primitivi, conferito loro immediatamente da Dio, che alcuna umana potestà non può togliere, nè limitare. A questo, per non dilungarmi soverchio, in sostanza riducesi anche l'Opuscolo del *Teologo Moguntino* dell' anno 1786, che dall'idioma Tedesco mi è stato da mano esperta tradotto nella Lingua del Lazio *(a)*.

32

E certamente allorquando sarà dimostrabile *la Eresia* manifesta, e condannata le mille

---

(*a*) Additio ad IV Opusculum Secundi Anni cursus scripti Menstrui Moguntini de rebus Ecclesiasticis pro anno 1786, Justificatio responsi ad octo graves Quæstiones propositas Theologo Moguntino &c. Moguntiæ in Typographeo Electorali Privilegiato Hospitalis S.Rochi per Andream Crass.

volte, che la potestà de'Vescovi non è punto inferiore, nè subordinata a quella del Romano Pontefice; un'altro metodo converrà tenere in tutto questo genere di trattazione. Intanto però ci sarà permesso di rimettersi alla Fede Cattolica su questo punto: e ci basterà di far vedere a'nostri oppositori, come la sentenza della istituzione divina de'Vescovi, non ha che far niente colla nostra materia, e anche supponendola, e concedendola come vera, e patente; la nostra argumentazione non ne risente nè vantaggio, nè nocumento. In tal guisa eviterò di appoggiare minima prova sopra opinioni controvertibili, onde se diranno poi delle nostre (come già dee accadere), che son sentenze di Curia, d'Isidoro, di Graziano ec.; non faranno altro, che al solito di abbajare alla Luna. I Vescovi dunque sono d'istituzione divina: dunque il loro originario potere non può essere ristretto, nè limitato ec. Ommetto, o permetto l'antecedente, e nego moltissimo la conseguenza. Discorriamo un momento *ab absurdo.* Nella sacra Ordinazione ogni semplice Sacerdote riceve una potestà, certamente istituita da Dio, di legare, e di sciorre: *accipite Spiritum Sanctum, quorum remseritis peccata &c.* Dunque tal potestà non può loro nè ritenersi, nè limitarsi. Dunque ogni semplice Sacerdote assolverà non solo validamente, come inventando novellamente ha preteso Litta, ma anche lecitamente, lo che nemmen

Litta ha preteso, ogni Fedele; perchè qualunque vincolo apposto a tal loro primitivo diritto sarà una usurpazione ec. Dunque tutte le sospensioni, le limitazioni fatte da'Vescovi, i Casi a lor riservati ec., cadono a terra sol che il Prete sentenzj sopra il suo originario potere, contro la dominazione del proprio Vescovo. Più. I Parochi secondo voi, Monsignore, sono Pastori anch'essi d'immediata istituzione divina: dunque anch'essi modereranno a piacere il rigore de'Canoni nelle loro Parocchie, giudicheranno, ricuseranno, dispenseranno negli ordini, e Costituzioni, non solamente del proprio Vescovo, ma anche del Romano Pontefice, anche de'Concilj, siano pur generali. Faranno anch'essi le loro Dispense per la Quaresima all'intiera loro Parrocchia, tempereranno la Legge del Celibato a qualche tribolato Ministro sacro del loro distretto, daranno licenza, che la S.Eucharistia ricevasi da'non digiuni ec.ec. Innanzi. Voi non mi negherete, che la potestà di rimettere i peccati, la quale appartiene alla *Potestà dell'Ordine*, non sia ne'Vescovi (e anche ne'Parochi, anche ne'Preti) di istituzione divina, primitiva, originaria ec.; e anzi è chiaro, che tal sentenza è infinitamente più sicura di quella, che vuol da Dio anche la Potestà di Giurisdizione. Dunque se la potestà, che viene da Dio è inamissibile, e illimitabile, *i nostri Santissimi Padri* a'quali sembrò (dice il Concilio di Trento Sess.XIV

de Pœnit. Cap,VII), che non ogni Sacerdote, ma i ſoli Paſtori ſommi doveſſero aſſolvere da certi delitti più atroci; i Padri noſtri Santiſſimi furono in grave abbaglio, e autorizarono l'uſurpazione ſopra i diritti del Clero di ſecond'ordine. Che anzi lo ſteſſo Ecumenico Concilio di Trento, allorchè nel citato luogo deciſe: *MERITO Pontifices Maximi, PRO SUPREMA POTESTATE, SIBI IN ECCLESIA UNIVERSA TRADITA, cauſas aliquas criminum graviores, ſuo potuerunt peculiari judicio reſervare*; cadde in pernicioſo errore di articolo, inſegnando, che i Romani Pontefici *a ragione poterono* riſtringere la facoltà di aſſolvere, non ſolo a i Preti, ma anche a i Parrochi, anzi anche a i Veſcovi, riſerbando di certi caſi la aſſoluzione a ſe ſoli, e ciò *in vigore della ſuprema Potestà che godono in tutta la Chieſa*: ſebbene tal facoltà di aſſolvere data a tutti (e specialmente a i Veſcovi *in plenitudinem Sacerdotii*) nella ſacra Ordinazione, ſia divina diviniſſima, e perciò imperſcrittibile, e illimitabile. Ove poi all'ordine naturale delle umane coſe ci rivolgiamo; vi è egli dubbio, che la Potestà Patria non ſia immediatamente di diritto naturale, e *poſitivo Divino*? Eppure nell'eſercizio di queſto ſteſſo divino potere, quante diverſità troviamo poſte dal Diritto delle Genti, quante limitazioni, quante reſtrizioni vi ha portate, e tutto giorno può a ragione apportarvi la Potestà ſupre-

ma del Principe, ove l'ordine generale, e l'utilità della Repubblica lo richieda? Vorrete voi negare, Monsignore, al Principato questo diritto di ristringere quando sia d'uopo, l'esercizio della Potestà Patria, per questa gran ragione, che essa in ogni Padre è da Dio? Che se nè voi, nè i vostri vorranno determinarsi a scendere a tale assurdo, vi prego quanto sò, e posso a riflettere, che siete tosto ridotti alla inevitabile necessità di esser meco d'accordo in questo, d'altronde evidente, principio, cioè = essere benissimo possibile, che alcun potere in un'uomo venga da Dio, e che nel tempo stesso altr'uomo siavi, il quale al potere medesimo possa imporre delle giuste limitazioni, e delle restrizioni convenienti. = Nel quale evidente supposto: dove è egli ito, Monsignore, il vostro grande argumento de'diritti Episcopali originarj, primitivi, e illimitabili perchè divini, perchè ogni Vescovo è posto immediatamente da Dio al reggimento della sua Chiesa ec.? Come potreste conciliare altrimenti la Dottrina della Facoltà di Parigi, di cui affettate di mostrarvi seguace alla moda, dottrina espressa in una di quelle Censure, che v'anderanno probabilmente più a genio, poichè dichiarò in essa, che riconosceva il Ministero de'Parochi di istituzione Divina? Eppure con tutto ciò ella vi aggiunse (Censura delle Prop. di Giacomo Vernant del 1644 Tom.3. Collect.Judic. part.1. p.104.): *Salva*

ſemper immediata Epiſcoporum in Prælatos minores, ſeu Curatos, & Plebem ſubditam, auctoritate. Ed ecco come eziandio ſenza quivi diſcendere all'eſame di queſta in oggi agitatiſſima, e forſe da qualche equivoco confuſiſſima, controverſia; rimane chiaro baſtantemente, come l'eſercizio della Potestà Epiſcopale ſubordinata per *Fede* a quella della Chieſa, e del Romano Pontefice, ſi potè a buona ragione limitare, e riſtringere più, o meno giuſta le diverſe occorrenze, e proporzionare vie meglio alla ſalute Eccleſiaſtica, ſebbene quanto ſi voglia concedaſi la divina iſtituzione de' Veſcovi. Ora dimoſtrandoci tutti gli argumenti, per noi addotti fin quì, e ſpecialmente i rapporti inalterabili fra Superiore, e inferiore, e la pratica coſtante di tutti i Secoli, che nella Legge universale della Quareſima, la quale ha il ſuo fondamento nella iſtituzione Apoſtolica, e nella *ſuperiore* autorità della Chieſa, i Veſcovi inferiori, e particolari nè poſſono diſpenſare, nè mai fino a queſti ultimi tempi hanno attentato di farlo: ridicola è, perdonatemi, la pretenſione di abbattere con un ſol colpo delle ragioni sì forti, e invincibili, col contrappoſto principio della Veſcovile autorità illimitabile, perchè da Dio proveniente. E poi creſce eziandio l'argumento al riflettere, che una novità tanto pericoloſa, dagli Avverſarj onninamente s'appoggia a un circolo vizioſo, a una pura petizion di principio. Imperocchè tutto il

loro argumento in ultima analisi si riduce precisamente a questo: i Vescovi particolari possono dispensare *pro Communitate* dalla Legge della Quaresima, perchè possono, e debbono rientrare ne'diritti lor primitivi. E sempre resta a provare, che fra questi primitivi diritti, quello anche c'entri di dispensare dalle Leggi del Superiore, che veramente è un diritto di nuova spezie. I Vescovi particolari possono dispensare nella Quaresima, perchè dee richiamarsi la Disciplina de'primi Secoli: e non si è mai nemmeno incominciato a provare (e per mia fè non esiste ove prendere questo principio) che i Vescovi particolari de'primi Secoli abbiano potuto mai dispensare dalla Quaresima. Figuratevi esteso con un po'più di parole, con un tuono di decisiva franchezza, e con un'ammasso di impertinenze, questo vanissimo raziocinio; e vi siete fatta tosto l'idea d'ogni Libro scritto sulla controversia presente, e che forse si scriverà. Non voglio dissimulare però un'argumento speciale, che il dotto Parroco N.N. da Colle nel suo Libro ha proposto (p.23.), e che può dirsi suo proprio, e nato nella sua testa. Ci avvisa egli dunque, che *tutti i Vescovi*, *come il Papa*, *accordar possono le Indulgenze*. Ora *l'Indulgenza nel vero senso Cattolico* (del Parroco di Colle) *è una dispensa*, *o rilassazione parziale della pena Canonica imposta dai Pastori della Chiesa ai Penitenti*. Dalle quali premesse, ne seguita ad inferire: *e*

che altro è mai la Quaresima, se non che al dire di S.Leone una penitenza imposta ai Cristiani, affinchè ... soddisfino alla Giustizia Divina per i peccati commessi nell'anno? Ora se i Pastori, che imposero la condegna penitenza, per legittime ragioni condonar possono parte dell'istessa penitenza, possono cioè dispensare dai cibi proibiti. Cosicchè i Vescovi nell'amministrazione delle sue Chiese niente jure divino *riconoscono riservato al Vescovo di Roma.* Io mi vergogno a dir vero, che sotto gli occhi di dotta gente siamo costretti a portare argumenti di tal natura. Equivoco miserabile, fondato nel confondere la nozione di quella penitenza generale, e comune a ogni uomo dopo il peccato de'primi Padri: penitenza che lo stesso diritto naturale, e la Divina voce di G.C. (non già *i Vescovi*, e molto meno un Vescovo particolare) espressamente prescrive ad ognuno, che lo voglia seguire, sotto le espressioni di annegazione di sè, e di Croce a portarsi; della quale l'uomo Dio disse: se non farete penitenza, tutti alla maniera medesima perirete; alla quale penitenza ebbero per avventura intendimento gli Appostoli, e la Chiesa, nell'additarne, e prescriverne come una special pratica l'osservanza Quaresimale. Ora dunque il Sig.Paroco, che non ha alcuna idea fissa, e determinata, imbrogliando confonde tal genere di Penitenza con quella, che i Vescovi, e i Sacerdoti da lor delegati, impongo-

no nel Foro Sacramentale ; ed in cui in certi casi possono usar dispensa, abbreviandone i termini, moderandone le pratiche ec.; poichè la determinazione in ispecie di cotal Penitenza, avendo dipenduto a principio dalla prudente autorità privata dello stesso Ministro, può eziandio dalla medesima temperarsi, quando lo esigano le circostanze. E come in questa Penitenza Sagramentale ha luogo, giusta le regole, la potestà d'ogni semplice Sacerdote delegato dal Vescovo alle Confessioni; potrebbe entrare ogni Prete nelle Dispense della Quaresima, se questa pratica augusta appartenesse a tal genere di Penitenza. Essa per lo contrario riferendosi per istabilimento *Apostolico*, e per Legge *della Chiesa* a quella prima spezie di Penitenza, che è di diritto naturale, e divino; solo il nostro Anonimo non capirà, che risulta quindi un nuovo argumento contro la pretesa Dispensa del Vescovo. S'abbia egli dunque la buona sofferenza di udirlo. Poichè l'Apostolica istituzione, e l'autorità della Chiesa universale, sono state quelle, che hanno determinata l'astinenza Quadragesimale come una specie di quella penitenza, che il diritto naturale, e divino prescrivono all'uomo decaduto in Adamo; non può mai essere incumbenza proporzionata a un solo Vescovo particolare, di esercitare questa specie di deroga dispensando da tale superior Legge, e pronunziando giudizio, che in una intiera Diocesi si possa in

un certo caſo ſopraſſedere dalla penitenziale oſſervanza della Quareſima, e ſoſtituire altra pratica, che in qualche modo ſuppliſca anche per queſta parte, alla neceſſaria a tutti annegazione di ſe ſteſſo, e al portar della Croce. Tocca dunque alla Chieſa, ed a chi ha avuto da Dio *piena poteſtà di pascerla, reggerla, e governarla univerſalmente*, il derogare nel caſo speciale a queſto Apoſtolico, ed Eccleſiaſtico ſtabilimento, per cui fra i molti modi di *portare la Croce*, fu fissato che uno a tutti neceſſario nel Criſtianeſimo, foſſe il ſolenne Digiuno: e a ſoſtituire per quella volta (se fia poſſibile) altre pratiche, che conducano al medeſimo intendimento.

33

Del reſto, io mi ſon riſerbato a dire ſolamente quì in ultimo, di ciò, che voi ſteſſo, Monſignore, allegate in prova della pretenſione novella nella voſtra ſovente rammentata Paſtorale de'3 Gennajo dello ſcorſo anno 1788, poichè cammin facendo mi trovo di aver già tutto preocupato, e ſciolto: e d'altronde è così poco, e meſchino, che non avrà certo da trattenerci lungamente in iſpecie. Date adunque principio con intitolarvi: *Giuſeppe Pannilini per la Provvidenza Divina, e L'AUTORITA' DELLA S. SEDE APOSTOLICA Veſcovo di Chiuſi, e Pienza*;

alla medesima Santa Sede immediatamente soggetto. Nella quale iscrizione sebbene potrebbe da alcuno aversi il delicato, e poco importante scrupolo di vedervi cambiare leggermente l'usata formula: *per grazia di Dio, e della S. Sede Apostolica*: Ciò non ostante è cosa lodevole, che almeno ne conserviate il sentimento, e non abbiate fino all'anno 1788 seguitato l'esempio de'vostri Colleghi Monsignore di Pistoja, e di Colle, i quali dopo essere stati ne'primi tempi del loro Episcopato sì ciechi, da abbandonarsi anche in ciò alla corrente del pregiudizio, che adoperarono in tutte le carte firmate col nome loro la intitolazione medesima; si sono posteriormente illuminati, che non erano più Vescovi nè per *grazia*, nè per autorità della Santa Sede, e hanno fatto di meno di dirlo. Che anzi voi mi fate il piacere di rispondere sù ciò invece mia al citato Parroco di Colle, il quale co' suoi Fiorentini Annalisti ci fa sapere (p. 28. 29.), che l'intitolarsi così è da Vescovi di tempo barbaro, e di fraudolenta intrusione. Nelle prime pagine poi dell'indicata vostra lettera Pastorale, passate a ragionare in genere delle regole che debbono aversi nei dispensare, e le riducete con San Bernardo alla suprema Legge della Carità; onde debba dispensarsi solo quando questa santa carità lo prescrive, e lo richiede, e (p. 7.): *a dir tutto in poche parole le sanzioni* (vorrà forse dire le esenzioni) *e le dis-*

penſe dalla Legge non ſono, che mezzi opportuni impiegati per accreſcere ſempre nuovi ſtimoli alla Carità. Non è del preſente mio oggetto il richiamare ad eſame queſte dottrine, e poſſo anche ſupporre, o accordarvi ſe più vi piace, che abbiate adequatamente eſaurite le ragioni in *generale*, che debbe aver preſenti ne'reſpettivi caſi colui cui ſpetti di diſpenſare. Solamente mi fa ſpecie come in buona Dialettica da queſte generali premeſſe poſſa diſcendere la particolare conſeguenza, che immediatamente tirate proſeguendo così: *a fronte di queſte ſante maſſime noi vediamo più* (pur) *troppo chiaro, che eſigendolo la carità, coll'autorità noſtra ordinaria poſſiamo non ſolo, ma dobbiamo altresì concedere, e le univerſali, e le particolari Diſpenſe; ma al tempo ſteſſo non poſſiamo diſſimulare la ſomma difficoltà, che ci ſi preſenta al penſiero di riſcontrare, che poſſa la carità sì facilmente eſigere da noi una Diſpenſa generale dai santi rigori del Quareſimale digiuno.* Digiuno, che poco innanzi (p.4) avevate eſattamente noverato fra le *ſacroſante Leggi della Chieſa, che naſcondono la loro origine ne'tempi felici degli Apoſtoli.* Fate quindi paſſaggio (p. 8.9.) ad eſporre le difficoltà, che ſi incotrano nelle generali Diſpenſe dalla Quareſima, allorchè i motivi di accordarle non ſi eſtendano all'intiera comunità, e proteſtate in tali caſi, che non le accorderete, ma ſolo (p. 12.) *quando queſte* (ragioni) *ſiano forti, ed univerſali, che*

presso a poco conprendono tutti quei (gli) *obbligati dalla Legge, condescenderemo colla nostra ordinaria autorità ad una generale dispensa* (se la buona Gente condescenderà a quietare su tal fondamento la sua coscienza). Per quell'anno però, che non vi parve di trovarne bisogno, rimettete i particolari con i quali fosse cagione di dispensare, *al prudente consiglio* (i Concilj Generali dicono *licenza* : *de utriusque Medici licentia.*) *dell'uno e dell'altro Medico, cioè del loro Parroco, e Medico respettivo.* E vi fate a raccomandare con buono zelo, che non si adoperi quella soverchia facilità, che pur troppo domina a' giorni nostri : e richiamate i Fedeli alla vostra cura oommessi, alla considerazione di quel santo rigore, con cui altre volte celebrarono i nostri Padri il solenne Digiuno ; nel che tutto il resto è impiegato fino all'ultima pagina 30 della vostra Pastorale medesima. Io pensava di riprodurla distesamente a'Lettori, se non avessi osservato, che in ciò che dite di buono, e di vero si può, con vostra buona licenza, leggger piuttosto tante Pastorali di altri Confratelli vostri nell'Episcopato, che lo hanno detto assai meglio (*a*)

(*a*) Oltre le Pastorali accennate altre volte di Mons. Arciv. d'Udine, di Mons. Patriarca di Venezia &c., possono vedersi varie Encicliche dottissime di Bened. XIV. su tal proposito, e special-

(sebbene non intendo di riprovare, che l'abbiate detto anche voi). E perciò che dite di nuovo sull'ordinaria pretesa facoltà vostra di dispensare, non ne allegate nè buona nè cattiva ragione. Forse anche voi tale autorità l'avrete perchè l'avete, e questo di dispensare nella Quaresima sarà uno de' diritti originarj, perchè lo è. In tal guisa noi siamo oramai condotti al termine di questo scritto senza aver potuto sentire una sola, almeno apparisccnte ragione di novità così strepitosa, e da cui può dipendere la manuntensione di una Disciplina Apostolica, ed Ecclesiastica tanto venerabile, e augusta. Se ne maraviglieranno certamente i saggi estimatori imparziali delle cose, e molto più farà specie a quegli, che verranno dopo di noi che siamo stati ridotti nelle controversie di Chiesa a dover combattere per la Tradizione de' Maggiori, e per lo possesso anteriore, e pacifico della S.Sede Apostolica, e de' suoi diritti, senza

---

cialmente quella, che incomincia: *Libentissime* del 1745. Di essa riprodurremo nella seguente Appendice lo squarcio, che riguarda la nostra materia delle Dispense generali, da cui autorevolmente confermasi quanto abbiamo sopra (Num.24) avvertito circa il grandissimo vantaggio, che proviene all' osservanza della Legge Quaresimale dall'esserne la Dispensa riserbata ad un solo; e tutto il nostro sistema viepiù stabiliscesi.

ſaper nemmeno il perchè. Dato anche, che nella materia sù cui trattiamo foſſero ſtate ſituate diverſamente le coſe, e che in favore del preteſo diritto Epiſcopale ſi foſſero allegate tali, e tante ragioni, che aveſſero potuto in qualche modo contrappeſare le oppoſte, e crear dubbio fondato contro il poſſeſſo della Pontificia riſerva; ogni diritto ed ogni ordine richiedeva, che fino a tanto non foſſe ſtata la materia ſchiarita a competente evidenza, che la Chieſa o diſperſa col ſuo conſentimento, o adunata in Concilio col ſuo ſuffragio, non aveſſe pronunciato deciſivo giudizio contro i Romani Pontefici (mi eſprimo in modo, che eviti ogni queſtione, e ogni diverſità di ſentenze), e in favore de'Veſcovi particolari, queſti non aveſſer dovuto erigersi audacemente in Giudici della propria cauſa, e che le coſe avveſſero dovuto rimanerſi tranquillamente ſul piede, in cui per origine immemorabile le abbiam trovate. Ponete, vi ſupplico, in queſto punto di viſta la controverſia, che abbiamo trattata finora, e rammentatevi a buon propoſito di quel trito aforiſma della Giurisprudenza: *Actore non probante, reus abſolvitur.* Stiavi ſempre *alta mente repoſtum*, che almeno nella preſente ſituazione delle coſe, toccava, e tocca a voi, ed a'voſtri il provare concludentemente, e con quella forza, che baſti ad eludere il contrario poſſeſſo, ſpettare a voi, ed a'così detti primitivi voſtri diritti il dis-

penſare dalla Quareſima la intiera Comunità: e anche dopo tutti gli sforzi, per mettere a tal grado la prova, nemmeno baſta. Prima di venire all'eſecuzione di fatto, fà di miſtero aſpettare il giudizio ſuperiore della Chieſa, la quale certamente finora coll'intiero ſuo conſentimento ha giudicato contro di voi, e a favore del Poſſidente il Romano Pontefice, Capo, e Superiore di tutti i Veſcovi. Or voi vedete, ſe piacciavi dar gloria a Dio, quanto ſiano lontane le cose da queſto punto, ed in quanti ſcogli convenga urtare per invadere un ordine così ben concertato, e che tanto riſpettarono i noſtri Padri. Io v'ho dimoſtrato il mio aſſunto della riſerva al Papa di coteſte Diſpenſe, ſebbene a me non toccava di dimoſtrarlo, e poteva difendermi col ſolo antico, e breve *poſſideo, quia poſſideo*, che ſpecialmente nelle materie di Chieſa, nelle quali l'anteriorità ſuol eſſere il più poſſente argumento, forma una ſpecie di dimoſtrazione geometrica. Ed ho cercato di talmente condurre la diſcuſſione, che le queſtioni tutte, le quali ſi agitano nelle Cattoliche ſcuole, non ſi aveſſero a frapporre, nè a divagarci. Quell'inſulſo del Parroco N.N. di Colle ha voluto meſcolare le Diſpute della infallibilità, della ſuperiorità al Concilio, de'Veſcovi *per gratia della S.Sede*, e che sò io, le quali coſe tutte entrano ſolo nella preſente Queſtione, quanto biſogna ad uno, che non ha altro, che dire. La diſputa ſu la Diſciplina

antica, o ſu la nuova, che dee per usanza almeno entrar da per tutto, non può aver quì luogo per niſſun verſo, o ſolo milita contro di voi; imperocchè egli è ormai un fatto dimoſtrato, e innegabile, che un ſolo antico eſempio non può trovarſi di Veſcovo diſpenſante nella Quareſima. Baſta eſſer d'accordo, che il Romano Succeſſor di S.Pietro ha un autorità ſuperiore a quella di tutti i Veſcovi: che *pro ſuprema poteſtate ſibi tradita in univerſa Eccleſia*, può a ſe riſerbare certe cauſe più gravi: che la concorde Antichità gli riputò riſerbate le cauſe maggiori: e che niun Veſcovo fino al declinare dello ſcorſo ſecolo ha mai creduto di poter diſpenſare dalla Quareſima; punti tutti, che per negargli, o biſogna non ſapere affatto d'Iſtoria, nè credere a Tradizione, o biſogna vacillar nella Fede. Le quali coſe eſſendo, riverito mio Monſignore, così; io vi ſcongiuro d'innanzi a Dio della verità, e della giuſtizia, che vogliate ſeriamette riflettere a qual partito vi dobbiate appigliare, ed a quali precipizj voi poſſiate diſcendere. La Diſpensa generale nella Legge del ſolenne Digiuno, nulla ed invalida per lo maſſimo difetto di incompetenza nel Veſcovo dispensante, leſiva del diritto del Superiore, e perturbativa dell'intiero ordine Gerarchico, può ſervir ſolo a rendervi riſponſabile graviſſimamente degli enormi diſordini, che ne poſſono conſeguire; e a nulla giova per giuſtificare quelli

sconsigliati, che ardissero di prevalersene. Ella è una nozione di tutti, una persuasione notoria, che il Vescovo non ha potere sopra tali Dispense, e misero quel Cristiano, che trasgredisse una Legge sì grave malgrado il contrario dettame di sua coscienza! Voglia il Padre delle Misericordie, che l'onore del santo suo nome, e della suprema, e divina autorità sopra di noi tutti, comunicata alla Chiesa sua sposa, non sia mai vilipeso per la trasgressione di una Legge sì santa. In qualunque caso però, da queste qualunque siano mie fatiche trarrò sempre quel dolce conforto, che solo aspetto, e sol cerco, di aver giustificata, quanto da me si è potuto, la Causa di Dio, della augusta Tradizione Apostolica, de'diritti del Principe degli Appostoli, e di avere avvertiti i dilettissimi miei Fratelli del lor pericolo. A voi, che debbo venerar come Padre per la pienezza del Sacerdozio, e per la santità della Cattedra, che Dio v'ha posto a occupare, mi sarà sempre alto pregio l'aver potuto recare questo rispettoso, e salubre consiglio: *Conscientiam meam libero, vos ad periculum vestrum attendite.*

Mi è caduto anche sommamente opportuno il richiamare, con questa occasione, ad esame il principio tanto oggi famoso, se siavi stata mai Disciplina, nella quale il Vescovo abbia indipendente potuto in sua Diocesi regolar tutto; e ciò è stato il soggetto quasi

totale della prima Parte di questo Scritto. Degnatevi, Monsignore, di richiamarlo alla mente, e vedrete come non resta scampo in questo nostro argumento, nel quale non vi è più luogo a ricorrere a sistemi antichi, giacchè anche secondo quelli avete torto nella questione presente: ed io ho cercato di non perderlo mai di vista questo accordo dell'antica, e della nuova Disciplina nel condannarvi. Se per darmi qualche Risposta sofistica, non si verrà mai al punto della questione, o s'impiegheranno su lo stil di Pujati, qualche centinajo di pagine sul Frontispizio ec.; io mi ricordo di un bel sentimento d'Autore, che non vi dee esser sospetto, (Reponse au 1.Avvertiss. de Mr.de Soissons part.2. chap.19. pag.257.): *Con un uomo, che vuole disputare, e del continuo sofisticare, di nulla si viene a fine; perchè dissimulando sempre le Risposte dategli, rimescola continuamente le medesime difficoltà, dalle quali è penetrato, senza prendersi pena di vedere in che le risposte siano poco sufficienti.* E io non ho poi gran tempo da perdere.

F I N E.

N O T A.

Per non lasciare occasione di rendere omaggio alla verità anche in quelle cose, che sono meno importanti, avvertirò quì come alla pag. ultima delle Annotazioni confermate, *riferii il transunto di una Lettera di Prato de' 17 Luglio 1788, nella quale dicevasi, che essendo stato ivi Monsig. Ricci a tener Cresima nel dì 13 dello stesso Mese, amministrò il Sacramento* a soli 40 Cresimandi, *e che oltre essi, non furono presenti alla funzione, che* quattro, *o* cinque *Pratesi. Ora la Persona che scrisse non fu su queste due circostanze, bene informata. Io sono stato assicurato posteriormente da chi si trovò in atto, che i Cresimati furono più di 40, e che il Popolo v'era presente in folla. Ecco rimessa la verità al luogo suo. Non è credibile quanto rumore abbia menato il Partito contro le Annotazioni per questo sbaglio: ed io ci ho avuto tutto il mio gusto, perchè costoro non potevano far meglio vedere le piccole teste, che sono, e quanto siano poveri d'altra replica più a proposito. Io domando loro: quale argumento s'è egli cavato da questo fatto, o da qualche altro simile, in cui fosse caduto sbaglio? Nessuno affatto. Dopo provato, che i Cresimandi fossero mille, che il Palazzo non si venda, che Prato non è Prato: le Annotazioni resta-*

no intiere , e ſiam da capo della queſtione. Biſognerebbe riſpondere alli argumenti , e alle 20 *Queſtioni propoſte* (*Annotaz.conſ.* §.*XVI.*), *invece di farſi deridere con la prova , che la Paſtorale è ſtata ſtampata trè volte (in varj luoghi) per confondere la mia nota, che ell'era* unica l'Edizion Piſtojeſe (*Annotaz.cit.pag.*2.). *D'altronde ſe le Lettere da me riportate le aveſſi io finte ; gli Avverſarj ſi potrebbero con più ragione doler di me, o ſe aveſſi ſull'incerto rapporto fondate le prove mie.* Hoc rei caput eſt.

APPENDICE

Num. I.

Parte della Enciclica del Sommo Pontefice Benedetto XIV., che incomincia: Libentissime quidem amplectimur: *del dì* 10 *Giugno* 1745 *e diretta a tutti i Pastori della Chiesa circa la Disciplina del Digiuno Quaresimale Tom.I. Bullar. ejusd. Bened. Ep.CXXX.*

§.9. Cum hæc ita se habeant, satis muneri nostro fecisse videmur, ne illi, quibus licet carnes edere, cum Jejunium tempore Quadragesimæ, vel extra Quadragesimam Fidelibus præscribitur, unius comestionis limites excedant, ac ne piscibus simul & carnibus parari sibi mensam patiantur, neve cavillationes perscrutentur, ut legi tenebras offundant. Pauca tamen adhuc supersunt, quæ remedium a nobis deposcunt.

§.10. Siquidem advertimus jam multis ab hinc annis non solum plures in qualibet Italiæ Urbe, vestra auctoritate, dissolvi a quadragesimali abstinentia, sed etiam magno studio contenditis, uti universam Civitatem, totamque Diœcesim eadem abstinentia liberemus. Hinc factum est, ut in quibusdam Civitatibus ac Diœcesibus jam per multos annos Fideles universis, absque ullo di-discrimine, carnibus per Quadragesimum utantur.

§.11. Id quidem maximam Nobis affert solicitudinem, eo quod deprehendimus certis Testimoniis, in quibusdam Regionibus Septemptrionis, toto Quadragesimæ cursu, lactis & ovorum usum libere permitti, quia per plures annos eamdem facultatem petierint, & ab

Sede Apostolica consecuti fuerint: quamobrem illi Populi sibi in animum induxerunt, non esse rursus ad Pontificem confugiendum pro hujusmodi facultate impetranda, sed priores concessiones singulis annis acceptas sufficere, ut lactis & ovorum consuetudo per Quadragesimam comprobet.

§. 12. Præterea maximi facienda esse ducimus ea verba Trident. Concil. *Sess. 25. cap. 18. de Refor. Sicuti publice expedit, Legis vinculum quandoque relaxare, ut plenius, venientibus casibus, & necessitatibus, pro communi utilitate satisfiat; sic frequentius Legem solvere, exemploque potius, quam certo personarum, rerumque delectu, petentibus indulgere, nil aliud est, quam unicuique ad Leges transgrediendas aditum aperire.*

§. 13. In Literis nostris Apostolicis, quas anno 1741. ad omnes Catholicos Episcopos dedimus, huic corruptelæ viam præcludere cogitavimus ea ratione, illisque verbis, quæ rursum hic subjicimus: *Debitum igitur Paternæ uniuscujusque vestrum sedulitatis & charitatis officium jure postulat, ut omnibus notum faciatis & annuntietis, nemini quidem sine legitima causa, & de utriusque Medici consilio, multitudini vero, veluti Populo, aut Civitati, aut Genti indiscriminatim integræ, nonnisi gravissima, & urgente necessitate, & in casibus per Sacra Canonum Statuta præscriptis, cum debita Apostolicæ hujus Sanctæ Sedis reverentia, a Quadragesimali Jejunio dispensationem, toties quoties opus fuerit, concedendam, nec audacter, fidenterque usurpandam, nec superbe & arroganter ab Ecclesia, sicut alibi in more positum esse accipimus, esse postulandam.*

§. 14. Porro Nos hanc normam secuti sumus, cum multitudinem, veluti Populum, aut Civitatem integram, Quadragesimali abstinentia immunem declaramus. In primis loci Episcopus id postulare a Nobis debuit, ac de gravissima, urgentique necessitate suum Testimonium interponere. Deinde carnes minime permissæ fuerunt, si lactis, & ovorum usus satis esse videretur. Tum vero facultas edendi carnes tribui solum

consuevit, cum interposito Episcopi testimonio id omnino necessarium judicaretur: nec sufficiens necessitati remedium afferri constaret, si ova solum, & lacticinia concederentur. Quoties autem abstinentia Quadragesimæ nostra auctoritate soluta fuit, certos tamen dies præscripsimus, quibus integra abstinentia servaretur, nempe diem Cinerum, dies quatuor temporum, vigilias præcepto obeundas, dies Majoris Hebdomadæ a Dominica Palmarum. Quandoque recensuimus etiam totam hebdomadam Cinerum; aliquando etiam indiximus abstinentiam Feriis sextis, ac Sabbathis, etiamsi facultas a Nobis tradita, lactis, & ovorum usum solum complecteretur. Postremo eam conditionem semper addidimus, ne Jejunnii lex unius per diem comestionis ullo modo violaretur, ac ne simul in mensa carnes & pisces apponerentur.

§.15. Dum rationem hujus consilii nostri serio perpendimus, haud plene acquiescimus, ob eam solicitudinem ac dubitationem, ne causa ab Episcopo loci prolata, quam nos legitimam credidimus ad solvendam Quadragesimæ abstinentiam, ejus naturæ fortasse non sit, quæ veram & urgentem necessitatem contineat. Quippe illud Nobis semper ante oculos propositum habuimus, ut nihil a ratione alienum, nihil inconsulto ac temere faciamus. Hærent pariter animo defixa Sancti Bernardi verba ad Pontificem Eugenium *lib.3. de Consideratione cap.4. Facitis hoc, quia potestis: Sed, utrum debeatis, quæstio est, & quomodo*: Attamen fidem præstitimus iis, quibus præstanda fuerat, Episcopis nempe locorum. Non enim alio pacto exerceri potest solicitudo peculiarium Ecclesiarum, ac Diœcesum, nisi fides habeatur Episcopis, a quibus illæ administrantur. Sed in posterum, ut gravissimum hoc negotium tutius, quam fieri possit, geratur, molestum vobis non sit, animum iis advertere, quæ subjicimus.

§.16. Non ignoratis ab Innocentio III. Prædecessore Nostro *Cap. Consilium, de observatione jejuniorum*, in-

ter causas legitimas solvendi abstinentiam a Carnibus jejunii tempore, recenseri veram, & existentem re-ipsa ægritudinem: *Præterea de illis, qui in Quadragesima, vel in aliis jejuniis solemnibus infirmantur, & petunt sibi esum Carnium indulgeri, spondemus: quod, cum non subjaceat legi necessitas, desiderium infirmorum cum urgens necessitas exigit, supportare potes & debes, ut majore periculum in eis evitetur.* Idem statuerant multo ante Innocentium III. Patres octavi Concilii Toletani *Can.9.*, quod anno 653. celebratum fuit: *Quisquis absque inevitabili necessitate, atque fragilitatis evidentis languore, seu etiam ætatis impossibilitate, diebus Quadragesimæ esum Carnium præsumpserit attentare, non solum erit reus Resurrectionis Dominicæ, verum etiam alienus ab ejusdem diei Sancta Communione... Illi vero, quos aut ætas incurvat, aut languor extenuat, aut necessitas arctat, non ante prohibita violare præsumant, quam a Sacerdote permissum accipiant.*

§.17. Nemo est, qui non intelligat hujusmodi causas satis esse, ut aliqui a jejunii legibus & abstinentia immunes existimentur; non autem, ut Populus, vel integra Civitas idem privilegium obtineat. Quis enim sibi persuadere possit, Cives universos alicujus Urbis, vel Diœcesis, eodem tempore gravissimo morbo teneri, vel in eodem discrimine versari omnes, ut periculosam ægritudinem contrahant? Nisi forte eos morbos intelligamus, qui ab aeris intemperie, vel infectione promanant, de quibus paulo post verba faciemus. Quis credat unquam, Populum universum alicujus Diœcesis vel communi languore penitus extenuatum, vel extrema senectute confectum?

§.18. Neque vero causa sufficiens habenda est, ut aliqua Civitas, vel Populus abstinentia Quadragesimali liberetur, ipsique Carnes permittantur, si forte pisces vel ova caro pretio vendantur. Sicut enim Urbes habent egenos Cives, ita etiam opulentos; e quibus etiam alii vitæ substentationem labore ac sudore sibi compa-

rant, alii vero patrimonio ac divitiis satis superque abundant. Itaque, si pro emendis piscibus grave pretium solvendum sit, id quidem egenis Civibus, non vero divitibus suffragatur. Id asserunt etiam nonnulli Theologi haud severioris disciplinæ, quorum sententiam recensuimus Capite nono Libri tertii nostrarum Institutionum, quas Bononiæ Typis impressimus.

§.19. Illud etiam inane commentum prorsus existimari debet, solvendas esse abstinentia Quadragesimæ Civitates, vel Dioeceses, ubi exercitus versantur, eo quod Milites in iis locis permanentes, abstinentiæ leges minime observant. Id potius animos Civium inflammare deberet ad jejunium rite religioseque suscipiendum, ut nempe Milites tanta virtute temperantiæ permoti, ipsorum exemplum sequantur. Illud solum pro legitima causa in medium proferri potest, Copias Militum tantam afferre Civitati penuriam herbarum, atque olei, licet Quadragesimæ Jejunio non obtemperent, ut harum rerum pretia summopere augeantur. Tunc autem eadem statuenda sunt, quæ paulo ante diximus, cum pisces, & ova cariori pretio comparantur.

§.20. Igitur peculiares morbi, quamvis frequentes, in posterum pro causa solvendæ abstinentiæ non adducantur, nisi forte Civibus universis iidem morbi communes habeantur ob aliquam aeris corruptionem: neque in posterum herbarum, olei, piscium, & ovorum pretia tanti ponderis esse censeantur, ut omnis Civitas vel Dioecesis, ab instituto Quadragesimæ Jejunio ac temperantia liberari contendat. Quod si veras, ac legitimas a Nobis causas ad hanc facultatem obtinendam expetitis, duas potissimum percensebimus, quarum prima ex jure Canonico, altera vero ab ipsa rerum magistra experientia deprompta est.

§.21. Innocentius III., quem superius nominavimus, *eodem Cap. Consilium, de observatione jejuniorum*, Archiepiscopo Bracarensi postulanti, qua poena plectendos judicaret illos, qui tempore Quadragesimæ a

Carnibus non abſtinuerant ob ſummam rerum caritatem & anguſtiam , ita ut plures fame enecarentur , reſpondit his verbis : *Cum autem quæſieris , quæ ſit illis pœnitentia injungenda , qui diebus Quadrageſimalibus, tempore quo tanta famis inedia ingruebat, quod magna pars populi propter inopiam annonæ periret , carnes comedere ſunt coacti ; reſpondemus : quod in tali articulo illos non credimus puniendos. Preces tamen Domino pro illis & cum illis effundas , ne ipſis aliquatenus imputetur ; quia bonarum mentium eſt , ibi timere culpam , ubi culpa minime reperitur.* Si quis hoc tempore Epiſcopus , adductus exemplo Bracarenſis Antiſtitis, idem conſilium peteret a Sede Apoſtolica,tanquam ineptus , ac ſimplex haberetur ; Sed illo Eccleſiæ feliciſſimo ſeculo maximi pendebatur , uti equum eſt, Quadrageſimæ præceptum. Hinc magna ſeveritate inquirebantur illi , qui minime paruiſſent , licet talis cauſa intercederet , ut liberi ab eodem præcepto viderentur : nec ulla ratio habebatur Virorum Principum , licet ipſorum incolumitas cum Reipublicæ felicitate conjuncta putaretur ; uti Nos fuſe oſtendimus in decima quinta noſtrarum Inſtitutionum Libri primi. Sed iis omiſſis , & aliis bene multis, quæ in hanc rem congeri a Nobis poſſent, illud primum delibabimus ex reſponſo Innocentii III. , tunc Quadrageſimæ abſtinentia ſolvi poſſe integram Civitatem,vel Diœceſim , cum reipſa non ſuppetunt ea , ſine quibus præceptum Quadrageſimæ obſervari nequit. Itaque ſi revera in aliquo loco neque oleum , neque piſces compárari poſſint, tunc Incolis ejuſdem loci permitti fas eſt , ut lacte , & ovis utantur : Si hæc autem revera deficiant, tunc Carnis , ſalubris tamen , edendæ facultas concedetur , interpoſita ſemper jejunii ſervandi conditione.

§.22. Inſula Sancti Dominici in America Meridionali in temporalibus patet Chariſſimo in Chriſto Filio noſtro Ludovico Galliarum Regi Chriſtianiſſimo , nec ei ullus præeſt Epiſcopus. Præfectus Patrum Societatis Jeſu an-

no 1742. a Nobis quæsivit, an ex concessione sibi facta a Sede Apostolica dispensandi super esu carnium, ovorum, & lacticiniorum tempore jejuniorum, & Quadragesimæ, dici posset, sibi etiam datam fuisse facultatem dispensandi nedum particulares personas, sed etiam multitudinem hominum, & omnes sui districtus Incolas, quando coram Deo id expedire judicasset: habitoque responso, facultatem ei fuisse concessam dispensationem indulgendi particularibus hominibus, non autem multitudini hominum, & omnibus Incolis sui districtus; pro concessione exoravit. Pro causa exposuit veneficam piscium qualitatem; exiguum piscatorum numerum, qui longe ab Insula piscantes, pisces deferebant aut fœtentes, aut corruptos ob nimios calores; paupertatem earum gentium quæ oleum emere non poterant pro cibis Quadragesimalibus necessarium; deficentiam denique olerum, & leguminum, quæ in ea regione facile corrumpuntur, aut a vermibus consumuntur. Re subinde mature discussa coram Nobis in Congregatione Generali Sanctæ Romanæ & Universalis Inquisitionis *die 11. Aprilis anno 1742.* habita ratione regionis nimis remotæ, a qua quilibet anno impossibilis erat ad Sedem Apostolicam recursus; indulgentes necessitati Fidelium degentium in Insulis Ditionis Gallicæ in America, facultatem concessimus Præfectis Missionum illarum partium, ut in casu veræ, & ineluctabilis necessitatis, & tantum de anno in annum, præfataque vera necessitate durante, & non aliter; nec alio modo, uti possent & valerent cum fidelibus Populis ipsorum regimini commissis dispensare super esu ovorum, & lacticiniorum, & etiam carnium tempore Quadragesimali, indicta simul cum hujusmodi dispensatione observantia jejunii per unicam comestionem, oneratâque prædictorum Præfectorum conscientia, si adamussim juxta præscriptum concessa facultate usi non fuissent.

§.23. Sed jam ad experientiam deveniamus. Quindecim ab hinc annis per totam fere Europam morbus invaluit, qui pectoris inflammationem inferebat, ita tamen, ut ex una Civitate in aliam, & ex una Provincia in aliam hæc funesta lues promanaret. Id contigit annis 1730., 1733., 1740. Licet autem morbus ejusmodi, qui universos hominum ordines, atque ætates corripiebat, lentam solum in pectore inflammationem excitaret, tamen senibus matura jam ætate debilitatis extremam afferebat perniciem; nam ex ipso febres acutissimæ, ac mortales sequebantur. Idem morbus in periculum trahebat juniores etiam, qui paulullum infirmo pectore laborarent. Postremo multorum pectora adeo labefactavit, ut gravissima deinde mala provenerint. Alias quoque morbos hujus generis, pectoris inflammationem magno cum periculo afferentes, ægros in discrimen vitæ adduxisse, Medici Scriptores luculenter testantur.

§.24. Itaque, si Medicinæ Professores acciti, monitique graviter, ut nihil a veritate alienum respondeant, unanimi consensu fateantur (uti nobis ipsis accidit, cum adhuc Bononiæ versaremur) morbum esse talis naturæ, qualem superius commemoravimus, itaut nulla ætas libera, & incolumis esse queat; & affirment, illis ipsis, qui inter Cives salvi & integri numerantur, eamdem perniciem imminere; id præterea conferre plurimum ad ejusmodi luem depellendam, aut evitandam, si tum ægrotantes, tum sani a piscibus, & oleo, & quandoque pariter a lacte, & ovis abstineant, si, inquam, res ita se habeant, tum procul dubio causa sufficiens judicanda est, quæ experientiæ innititur, & quæ semper probata, & in posterum probanda videtur, ut nempe Populus, seu Civitas integra a carnibus abstinendi præcepto non teneatur.

§. 25. Neque ulla difficultas promovere vos debet a consulendis Medicis, qui prestantiores habeantur.

Cavendum pariter, ut quidquid revera senserint, scripto testari non prætermittant; quæ conditio si desit in posterum, nulla umquam facultas Civitati, aut Diœcesi, carnibus aut lacticiniis vescendi tempore Quadragesimæ tribuetur: quippe id necessarium omnino videtur. Accedit etiam, quod Medici facilitate quadam incredibili peculiares quidem Cives a Quadragesimæ præcepto liberos, & immunes decernere soleant; (de qua re gravissime monendi a vobis sunt, ne suas animas indulgendo nimis aggravent); Cum vero pro universis Civibus idem statuendum proponitur, tum se difficiles, anxios, ac solicitos præstare, Nos ipsi experti sumus. Postremo si velint percurrere ea, quæ in Italia, & extra ipsam praclarissimi Auctores Medici Typis evulgarunt, facile deprehendent, abstinentiam, ciborumque parsimoniam ab iilis magnopere comendari; discrimen inter morbos constitui; e certis rationibus ostendi, in curandis quibusdam morbis nequaquam requiri, ut jusculum, & carnes, loco piscium, olei, & herbarum substituantur; in aliis vero juvare plurimum si sublatis carnibus, cum indicitur jejunium, oleo, vel lacte ægrotantes utantur: Demum advertent, quam diligenter, accurateque scribant de pectoris incommodis, cum in omnibus generatim excitantur, ne corripiantur eodem morbo, qui adhuc incolumes a communi lue supersunt.

§.26. Hæc vobis indicanda putavimus. Reliquum est, ut Vos hortemur, ne tam facile suscipiatis negotium petendæ facultatis utendi carnibus, & lacticiniis tempore Quadragesimæ pro universa Civitate, vel Diœcesi. Quippe abrumpenda tandem est consuetudo, ob quam jam per tot annos in quibusdam locis hæ facultates tribui consueverunt. Illud etiam experientia a Vobis compertum erit, delicatis quoque, ac mollibus abstinentiam Quadragesimæ nullam inferre perniciem; neque plures ob hanc causam inter ægrotos, vel mortuos recenseri.

§.27. Hanc rationem, & institutum Nos ipsi secuti sumus Romæ, ac Bononiæ (cujus Sedem adhuc retine-

mus,) cum nuper Quadragesimæ tempus ageretur. Si vos id quoque præstabitis, neque facile a Nobis pro universa Civitate, vel Diœcesi, facultatem solvendi Quadragesimæ abstinentiam postulabitis, vel (si necessarium id arbitremini) non aliter, quam servatis præmissis conditionibus Dispensationis instantia ad Nos deferretur, non solum ii fructus provenient, quos jam indicavimus; sed etiam repulsæ pudorem evitabitis, Nosque pariter ea molestia vindicabitis, quam ferimus, dum votis vestris minime obsecundamus. Postremo vos omnes peramanter amplectimur, & Apostolicam Benedictionem Vobis, Populisque vestris impertimur. Dat. ex Arce Castri Gandulphi die 10. Junii 1745. P.N. Anno V.

Num.II.

Estratto di alcune Proposizioni della Istruzione Pastorale di Monsig. di Pienza de' 16 Aprile 1786, oltre ciò, che ne abbiamo notato sopra, Parte I. num. 15.

Nel Capo XXXVI pag. 89, citandosi espressamente l'insegnamento del Tridentino, vi è detto, che *il solo timore delle pene, per quanto sia buono, ed utile, non giunge però a disporre il penitente in maniera da poter essere giustificato nel Sacramento della Penitenza*: sebbene lo stesso Concilio (Sess. 14. de Pœnit. cap. IV.) di questo dolore medesimo, il quale *ex gehenna, & pœnarum metu communiter concipitur*, è noto a ogni Scolaro, che insegna: *eumque* (il Penitente) *ad Dei gratiam in Sacramento Pœnitentiæ impetrandum DISPONIT*. A Monsig. però non basta (pag. 90.), nemmeno *qualunque principio di amore*, ma vuole, che debba essere *un amor dominante &c.*.

Alla pag. 96. condanna espressamente di *evidente falsità, e vanità* le Indulgenze di molti anni, che si trovano concesse da' Romani Pontefici.

Vuole, che *fuori di necessità* (pag. 104.) *non DEBBASI dispensare l'Eucaristia* fuori della Messa, ove per

universale Disciplina (V.Bona Rer.Liturg.lib.1.cap.14.) della Chiesa, suole pur dispensarsi.

Si potrebbero notare molte cose nel capo XLII. *della Grazia*; ma basterà il dire, che vi si condanna un sistema, che la Chiesa certamente non ha condannato, come quello, il quale arditamente *rinnuova gli errori dei Pelagiani, e Semipelagiani*, (p.108.) ne si nomina mai grazia *sufficiente* se non per riprovarla, dicendo, che da alcuni si ammette *una certa tal qual grazia per non essere svelatamente Pelagiano . . . una grazia versatile, che chiamano grazia sufficiente &c.*(pagina 109.).

Vi è alla pag.116. la pretta Proposizione, che *si PECCA dunque SEMPRE, o leggermente, o gravemente, qualora non abbiamo la carità, e non si esercitano le virtù, se non perchè si possiede la Carità*: e che tutte le azioni in individuo, rivestono la qualità, o di buone, o di cattive, secondo la diversità di due amori . . . . . che per precisa *necessità* dee *essere osservata tutta la legge con l'amore* (pag.117.).

Si dice (pag.120.) del Precetto di amare il Prossimo: *questo Precetto è d'un' UGUALE eccellenza, importanza, ed estensione del primo, e debbe essere osservato nell'istessa maniera.* (Era forse meglio dire con Gesù Cristo, che il Precetto è *simile*, e che l'altro è *primum, & MAXIMUM.*)

Volendosi nel cap.XIV depurare la divozione del Popolo, verso Maria Santissima: per non destare sospetti, se ne accennano le luminose prerogative (p.126) e fra esse la massima, dicendo; che ella è *amata sommamente da Dio*; *ella essendo la Madre di Gesù Cristo* (da Nestorio esigevano i nostri Padri, che dicesse *Madre di Dio*, ed io non dubito, che lo direbbe anche Monsignore, ma era opportuno averlo detto qui) *è divenuta Madre di tutti i Cristiani.*

Il cap.XLVI è destinato in sostanza per condannare in un lungo giro di parole una divozione approvata dalla Santa Sede. (Vedi le *Annotazioni Pacifiche* n.25)

Proponendo nel cap.XLVII gli *Autori di sana dot-*

trina, che vuole seguitati per l'insegnamento nelle Diocesi, è da avvertirsi specialmente il dannato Catechismo *del Mesangui, che và sotto il titolo di esposizione della dottrina Cristiana*, (pag. 138.) ed altri Catechismi, come quello di Colbert, e di Lione (pag. 140.), ma non mai (tolgalo il Cielo) quello, che propose ai Vescovi Clemente VIII. Si raccomandano insignemente (p. 152.) *varie ECCELLENTI OPERE, come sono quelle di Arnaldo, di Niccole, o sia Chanteresme, di Pascal, di Duguet, di Racine*; e si chiamano con la solita affettazione, costoro, *Dottori pieni di lume, e di verità*, suscitati *dalla Divina Sapienza per illuminare le menti, ed insinuare la sua santa legge nel cuor dei Cristiani*: Opere, e Autori, che come *tanti altri* (pag. 155. 156.) *celebratissimi di Porto Reale, sono stati crudelmente perseguitati, e quel che fa più meraviglia per un'Eresia fantastica, ed immaginaria, che dicesi Giansenismo . . . per malignità, e calunnia . . . . per allontanare i Fedeli da letture così proficue.* (così parla un Cattolico Vescovo, che nel 1786 trasceglie delle *verità importanti della Religione* per proporle ai Fedeli, che Dio gli ha dati a istruire!)

Quanto alla Teologia Morale, si propone quella del Besombes, da ristamparsi in Siena con le note del famoso fanatico Marcello del Mare, e se ne fa in due intiere pagine (141., e 142.) un sì magnifico elogio, che appena eguale far si potrebbe alle Opere de' Grisostomi, e degli Agostini. (*a*) Ma troppo lungo sarebbe anche il solo accennare ciò, che merita osservazione in questa Istruzion Pastorale, che Monsig. Pannilini, e il Partito, messero tanto rumore perchè fu dolcemente corretta dal Romano Pontefice PIO VI.

(*a*) Dio permette, che questi Signori diano sempre de' nuovi esempj della loro maturità, e rettitudine nel giudicare: onde nel monumento seguente ho creduto di non dover defraudare i Lettori delle graziose vicende di questa ristampa Sanese del Besombes.

Num.II.

Copia di una Lettera di Monsig. Pannilini a un Paroco di sua Diocesi, a cui simile, credesi, ne sia stata scritta anche agli altri, come si può bene arguire dal contesto di questa.

Molto Rev. Sig. Oss.

Avendo ricevuta VS. M.Rev. la mia Pastorale sulla Quaresima, la quale dovrà servir di regola non solamente a lei, ma ancora ai suoi successori, è necessario che ne costi in questa Curia la sua ricevuta.

E siccome è in pronto il suo piccolo Catechismo della Diocesi di Lione, con cui potranno meglio istruirsi i Fanciulli su i rudimenti della nostra S.Religione, ed altra Pastorale sulla Grazia, con alcune operette relative alla medesima materia da illuminare l'intelletto, ed infiammare il cuore, che Ella dovrà ricevere per trapassarle ai suoi Successori; così quanto prima, e per sicura occasione, manderà a questa Curia la sua ricevuta di detta Pastorale sulla Quaresima, di due esemplari del Catechismo pei Fanciulli, e di uno della Pastorale sulla Grazia, e da questa Curia saranno subito consegnati al suo Mandato i due esemplari del Catechismo e uno della Pastorale sulla Grazia, che non sono stati per anche da Lei ricevuti.

Non dubito che Ella non sia per gradire specialmente la maniera chiara e semplice, con cui vengono istruiti i Fanciulli per mezzo del detto Catechismo come Ella potrà riscontrare da per se stessa, e come da molti di questi Parrochi sono stato assicurato dopo averlo veduto, i quali m'hanno anco pressato a non differire di più a mandarlo per tutta la Diocesi.

Ma premendomi estremamente che quanto da me si procura in vantaggio delle anime a me affidate dall' Eterno Pastore, non debba nella più piccola parte degenerare in loro pregiudizio pella maniera da tenersi nell'esecuzione, è perciò necessario che VS.M. Rev.

ricevuto che avrà detto Catechismo, senza fare al Popolo parola del medesimo, e molto meno di una quasi novità che volesse introdursi, giacchè mi pregio di essere tanto alieno da queste, quanto attaccato alla nostra S.Religione, cominci subito col fatto a servirsi di detto Catechismo interrogando col metodo del medesimo i Fanciulli, e facendo loro apprendere le risposte comprese in esso; e qualora questi facciano qualche risposta secondo il metodo antico, non dovrà Ella riprenderli come se avessero detto male, ma solo mostrarli la maggior chiarezza di quest'altra maniera di rispondere.

Se la di lei prudenza nell'esecutivo, si unirà a queste mie disposizioni, spero che con l'ajuto della Divina Grazia, potrò aver presto la consolazion di sentire da me stesso nella Sagra Visita bene istruiti cotesti suoi Popolani secondo questo metodo senza che ne soffrano il minimo disturbo.

E perchè Ella possa più facilmente ottenere il bramato effetto, si darà tutto il pensiero di persuadere tutti quelli che sanno leggere a provedersi di tali Catechismi, che io procurerò, che si trovino vendibili in ciascun paese.

Alle mie premure di fornire i Parrochi senza loro spesa della miglior maniera d'insegnare ai loro Popoli la S.Religione, mi lusingo che corrisponderà quella di VS.M.Rev. nel provedersi della Morale del Besombes, di cui è stato già stampato il primo Tomo colle aggiunte promesse per uso di queste Diocesi dai Sig.Pazzini di Siena, che a tale effetto hanno promesso di rilasciarlo col mio mezzo al prezzo di pavoli cinque e mezzo. Onde non dubito che Ella nel mandare a prendere gli altri libri a questa Curia non sia per rimettere il detto prezzo, che sarà subito consegnato al suo Mandato il detto primo Tomo.

Niente minore spero che dovrà essere l'impegno di tutti gli Ecclesiastici di queste Diogesi di provedersi di un Autore che ha sempre riscossa l'estimazione del Pubblico, e che nella presente edizione ha certamen-

te acquistato assai più di pregio, da poter essere di sicuro indirizzo nella Morale Cristiana, e perciò VS.M. Rev. mi farà il piacere di darsi tutta la premura, perchè da ciascuno se ne faccia acquisto, e volendosi prevalere del vantaggio del prezzo, che possono avere per mezzo mio, potrà rimettermi la nota di quei che lo vorranno, acciò io possa rimettere costà altrettanti esemplari. E dandole la mia Pastoral Benedizione, sono con tutta la stima

Di VS. Molto Rev.

Pienza 30. Marzo 1788.

affmo per servirla

Giuseppe Vesc. di Chiusi, e Pienza.

Segue poi a dire l'onesta Persona, che ci ha trasmessa la sud. Lettera:

Bisogna che Ella sappia che il Sig. Pazzini ad intuito speciale di questo Prelato intraprese l'Edizione di questo Libro, al quale si diede l'incarico di far le note il Sig. Ab. Paolo Marcello del Mare, e la dedica al Prelato medesimo, che si obbligò di prenderne ottanta Copie. Eseguì il del Mare la sua commissione, tolse dal Testo dell'Autore squarci ben lunghi, fece moltissime aggiunte in diversi luoghi dell'Opera notati specialmente con un asterisco, v'inserì delle note, e ne fu fatta la Dedica, quale unitamente alle note soffrì della difficoltà nell'approvazione, per parte del Superiore Ecclesiastico, che fu vinta mediante un maneggio, con cui s'ottenne l'approvazione. Chi non crederebbe che dopo tanto fracasso, tanta smania per questa grand'Opera, non dovessero esser contenti, e tripudiare? Pure allorchè sono stati nel caso di ricevere la pattuita quantità degli esemplari, non si volevan ricevere, perchè non coerenti (secondo loro) alle massime di sana morale: ma costretti a riceverli, ne hanno da tutti tolta la Dedica, ed il Frontespizio, di cui non credo che le sarà discaro averne la Copia, che è la seguente

IN UNIVERSAM
CHRISTIANAM MORUM DISCIPLINAM
EXERCITATIONES
A JACOBO BESOMBES D. T.
PRIMUM EDITÆ
NUNC A VIRO TEOLOGO PLURIBUS IN LOCIS
ADAUCTÆ, PERPOLITÆ, DISSERTATIONIBUS
ATQUE ADNOTATIONIBUS ILLUSTRATÆ
EDITIO PRIMA SENENSIS
REVERENDISSIMO, ET ILLUSTRISSIMO D.
JOSEPHO PANNILINIO
EPISC. CLUSINO, ET PIENTINO &c.&c.
DICATA
SENIS, EX TYPOGRAPHIA PAZZINIANA 1788.

JOSEPHO PANNILINIO EPISCOPO &c.&c.&c.
JOSEPH PAZZINI CARLI

Habes hic, Pannilini Episcope, Cl.V. Jacobi Besombes purissimis haustas fontibus, eoque a florentissimis Academiis avidissime conquisitas, libentissimeque receptas de moribus lucubrationes, notis, animadversionibusque a celeberrimo Theologo concinnatis, illustratas. Opus hocce offerri tibi, consecrarique potissimum debebat, qui celeberrimum ejus auctorem in deliciis, atque in ore semper habueris, & apud omnes quibus vigilantissime praees, volueris quam quod maxime commendatum. (Testis praeclara illa tua Pastoralis Epistola crebris Sapientium Virorum usurpata sermonibus, quam ad trutinam nuperrime etiam revocatam, ad Apostolicae Doctrinae, & Sanctissimarum legum normam exactam vel ipsi osores olim sui debuerunt apertissime profiteri). Qui autem erga eximium Auctorem hunc studia tua privatim, & publice significasses, nisi ex eo, quae Pietatem in Deum, quae Charitatem in Patriam, quae in Cives Officium, quae denique in omne genus hominum benevolentiam testantur, depromi facile posse judicasses? Pro ea enim qua polles in Divinis humanisque rebus prudentia nosti, nihil leges, nihil jura proficere, ubi mores aut oscitantium vindicum socordia

miserrime jaceant, aut profligatorum hominum scelere impudentissime proculcentur. Teratur ergo omnium manibus aureus profecto liber, tanti Præsulis nedum fretus, sed & recreatus auspiscio, ejusque in succum pene ac sanguinem præcepta atque instituta convertant, qui de re Christiana, ut par est, de ea bene mereri vehementissime cupiunt. En tota, Amplissime Præsul, susceptia me in edendo opere consilii ratio, en tenue id quidem, sed verissimum observantiæ in Te meæ argumentum. Senis die 3 Martii 1788

Da tuttociò Ella ben vede con quanta mala fede si operi da costoro, e quanto incoerenti siano, e ridicoli. Si fa da essi un Elogio grandissimo ad un Opera da loro stessi messa in campo, si fa di tutto per ottenere l'approvazione, si presenta al Pubblico come cosa perfettissima, e poi si tenta persino di non la ricevere, ed obbligati a farlo se ne toglie il Frontespizio e la Dedica: giudicandola persino indegna dell' infimo luogo delle loro librerie, come ha fatto questo Signor Prelato de'Vecchi, che ha rimandata al Pazzini la copia che gliene aveva regalata, dicendoli che si sarebbe vergognato che si vedesse nella sua libreria, un Opera simile. Ed a proposito di questo Prelato, ha fatto stampare in Siena un Libro intitolato: Esercizj di Virtù Cristiane per ogni giorno della settimana, e per la visita del SS. Sagramento, con gli Atti di Fede &c. e con la pratica pel Sacramento della Penitenza, e per la Comunione di p.264. di cui si dubita se ne abbia chiesta nemmeno l'approv. In fine di questo vi è aggiunto assolutamente senza approvazione un esame da farsi in apparecchio al Sacram. della Penitenza di p.95. che ad altro non tende che a porre in travaglio la Coscienza de' Fedeli, sì riguardo alle Confessioni fatte, che da farsi, per mai, o quasi mai praticarle, additando in fine che per far bene quest'esame sarà bene vedere il libro dell'Esame di tutti li stati e condizioni del Sig. di S. Germanc in 12. Vol.2. Questo attualmente fa gran fracasso per la Città.

INDICE, E EPILOGO
DELL' OPERA.

(*a*) Si avverta che questi due numeri 12. e 13. per isbaglio non sono stati distinti nella stampa, e vengono sotto il solo n. 12., dopo il quale si passa al 14.